

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 44° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	6
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	50
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	54
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	59
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	83
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	93
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	121
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	131
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	134
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	146
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	154

**Commissioni riunite**

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 10 <sup>a</sup> (Industria) .....	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i>	161
--------------	-------------	-----

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	<i>Pag.</i>	163
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	»	165
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	166
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	»	167
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	»	168

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	169
--------------------	-------------	-----

**COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio e turismo)**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**1ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pinza e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1379) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM**

(Esame e rinvio)

Il senatore GAMBINI, relatore per la 10ª Commissione, illustra il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in titolo che modifica il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 474 del 1994. Quest'ultima disposizione prevede la possibilità di introdurre negli statuti delle banche, delle imprese assicurative e delle società operanti nei settori dei pubblici servizi, controllate dallo Stato o da enti pubblici, limiti al possesso azionario, al di là dei quali non si esercitano il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Il comma 2 di questa stessa disposizione, nel testo originario, prevedeva che questa «sterilizzazione» del diritto di voto non si applicasse alle partecipazioni azionarie eccedenti il limite fissato dagli statuti, per un periodo di tre anni e, segnatamente, fino al 2 ottobre 1996. Per evitare che questa disciplina si applichi oggi, decorso questo termine, anche alle partecipazioni detenute dal Tesoro in società in corso di privatizzazione, l'articolo 1 del provvedimento in esame esclude, da questa sterilizzazione del diritto di voto e degli altri diritti aventi contenuto non patrimoniale, le partecipazioni azionarie detenute dallo Stato o da enti pubblici in banche o nelle so-

cietà operanti nei settori dei pubblici servizi. Restano fuori, dall'operatività di questa deroga, le partecipazioni pubbliche detenute in imprese assicurative ricomprese, invece, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 399 del 29 luglio 1996, di cui, quello in esame, costituisce la prima reiterazione. Al riguardo il relatore Gambini chiede al rappresentante del Governo le ragioni di tale diversità tra i due provvedimenti e di questa esclusione che incide sui diritti dell'azionista pubblico con riguardo alle partecipazioni, pari a circa il 34 per cento del capitale, tuttora detenute dal Tesoro nell'INA spa.

Il relatore per la 5ª Commissione CADDEO si sofferma sul contenuto degli articoli 2 e 3, osservando che l'articolo 2 è finalizzato al reperimento delle risorse relative alla gestione della liquidazione coatta amministrativa delle società controllate dall'Efim che non dispongano di fondi per far fronte alle esigenze non rinviabili che si prospettano. Fa presente che il comma 2 di tale articolo prevede la possibilità di utilizzare anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

Quanto all'articolo 3, rileva che esso dispone la proroga di un anno del termine, attualmente fissato al 31 dicembre 1996, per l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa di ulteriori società controllate dall'Efim, nonchè ulteriori proroghe concernenti la gestione liquidatoria.

Il senatore VEGAS considera indispensabile, ai fini di una valutazione consapevole da parte della Commissione, che il Governo fornisca maggiori informazioni sull'andamento della gestione liquidatoria dell'Efim, con una quantificazione delle spese che sembra siano state piuttosto elevate.

A suo avviso, sarebbe anche opportuno acquisire notizie relativamente ai patti parasociali concernenti le società Euroalluminia e Laminale, anche al fine di considerare la congruità dei termini previsti. Chiarimenti dovrebbero essere forniti anche in ordine alle prospettive di tali società, o di altre eventuali che dovessero essere coinvolte, alla conclusione della gestione commissariale.

Ritiene che il Governo dovrebbe informare la Commissione anche sulla situazione esistente in materia di tariffe elettriche per l'alluminio.

Il senatore MUNGARI, riprendendo quanto già affermato dal senatore Gambini, osserva che dovrebbero essere precisate le motivazioni che hanno indotto il Governo a modificare il testo del decreto-legge, relativamente all'articolo 1, differenziando la posizione delle società assicurative rispetto alle altre. Chiede chiarimenti, inoltre, sull'articolo 3, specie con riferimento alla indicazione contenuta nella relazione al disegno di legge di conversione secondo cui alla scadenza del 31 dicembre 1996 potranno essere escluse dalla liquidazione coatta amministrativa le società per le quali sia necessario mantenere l'operatività.

Il senatore MARINO concorda con quanti hanno rilevato l'assoluta necessità di ottenere dal Governo un chiarimento in ordine alla formulazione dell'articolo 1, che distingue la posizione delle società assicurative rispetto a quella delle altre società.

Quanto all'articolo 2, appare necessario acquisire informazioni precise sull'andamento della gestione liquidatoria, con particolare riferimento all'entità delle spese e all'ammontare dei compensi.

Il senatore NIEDDU ritiene che sarebbe opportuno modificare l'articolo 3, prevedendo il prolungamento della proroga ivi prevista fino al 31 dicembre 1998, in base alle motivazioni contenute anche nella relazione al disegno di legge di conversione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**53<sup>a</sup> Seduta (Pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1401) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-remoto e proroga della gestione**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore VILLONE ricorda la valutazione critica resa dalla Sottocommissione per i pareri sugli articoli 5 e 6 del precedente decreto. A suo avviso, l'obiezione a suo tempo formulata non giustifica un parere contrario ma suscita una osservazione sulla natura transitoria delle disposizioni derogatorie in tema di tutela giurisdizionale. Ritiene, inoltre, che si possa segnalare la disomogeneità dell'articolo 9, introdotto in sede di reiterazione.

Il senatore BESOSTRI considera opportuno confermare il parere contrario sull'articolo 6 reso in occasione del precedente decreto, da integrare a suo avviso in riferimento all'articolo 27 della Costituzione per la violazione del principio della presunzione di non colpevolezza, sottesa alle disposizioni del comma 3.

Il relatore VILLONE non condivide la valutazione del senatore Besostri, in quanto l'articolo 6 prevede una sospensione dei procedimenti e dell'efficacia degli atti introduttivi finalizzata alla definizione del contenzioso in via amministrativa, in modo da non ledere il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sugli effetti retroattivi delle disposizioni in esame, che ne rivelano la dubbia legittimità.

Ad avviso del senatore GUERZONI sarebbe sufficiente integrare il parere favorevole con osservazioni critiche sull'articolo 6. Secondo il senatore PINGGERA è preferibile un parere contrario sull'articolo 6, comma 3.

Il senatore PELLEGRINO ritiene infondato il dubbio di legittimità costituzionale e osserva che il decreto trae origine dalla circostanza che un interesse pubblico rimasto privo di titolarità ha dato luogo ad un cospicuo contenzioso, la cui soluzione è demandata a procedimenti amministrativi che contemplanò come ipotesi principale un accordo transattivo, sospendendosi nel frattempo i procedimenti giurisdizionali. A suo avviso, tutto ciò è compatibile con le prescrizioni costituzionali in tema di tutela giurisdizionale. Concorda il senatore PIERONI. Secondo il senatore ELIA, nelle disposizioni in questione potrebbe essere reso più esplicito che si determinano effetti meramente sospensivi.

Il relatore VILLONE, quindi, propone di formulare un parere favorevole, osservando che le disposizioni di cui all'articolo 6 possono essere ritenute compatibili con le prescrizioni costituzionali in tema di tutela giurisdizionale, in quanto produttive di meri effetti sospensivi sui procedimenti. Ribadisce, inoltre, che l'articolo 9 introduce disposizioni disomogenee rispetto all'insieme del decreto-legge.

La Commissione a maggioranza accoglie la proposta di parere favorevole nei termini indicati dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

In ordine all'emendamento 2.0.1 (nuovo testo) il ministro BASSANINI ritiene preferibile trattarlo nell'ambito del capo II del disegno di legge, annunciando un emendamento del Governo sulla stessa materia, riferito all'articolo 9. Il relatore VILLONE prospetta l'opportunità di accantonare l'esame dell'emendamento. Il senatore ROTELLI insiste per la trattazione immediata della sua iniziativa. Il ministro BASSANINI conferma l'opportunità di un accantonamento e la Commissione, su richiesta del Presidente, si pronuncia in tal senso. L'emendamento viene quindi accantonato.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3. Il ministro BASSANINI si dichiara favorevole ad accogliere l'emendamento sostitutivo 3.13, che corrisponde sostanzialmente all'impianto del disegno di legge, purchè opportunamente modificato nella lettera *b*), escludendo il riferimento alle funzioni di interesse esclusivamente locale, che può avere effetti molto restrittivi. Il relatore VILLONE concorda con il

Ministro, ritenendo che le funzioni di interesse esclusivamente locale siano incompatibili con il principio di sussidiarietà affermato in altra parte del testo. La senatrice DENTAMARO ritiene preferibile riferirsi alle funzioni e ai compiti da trasferire piuttosto che alle aree funzionali. Il senatore SPERONI si dichiara disponibile alle riformulazioni richieste e prospetta l'opportunità di modificare anche la lettera *f*), prevedendo l'intesa con gli enti locali, oltre che con le regioni. A tale riguardo, il ministro BASSANINI dichiara la sua preferenza per un'intesa limitata alle regioni, in quanto per gli enti locali saranno possibili intese con le rispettive associazioni nell'ambito delle modalità e delle condizioni di cui si tratta. Il senatore ROTELLI eccepisce che agli enti locali possono essere conferite funzioni, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, esclusivamente con legge generale della Repubblica: a suo avviso, il decreto legislativo non è uno strumento legittimo a tal fine. Quanto ai compiti, essi sono di ardua identificazione e la loro considerazione potrebbe vanificare lo stesso trasferimento di funzioni. Gli enti locali, inoltre, sono indicati genericamente, mentre si dovrebbe fare esplicito riferimento ai comuni e alle province. Considera lesivo delle autonomie locali, infine, un sistema di provvista del personale ai relativi enti, mediante decreto legislativo. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritiene opportuno precisare che gli strumenti di raccordo hanno carattere permanente. Su proposta del relatore VILLONE, il riferimento viene precisato ulteriormente nel senso di un raccordo anche di tipo permanente. Convienne il senatore SPERONI. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, quindi, riferisce l'emendamento 3.11 all'emendamento 3.13, quale subemendamento. Il relatore VILLONE si dichiara contrario a quest'ultima modifica. Il ministro BASSANINI concorda, osservando che un intervento sostitutivo previsto in forma ampia e generica contraddice l'impostazione del disegno di legge e potrebbe consentire la sopravvivenza di amministrazioni statali esclusivamente in funzione surrogatoria. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI insiste nel subemendamento, considerando che i valori del decentramento e dell'autonomia devono essere commisurati alla tutela dei cittadini da parte dei pubblici poteri, nella quale non può essere ammessa alcuna forma di rinuncia da parte dello Stato. Il relatore VILLONE conferma la sua perplessità sugli effetti del potere sostitutivo. Il senatore SPERONI contesta l'opportunità di una vigilanza generalizzata sulle autonomie locali, che devono essere sottoposte innanzitutto al controllo dei cittadini. La senatrice DENTAMARO ritira l'emendamento 3.1. Il senatore GUERZONI osserva che l'obiettivo dell'emendamento 3.11 non è perseguibile se non in sede di revisione costituzionale, in conformità all'indirizzo assunto dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali nel corso della XI Legislatura, al fine di prescrivere *standards* minimi di servizi. Egli manifesta la sua perplessità anche sui meccanismi di raccordo e di coordinamento, che dovrebbero essere affidati all'iniziativa dei soggetti interessati. Convienne il senatore ROTELLI, il quale ritiene che l'emendamento 3.13, anche nella riformulazione prospettata, dissimula una propensione al centralismo regionale, in particolare per la previsione di strumenti di raccordo che postulano la subordinazione degli enti locali alle regioni. Il relatore VILLONE, a tale riguardo, osserva che le disposizioni in esame devono essere considerate nel contesto di un modello istituzionale complessivo.

Il ministro BASSANINI ritiene opportuno integrare la lettera d) con un riferimento alla trasformazione delle strutture amministrative. Conven-gono sia il relatore VILLONE, che considera possibile istituire autorità di regolazione in luogo dei Ministeri, sia il senatore SPERONI. Questi integra ulteriormente l'emendamento 3.13, in conformità al parere della Commissione bilancio.

Viene quindi posto in votazione, e respinto, l'emendamento 3.11, in un testo riformulato, riferito all'emendamento 3.13 (3.11 nuovo testo).

Quanto all'emendamento 3.13 (nuovo testo) risultante dalle riformu-lazioni proposte nel corso della discussione e accolte dal senatore Spe-roni, il senatore PELLEGRINO annuncia il suo voto favorevole, ram-mentando che il trasferimento di funzioni alle regioni è stato già dispo-sto in passato mediante decreto legislativo. Egli considera fundamenta-le, inoltre, il principio di sussidiarietà e ritiene che la tutela dei cittadini negli enti locali sia affidata in primo luogo alla responsabilità politica degli eletti, oltre che ai sistemi di controllo neutrale.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI si dichiara contraria all'emen-damento, che considera funzionale a un sistema di centralismo regio-nale.

Il senatore PASSIGLI dichiara la sua astensione ritenendo che il meccanismo di trasferimento delle funzioni dovrebbe essere congegnato con maggiore accortezza.

Il senatore PREIONI ritiene che la delega legislativa consente il massimo possibile di decentramento e di autonomia a Costituzione vi-gente e si dichiara favorevole all'emendamento, che considera come un apprezzabile contributo parlamentare all'elaborazione normativa.

Anche il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto favorevole, ri-levando che l'emendamento segue una direzione condivisibile, nei limiti costituzionali, verso un sostanziale decentramento.

Il senatore PINGGERA dichiara il suo consenso all'emedamento, che postula fiducia nei cittadini e nella responsabilità delle amministra-zioni locali.

Il senatore MIGLIO conferma il suo orientamento favorevole a rag-gruppamenti istituzionali di più regioni e osserva che un sistema federa-le non potrebbe prescindere da una contrapposizione dialettica tra unità soggettive paritarie che negoziano tra loro con forza autonoma.

Il senatore ELIA, esprimendo il suo consenso all'emendamento, ri-tiene infondate le preoccupazioni per un possibile centralismo regionale e osserva che anche nei sistemi federali sono necessari livelli di raccor-do intermedi tra le unità più decentrate e lo Stato.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI condivide il principio di sus-sidiarietà ma osserva che le funzioni attribuite allo Stato in ragione di

quanto disposto dalla lettera *a)* dell'emendamento dovrebbero essere assistite dalla necessaria strumentazione.

La senatrice DENTAMARO esprime il suo dissenso dall'emendamento in votazione, che risulta conforme all'impostazione del disegno di legge, congegnato in modo da prevedere una procedura complessa e lunga, dilatoria e non univoca, mentre sarebbe preferibile un immediato ed effettivo decentramento, che prevenga sovrapposizioni e confusioni con le conseguenze amministrative dell'attesa riforma costituzionale in senso federale.

Il ministro BASSANINI si pronuncia positivamente sull'emendamento 3.13 (nuovo testo) e osserva che le leggi generali della Repubblica di cui all'articolo 128 della Costituzione possono essere emanate in forma di decreto legislativo, anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si tratta, infatti, di una questione di contenuto attinente a destinatari individuati e nel caso di specie si prevedono leggi a carattere generale, per tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli statuti di autonomia speciale. Quanto alle funzioni di coordinamento e raccordo tra enti regionali e locali, esse sono previste anche negli Stati federali, trattandosi comunque di forme di coordinamento tra istituzioni con pari dignità. In ordine al possibile centralismo regionale, esclude che anche un sistema federale possa rinunciare a punti di articolazione dei poteri pubblici a livello regionale. Le modifiche in esame, contenute nell'emendamento 3.13 (nuovo testo), a suo avviso inducono a riconsiderare, per la discussione in Assemblea, il termine temporale per l'esercizio della delega legislativa, che potrebbe essere ampliato ma in misura contenuta. Ribadisce, infine, che una volta individuate le funzioni di pertinenza statale, è opportuno disporre di tempi ragionevoli e congrui per il successivo trasferimento di funzioni e di risorse alle regioni e agli enti locali.

L'emendamento 3.13 (nuovo testo), posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Risultano di conseguenza assorbiti o preclusi gli altri emendamenti relativi all'articolo 3.

In merito all'emendamento 3.0.1, il RELATORE osserva che si tratta di materia compresa nell'articolo 4, per cui ne propone l'accantonamento. Consente il senatore SPERONI.

All'articolo 4 il RELATORE nota come al comma 1, lettera *a)*, n. 1 sia previsto il principio di sussidiarietà, il quale costituisce un elemento qualificante dell'intera riforma. Il principio stesso opera come meccanismo di deregolamentazione, da un lato, attiene invece alla distribuzione delle potestà tra i diversi livelli istituzionali, dall'altro. Egli è favorevole a distinguere tali due aspetti, isolando in particolare il secondo, il quale va ulteriormente precisato. Si riserva pertanto di presentare un emendamento modificativo anche per scongiurare

il rischio di determinare un centralismo regionale. Ritiene poi che il primo criterio non sia altrettanto decisivo.

Il senatore SPERONI condivide l'esigenza di precisare quale sia l'autorità più vicina ai cittadini. Rileva però che nell'interpretazione del principio di sussidiarietà incide notevolmente la dimensione dell'ente locale, essendovi sotto questo profilo una grande sperequazione nel nostro paese. Il senatore PIERONI concorda con la riformulazione preannunciata dal Presidente. Anche il MINISTRO conviene con l'idea espressa dal relatore ed anticipa il proprio parere favorevole sugli emendamenti 4.5, 4.7, 4.6 e 4.100. Il senatore GUERZONI ravvisa la mancanza, tra i principi elencati, di quelli di unitarietà, economicità ed efficienza, probabilmente perchè tutti limitativi del principio di sussidiarietà. Teme, in particolare, che ne risulti sottovalutata la valenza economica dell'operazione. Il senatore PELLEGRINO concorda a sua volta sull'utilità di tenere distinti i due profili nei quali si articola il principio di sussidiarietà, ma ritiene che il primo significato non si esaurisca soltanto nella deregolamentazione. Sostiene quindi l'opportunità di tornare ad una tecnica normativa che funzionalizzi l'azione dei privati.

Il senatore ROTELLI, riguardo al principio di sussidiarietà, critica la formulazione dell'articolo 4, con speciale riferimento alla lettera a), affermando che tale operazione dovrebbe essere compiuta per ultima, una volta individuate le funzioni da trasferire. Anche le realtà locali non vanno considerate come intoccabili nelle loro dimensioni, bensì esse vanno ripensate e accorpate in un quadro di federalismo. In tale processo si devono quindi previamente determinare le funzioni da mantenere a livello comunale. Il senatore ANDREOLLI reputa che il principio di sussidiarietà può essere interpretato come rivolto a privilegiare il livello ottimale di svolgimento di una funzione. Il senatore MARCHETTI raccomanda di non confondere i due profili indicati in precedenza dal Relatore, che ritiene difficilmente riconducibili al principio di sussidiarietà, e richiama l'attenzione sul proprio emendamento 4.2.

Il RELATORE, considerato l'andamento del dibattito, propone che la Commissione gli dia mandato a riformulare il testo dell'articolo per la seduta notturna, tenuto conto degli emendamenti presentati. La Commissione consente e rimane pertanto accantonato l'articolo 4 ed i connessi emendamenti, ivi compreso l'emendamento 4.0.1. A questo proposito il senatore PINGGERA ricorda che è stato rinviato all'articolo 4 anche l'esame dell'emendamento 2.3.

All'articolo 5 il MINISTRO dichiara il proprio parere contrario all'emendamento 5.1, in quanto esso determina un prolungamento dei tempi del procedimento attuativo. In senso contrario si esprime anche il RELATORE, il quale suggerisce di procedere ad una semplificazione della norma, prevedendo che entro trenta giorni si esprimano sia le competenti Commissioni parlamentari che gli altri organi indicati nella disposizione. A questi potrebbe essere utilmente aggiunta la Commissione parlamentare per le questioni regionali (emendamento 5.5). La senatrice FUMAGALLI CARULLI fa presente che tale esigenza è recepita in

un proprio emendamento riferito all'articolo successivo. A tale riguardo il RELATORE comunque si dichiara contrario all'eventualità di un parere parlamentare a carattere vincolante.

L'emendamento 5.5, con l'avviso favorevole del MINISTRO, è approvato. Rimangono di conseguenza preclusi o assorbiti gli altri emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore ROTELLI fa presente che si tratta forse della prima occasione in cui in un testo legislativo compare la Conferenza Stato-città, e autonomie locali. Ricorda a questo proposito che il CNEL ha recentemente auspicato una definizione legislativa delle funzioni rimesse a questo organismo. Il RELATORE fa presente che un'analoga previsione compare nel disegno di legge n. 1034 e che comunque la questione sollevata dal senatore Rotelli può essere segnalata al Governo, il quale potrebbe presentare una proposta nel corso dei lavori. Il ministro BASSANINI avverte che le funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie saranno oggetto di una specifica iniziativa legislativa, prefigurante una sorta di organo a geometria variabile. In via transitoria all'istituzione della Conferenza Stato-città e autonomie locali si è provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non diversamente da quanto in origine era accaduto per la Conferenza Stato-regioni. Ad una richiesta di ulteriore chiarimento formulata dal senatore SPERONI, il MINISTRO aggiunge di non escludere di poter introdurre l'auspicata regolamentazione nello stesso disegno di legge n. 1124. Il senatore ROTELLI rileva che la Conferenza Stato-città e autonomie locali è criticata dalle regioni e che la geometria variabile enunciata dal Ministro non è affatto condivisibile. Il senatore GUERZONI è dell'avviso che sia più opportuno rinviare ad altra occasione la disciplina della nuova Conferenza.

Il MINISTRO ribadisce che il Governo intende presentare un'apposita iniziativa legislativa e che, qualora non vi sia un sufficiente consenso, si asterrà dall'innestare tale questione nell'articolato del disegno di legge n. 1124. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha comunque già tenuto le sue prime riunioni.

All'articolo 6 il RELATORE si esprime in senso contrario sull'emendamento 6.5, dal momento che lo strumento previsto dal comma 1 appare più idoneo rispetto ai decreti legislativi per l'adempimento della funzione ivi prevista. Il MINISTRO illustra quindi l'emendamento 6.100, avente natura di coordinamento e riferito al comma 1. Si sofferma quindi nuovamente sul processo di attuazione della riforma, dichiarando di non essere contrario ad un eventuale parere parlamentare sugli schemi di provvedimento previsti al comma 2. Sottolinea comunque la necessaria agilità di questa soluzione. La senatrice DENTAMARO riconosce che l'emendamento 6.5 si ispira ad un criterio contrastante con quello seguito dal Governo, ma sottolinea come il decentramento delle funzioni richieda un contemporaneo trasferimento di risorse tra ripartire tra le regioni e gli enti locali. È questa una fase cruciale, la quale non può essere affidata al solo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, in quanto non si tratta di atti propriamente esecutivi. Sono atti, oltre tutto, facilmente impugnabili dinanzi al giudice amministrativo; preoccupante appare inoltre l'ipotesi di un'inerzia dell'autorità chiamata ad adottarli.

Il RELATORE riconosce la complessità del processo implicato dal trasferimento di funzioni, ma richiama l'attenzione sulla difficoltà di introdurre nei decreti legislativi misure a carattere puntuale, ad esempio sui beni e sul personale. Occorrerà imprimere agli stessi decreti legislativi contenuti sufficientemente definiti e ad essi dovranno di conseguenza uniformarsi i decreti attuativi. Si esprime quindi in senso contrario nei confronti dell'emendamento 6.5.

Il senatore PELLEGRINO giudica eccessive le preoccupazioni espresse dalla senatrice Dentamaro, sostenendo che i decreti attuativi necessitano di una previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Essendo, di certo, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, occorrerà inoltre che tali atti si adeguino a criteri generali e razionali, secondo un'impostazione che offre maggiori garanzie rispetto ad eventuali decreti legislativi. Il senatore LUBRANO DI RICCO chiede di sapere se i decreti attuativi abbiano natura regolamentare a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Esclude tale natura il RELATORE. Il senatore ROTELLI osserva che, nella formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, avrà un ruolo molto incisivo il Ministro per la funzione pubblica. Coglie l'occasione poi per paventare ulteriormente i pericoli derivanti dal centralismo regionale. Richiamandosi all'articolo 3 della legge n. 142 del 1990, afferma che tale norma viene modificata in modo implicito dall'articolo 6, comma 1.

Il RELATORE sostiene che il modello seguito dal disegno di legge in esame appare molto distante e molto più avanzato rispetto alla legge n. 142, la quale peraltro ha natura di legge ordinaria e quindi è derogabile senza particolari aggravati procedurali. Il ministro BASSANINI segnala che all'articolo 4, comma 3, sono regolati i rapporti con la legge n. 142; condivide le considerazioni espresse dal senatore Pellegrino, avendo i decreti del Presidente del Consiglio natura meramente attuativa, non ravvisa alcun particolare contrasto con la stessa legge n. 142. La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene che la complessità dell'operazione non giustifichi la scelta del decreto del Presidente del Consiglio, peraltro nemmeno preceduto dall'espressa previsione di una deliberazione del Consiglio dei ministri, in quanto il decreto legislativo appare più garantista ed altrettanto agile. Il RELATORE ribadisce che le argomentazioni avanzate non inficiano la bontà della scelta compiuta con il disegno di legge.

L'emendamento 6.5 è quindi respinto. Sono approvati gli emendamenti 6.100 e 6.8. Rimane assorbito l'emendamento 6.7 ed è dichiarato decaduto l'emendamento 6.6. All'emendamento 6.10, il senatore MARCHETTI sollecita un chiarimento sulla formulazione della norma. Il senatore SPERONI, nell'annunciare il suo voto contrario, in quanto la consultazione dovrebbe essere estesa ad altre rappresentanze di catego-

ria, suggerisce di sostituire la parola «confederazioni» con l'altra «organizzazioni». Il ministro BASSANINI esprime il timore di determinare un eccessivo ampliamento del novero dei soggetti da consultare. Intervengono quindi il RELATORE, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il senatore PARDINI e nuovamente il MINISTRO, il quale assicura che il Governo non mancherà di svolgere consultazioni a largo raggio, ma è inopportuno prevedere un obbligo di legge in tal senso. Il senatore FISICHELLA teme che queste consultazioni possano occasionare rilevanti difficoltà all'attuazione del processo di riforma. Anche la senatrice FUMAGALLI CARULLI nota come la consultazione delle organizzazioni sindacali costituisca un elemento di complicazione nel procedimento. Si esprime quindi in senso contrario all'emendamento 6.10. Favorevole è invece la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, la quale reputa opportuna la consultazione delle rappresentanze sindacali, idonea a propiziare una buona riuscita dell'operazione.

Il senatore MARCHETTI propone quindi una riformulazione dell'emendamento 6.10 (6.200), secondo un tenore che assicura la necessaria discrezionalità al Governo. L'emendamento stesso è comunque respinto. È invece accolto l'emendamento 6.10, come riformulato dal senatore Speroni.

Sull'emendamento 6.1 il parere del RELATORE è contrario. Il senatore LUBRANO DI RICCO chiede l'accantonamento dell'emendamento stesso e il rinvio del suo esame all'articolo 10. Motiva quindi la propria iniziativa con il timore di una possibile violazione della riserva di legge prevista dall'articolo 95 della Costituzione. Il PRESIDENTE esprime perplessità per la proposta di carattere procedurale appena indicata, mentre esclude ogni dubbio di costituzionalità. Anche il ministro BASSANINI sostiene che la riserva di legge è certamente rispettata dal disegno di legge, ma si impegna a verificare in sede governativa la praticabilità di un'opzione in favore dei decreti legislativi, da adottare comunque nei termini prescritti dall'articolo 3, in accoglimento di un'istanza espressa da alcuni settori dell'opposizione. Prende atto la senatrice FUMAGALLI CARULLI.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sollecita un chiarimento sul rapporto che si dovrebbe determinare tra i decreti legislativi e questi atti di attuazione, anch'essi di natura legislativa. Il RELATORE illustra le possibili conseguenze derivanti da un eventuale ripensamento delle fonti di attuazione della riforma. Il senatore PELLEGRINO pone in evidenza la necessità di una fase non eliminabile di provvedimenti concreti a carattere amministrativo. Il MINISTRO aggiunge ancora che le varie operazioni richiedono comunque una pluralità di fasi successive.

Sono di conseguenza ritirati gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.9. Il ministro BASSANINI illustra quindi l'emendamento 6.300, il quale è approvato. È quindi posto in votazione, ed approvato, l'emendamento 6.4 in un testo modificato. È quindi approvato l'articolo 6 nel testo così modificato.

Riguardo agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 il MINISTRO ed il RELATORE si dichiarano favorevoli alla prima disposizione, contrari all'altra. Il senatore GUERZONI manifesta le proprie riserve circa la sottoposizione al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali degli atti di indirizzo formulati dal Governo. Il MINISTRO suggerisce di abbreviare a 30 giorni il termine previsto al comma 2 dell'emendamento 6.0.1. Condivide il contenuto della disposizione il senatore PINGGERA, ritenendo che la procedura prevista garantisca l'effettivo raggiungimento di un'intesa. Tale istituto raccoglie il favore anche della senatrice FUMAGALLI CARULLI, per quanto ritiene che esso giuridicamente si presti a qualche dubbio. Si dichiara poi disponibile a prevedere un termine di 90 giorni e a collocare il parere parlamentare nella prima parte dell'emendamento. Nella successiva discussione intervengono il RELATORE, il senatore PARDINI e la senatrice PASQUALI, la quale raccomanda di incrementare la rilevanza della consultazione della regione interessata. Secondo il RELATORE, l'intesa con la regione interessata è sostitutiva di quella con la Conferenza Stato-regioni, se l'atto in questione concerne una sola regione. Il senatore GUERZONI ribadisce la sua opinione contraria alla previsione di un parere parlamentare; presenta a tale proposito il subemendamento 6.0.1/1. Insiste invece la senatrice FUMAGALLI CARULLI, sostenendo che l'intervento della Commissione parlamentare costituisca un elemento di equilibrio.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si pronuncia in senso contrario all'emendamento 6.0.1. Posto in votazione è quindi approvato l'emendamento 6.0.1/1. È altresì accolta l'abbreviazione del termine a 45 giorni, proposta dal senatore PARDINI (6.0.1/2) e quindi l'emendamento 6.0.1 nel testo così modificato. Rimane pertanto assorbito l'emendamento 6.0.2.

All'articolo 7 il MINISTRO ed il RELATORE si esprimono in senso favorevole all'emendamento 7.1, che viene quindi approvato. Rimane quindi assorbito l'emendamento 7.2 e è approvato l'articolo 7 nel testo modificato. Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1124****Art. 2.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- a) soppressione della sede di Roma;
- b) trasferimento di tutti gli uffici e i servizi della direzione generale nella sede di Caserta (Reggia);
- c) soppressione della sede di Bologna;
- d) istituzione della sede di Monza (Villa Reale);
- e) limitazione del numero dei docenti stabili alla esigenza della sola funzione di progettazione della formazione;
- f) attribuzione alla sola Scuola superiore della pubblica amministrazione di tutta l'attività formativa, didattica e di progettazione didattica di carattere non tecnico-specialistica precedentemente svolta dalle scuole di singoli Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da assicurare la compensazione con i risparmi di spesa degli eventuali oneri di realizzazione e la contestualità nel trasferimento di funzioni e delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale».

**2.0.1** (Nuovo testo)

ROTELLI

**Art. 3.**

*All'emendamento 3.13, nel comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) individuati gli interventi sostitutivi e le autorità preposte in caso di inerzia o di mancata o ritardata attuazione degli adempimenti previsti da ciascuna legge da parte degli enti locali, al fine di assicurare omogeneità di attuazione della legge in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze territoriali e per la salvaguardia dei diritti dei cittadini».

**3.11** (Nuovo testo)

MAZZUCA POGGIOLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuate tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le aree funzionali da conferire alle Regioni, le funzioni di interesse esclusivamente locale da conferire agli enti locali, i criteri di conseguente attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente, con cadenza di massima annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni;

c) individuate le procedure e gli strumenti di raccordo, anche con modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentono l'azione coordinata delle regioni, degli enti locali, e di questi con le regioni, nonché la presenza e l'intervento, eventualmente unitario, di rappresentanti regionali e locali nelle strutture centrali, necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento con le modalità e nei termini di cui l'articolo 6, comma 3;

e) individuati i principi per il trasferimento del personale statale da applicarsi anche per il trasferimento del personale dalla regione agli enti locali;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici locali d'intesa con la regione, degli uffici regionali».

**3.13**

SPERONI, PREIONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuate tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle Regioni, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente, con cadenza di massima annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni;

c) individuate le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentono l'azione coordinata delle regioni, degli enti locali, e di questi con le regioni, nonché la presenza e l'intervento, eventualmente unitario, di rappresentanti regionali e locali nelle strutture centrali, necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento con le modalità e nei termini di cui l'articolo 6, comma 3;

e) individuati i principi per il trasferimento del personale statale da applicarsi anche per il trasferimento del personale dalla regione agli enti locali;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici locali e, d'intesa con la regione, degli uffici regionali».

**3.13** (Nuovo testo)

SPERONI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) individuati tassativamente, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali e conferite le restanti funzioni alle regioni e agli enti locali, con conseguente attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative».

**3.1**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nell'ambito di ciascuna materia».*

**3.7**

SCHIFANI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «le specifiche aree funzionali da conferire alle regioni e agli enti locali gradualmente con cadenza annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni, nonché, pe ogni area funzionale».*

**3.8**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «tenendo conto, in particolare, dei differenti livelli di produttività, da valutare anche con riferimento alle popolazioni esistenti sui territori come risultanti dall'ultimo censimento».*

**3.6**

SCHIFANI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) individuare le procedure e i modelli di raccordo permanente tra i diversi livelli di Governo, al fine di assicurare che agli enti locali sia garantita piena autonomia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nell'ambito dell'attività di programmazione e organizzazione affidata alle regioni e che le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nelle materie conferite svolgano esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento».

**3.12**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «eventualmente unitario».*

**3.2**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo».*

**3.9**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento».

**3.3**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in quest'ultimo caso promuovendo intese tra le regioni interessate dirette a salvaguardare l'unità di ciascuna regione, l'accessibilità delle comunità locali ai servizi sovraregionali e gli equilibri socio-economici e territoriali consolidati».*

**3.5**

COVIELLO, MICELE, BISCARDI, VALLETTA, CASTELLANI Pierluigi, BRIENZA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque soppresse le prefetture».*

**3.10**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:*

«c-bis) stabiliti i criteri per i conseguenti reinquadramenti del personale».

**3.4**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:*

«c-bis) individuati gli interventi sostitutivi e le autorità preposte in caso di inerzia o di mancata o ritardata attuazione degli adempimenti previsti da ciascuna legge da parte degli enti locali, al fine di garantire il raccordo tra le varie regioni e di assicurare omogeneità di attuazione della legge in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze territoriali e per la salvaguardia dei diritti dei cittadini».

**3.11**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con trasferimento delle funzioni che non richiedono l'esercizio unitario in sede nazionale;

b) il principio dell'adeguatezza, con previsione delle innovazioni organizzative e funzionali che si renderanno necessarie in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture centrali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione;

c) il principio di omogeneità e completezza, con l'attribuzione di tutte le funzioni ed i compiti omogenei;

d) il principio di leale collaborazione nella disciplina dei rapporti tra Stato e regioni inerenti all'esercizio delle rispettive funzioni».

**3.0.1**

SPERONI, PREIONI

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Le Regioni, con leggi, che individuano i criteri di assegnazione delle funzioni, e con successivi provvedimenti in conformità ai singoli

ordinamenti regionali, conferiscono alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Al conferimento delle funzioni le Regioni provvedono sentite le rappresentanze degli Enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle Autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

3. Le leggi regionali si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con attribuzione, ove possibile, delle funzioni alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati;

b) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto dalla responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

c) il principio di omogeneità, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

d) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

e) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

f) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. I principi indicati al comma 3 valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto agli statuti e relative norme di attuazione.».

**4.15**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) distribuzione delle funzioni e dei compiti tra regioni ed enti locali secondo i seguenti principi:».

**4.5**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dei settori e».*

**4.12**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, lettera a), n. 1), sopprimere le parole da: «con l'eliminazione» fino a: «alla autonomia privata e» e le parole: «ove possibile».*

**4.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera a), n. 1) dopo la parola: «privata» inserire le seguenti: «di associazioni o persone giuridiche di diritto privato».*

**4.9**

SCHIFANI

*Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo le parole: «autonoma privata» inserire le seguenti: «, in quanto non sono di rilevante interesse pubblico,».*

**4.17**

DE LUCA Michele

*Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo le parole: «autonoma privata» inserire le seguenti: «, in base ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)».*

**4.18**

DE LUCA Michele

*Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole da: «e con attribuzione» fino alla fine del medesimo n. 1) con le seguenti: «e con attribuzione allo Stato, nelle materie non riservate alla sua competenza esclusiva, di funzioni e compiti amministrativi, di cui all'articolo 1, comma 2, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi perseguiti non possono essere sufficientemente realizzati da regioni ed enti locali oppure se quegli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello nazionale».*

**4.19**

DE LUCA Michele

*Al comma 1, lettera a), n. 1), dopo la parola: «territorialmente» inserire le seguenti: «e funzionalmente».*

**4.7**

ELIA

**4.21** (Identico all'em. 4.7)

BESOSTRI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4.3**

MARCHETTI

**4.11** (Identico all'em. 4.3)

SCHIFANI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «individuazione» aggiungere le seguenti: «sentito il parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**4.10**

SCHIFANI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, in applicazione del principio generale di delegificazione».*

**4.4**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «solo».*

**4.13**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «autonomia» inserire le seguenti: «e responsabilità».*

**4.6**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: «paganone i relativi oneri».*

**4.16**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«e-bis) regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in qualsiasi modo esercitato e in qualunque forma affidati, sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio*

da parte delle regioni o degli enti locali, perseguendo l'obiettivo della progressiva adozione delle regole di mercato, secondo i seguenti principi:

1) prevedere la definizione da parte delle regioni, di concerto con gli enti locali, dei livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e la copertura dei costi dei servizi stessi a carico dei bilanci regionali, prevedendo altresì che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati fra aziende esercenti e/o società concessionarie ed enti locali ed il costo relativo sia a carico dei medesimi enti locali;

2) promozione del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativo, al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a decorrere dal 1 gennaio 2000».

**4.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«e-bis) individuazione dei diritti degli utenti alla snellezza e semplicità delle procedure e degli adempimenti previsti da parte delle amministrazioni locali mediante una carta dei diritti dell'utente dei servizi pubblici;

e-ter) individuazione degli strumenti di tutela dei diritti sanciti dalla carta degli utenti in modo omogeneo e tempestivo in tutto il territorio nazionale, onde assicurare concretamente l'uguaglianza di trattamento di fronte alla pubblica amministrazione dei cittadini, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui vivono».

**4.20**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I principi indicati al comma 1, lettera a), nn. 1, 2, 3 e lettera b), costituiscono norme vincolanti per il Governo nell'attuazione della potestà legislativa prevista dalla presente legge».

**4.14**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e relative norme di attuazione e».

**4.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Il Governo trasmette entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sullo stato di adempimento della tutela dei diritti dei cittadini garantiti dalla Carta dei diritti e sullo stato di attuazione degli adempimenti regionali in riferimento alle funzioni di cui al presente articolo, evidenziando specificamente eventuali ritardi o mancati adempimenti, unitamente ai provvedimenti sostitutivi assunti per garantire l'uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale».

**4.8**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni deliberano le leggi ed i successivi provvedimenti di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali nel termine di un anno, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della stessa legge, dalla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

2. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro i successivi quattro mesi sentita la regione interessata, un decreto legislativo di individuazione delle funzioni degli enti locali, osservando i principi generali desumibili dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della presente legge. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale».

**4.0.1**

SPERONI, PREIONI

**Art. 5.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, unitamente ai pareri di cui al comma 1, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 al fine del parere da parte delle Commissioni competenti per le materie interessate. Le Commissioni rendono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali norme che non ritengono rispondenti alle direttive della delega.

3. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che va espresso nel successivo termine di quindici giorni, decorso il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi».

**5.1**

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 al fine del parere da parte delle Commissioni competenti per le materie interessate. Le Commissioni rendono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali norme che non ritengono rispondenti alle direttive della delega.

2. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che va espresso nel successivo termine di quindici giorni, decorso il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi.

3. È altresì acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali».

**5.2**

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali».

**5.5**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «entro trenta giorni dalla data di trasmissione».*

**5.3**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «parere» inserire le seguenti: «preventivo e vincolante».*

**5.4**

SCHIFANI

**Art. 6.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e alla loro ripartizione tra regioni ed enti locali. Ai conseguenti trasferimenti si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro».

**6.5**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 1» con le altre: «agli articoli 1, 3 e 4».*

**6.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

**6.7**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Al comma 2, dopo la parola: «parere», inserire le seguenti: «preventivo e vincolante».*

**6.6**

SCHIFANI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

**6.8**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sugli schemi è, inoltre, assicurata la consultazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

**6.10**

IL GOVERNO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sugli schemi è, inoltre, assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

**6.10** (Nuovo testo)

SPERONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sugli schemi è, inoltre, assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto pubblico».*

**6.200**

MARCHETTI

*Sopprimere il comma 3.*

**6.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**6.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.3**

LUBRANO DI RICCO

**6.9** (Identico all'em. 6.3)

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Al comma 3, sopprimere, in fine, le parole: «-dipartimento della funzione pubblica».*

**6.300**

IL GOVERNO

*Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati».*

**6.4**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati».*

**6.4** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*All'emendamento 6.0.1, al comma 2, sopprimere le parole: «previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

**6.0.1/1**

GUERZONI

*All'emendamento 6.0.1, al comma 2, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «quarantacinque giorni».*

**6.0.1/2**

PARDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottate previa intesa con la conferenza Stato-regioni o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di 90 giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli stessi atti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali».

**6.0.1**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate sono adottate previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la singola Regione interessata».

**6.0.2**

SPERONI, PREIONI

**Art. 7.**

*Al comma 1, dopo la parola: «correttive» inserire le parole: «e integrative»; sostituire la parola: «sua» con l'altra: «loro».*

**7.1**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, dopo la parola: «correttive» inserire le parole: «e integrative».*

**7.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. A decorrere dall'anno 1997 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei Comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali stessi una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti ivi residenti, secondo le seguenti percentuali: a) trenta per cento alle Regioni; b) otto per cento alle Province; c) dodici per cento ai Comuni. Sono abrogate le norme di finanza locale contrarie alle presenti disposizioni».

**7.0.1**

SPERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a

definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria e vincolante;

2) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e Regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e Regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche».

**7.0.2**

SCHIFANI

**54ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini.*

*La seduta inizia alle ore 21,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore VILLONE si riserva di elaborare un nuovo testo sostitutivo dell'articolo 4, in accordo con il ministro Bassanini, per la seduta di giovedì 17 ottobre, alle ore 15.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

L'emendamento 8.1 viene ritirato dal proponente. Gli emendamenti 8.6, 8.3 e 8.4 (nuovo testo) sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti. L'emendamento 8.2 è ritirato dal senatore LUBRANO DI RICCO, dopo che il relatore VILLONE si è dichiarato contrario. Accolto l'emendamento 8.5 con il parere favorevole del relatore, la Commissione approva l'articolo 8 nel testo così modificato.

Si passa all'articolo 9, procedendo all'esame dell'emendamento 9.100 e del connesso emendamento 2.0.1 (nuovo testo), precedentemente accantonato, relativi alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Posto in votazione, l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo) non risulta accolto, mentre l'emendamento 9.100 viene approvato.

Il relatore VILLONE, quindi, si dichiara contrario all'emendamento 9.2, motivato dal senatore MARCHETTI con una sollecitazione al Governo perchè sia precisata la necessità della prescrizione in questione. Il ministro BASSANINI esclude, nel caso di specie, una autonomia finanziaria in senso pieno, ma la riferisce piuttosto all'esigenza di prevenire

condizionamenti sulla funzionalità della Presidenza del Consiglio, una volta ricondotte le sue funzioni a quelle proprie di direzione e coordinamento politico. Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento, che viene fatto proprio dal senatore LISI e quindi respinto dalla Commissione. Quanto all'emendamento 9.3, fatto proprio dal senatore ANDREOLLI in assenza del proponente, esso suscita gli interventi dei senatori PELLEGRINO e GUERZONI, nonché del relatore VILLONE e del ministro BASSANINI, che infine concordano su un nuovo testo dell'emendamento, presentato dal relatore su indicazioni del senatore PELLEGRINO, da integrare con l'emendamento 1.26 (nuovo testo), già accolto in precedenza, riferendo la modifica che ne risulta all'articolo 9 (9.3 nuovo testo). La Commissione accoglie quest'ultimo emendamento.

Il senatore ARLACCHI, quindi, riferendosi all'articolo 9, comma 1, lettera e), richiama l'attenzione sulla possibilità, da lui auspicata, che il criterio di eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali possa condurre anche all'unificazione delle forze di polizia e delle relative amministrazioni. Il ministro BASSANINI non esclude tale possibilità.

L'emendamento 9.5 è fatto proprio dal senatore LISI in assenza del proponente. Il ministro BASSANINI ritiene che la prima parte dell'emendamento possa essere integrata nell'articolo 8, comma 1, lettera a). Il senatore LISI riformula l'emendamento, limitandolo alla sua prima parte (9.5 nuovo testo). La Commissione accoglie la proposta di modifica, con la riserva di riferirla all'articolo 8, comma 1, lettera a), in sede di coordinamento del testo.

Quanto all'emendamento 9.1, il relatore si dichiara contrario, così come il ministro BASSANINI. Il senatore PINGGERA considera la modifica come un segno di forte decentramento, verso il federalismo. La senatrice PASQUALI dichiara la sua opposizione e obietta che l'emendamento non ha basi costituzionali; in particolare, considera necessario mantenere l'istituto del commissariato del Governo nella provincia di Bolzano, laddove rappresenta una delle poche presenze dello Stato. Il senatore PINGGERA replica che in Valle D'Aosta le funzioni del commissario del Governo sono già attribuite al presidente della regione. Il senatore PELLEGRINO rileva una incompatibilità logica fra la natura delle funzioni e la sede di imputazione che si propone con l'emendamento. Il senatore ROTELLI si dichiara favorevole all'emendamento. Ad avviso del ministro BASSANINI, la questione dovrà essere esaminata dall'istituenda Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, trattandosi di un istituto previsto da norme costituzionali. Il relatore VILLONE ritiene che allo stato non si possa configurare una identificazione permanente tra le funzioni statali di controllo e i soggetti istituzionali non statali, salvo che non si tratti di conferire incarichi occasionali. Concorda il senatore LISI. Il senatore ANDREOLLI conferma la circostanza che nella regione Valle D'Aosta il presidente della regione è anche commissario del Governo, ma ritiene che tale soluzione possa essere estesa esclusivamente in forza di modifiche costituzionali, anche sugli statuti di autonomia speciale. Nel merito, condivide la proposta. Il

ministro BASSANINI precisa che in Valle D'Aosta vi è anche un rappresentante dello Stato. Il senatore BESOSTRI considera contraddittorio attribuire le funzioni statali di controllo ai soggetti autori degli atti da controllare. Il senatore PINGGERA replica che l'emendamento postula l'abolizione dei controlli. L'emendamento 9.1, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 9.7 si pronuncia positivamente il relatore: la proposta di modifica viene quindi accolta dalla Commissione, che successivamente approva l'articolo 9 nel testo modificato.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 10. L'emendamento 10.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente. Su invito del relatore, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 10.2. Quanto all'emendamento 10.5, fatto proprio dal senatore LISI in assenza del proponente, il ministro BASSANINI conferma la validità della corrispondente disposizione del disegno di legge, in ragione del principio di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa.

La senatrice BARBIERI ritiene preferibile una formulazione più sintetica anche della lettera a) in esame. Il relatore VILLONE propone di correggere la formulazione dell'articolo 10, comma 1, capoverso 4-bis, eliminando nell'alea il riferimento al dipartimento della funzione pubblica (emendamento 10.100); considera, quindi, che l'articolo 10 introduce una modifica alla legge n. 400 del 1988, diretta a configurare un modello unitario di regolamentazione organizzativa per i Ministeri. Il ministro BASSANINI non è persuaso dell'opportunità di modificare il testo nel senso proposto dal relatore. Il senatore ROTELLI si dichiara invece favorevole a tale modifica, ma critica la tipologia organizzativa enumerata nella lettera a), che prefigura un modello minimo, a suo parere ridondante. Il senatore PINGGERA sottolinea l'opportunità di configurare alcuni degli incarichi di cui alla lettera a), come quelli del segretario particolare e dell'addetto stampa, come aventi una natura strettamente fiduciaria. Il sottosegretario VIGNERI richiama l'attenzione sull'opportunità di considerare anche gli uffici dei Sottosegretari di Stato. Anche il senatore PARDINI ritiene opportuno un riferimento al rapporto fiduciario e dissente dalla limitazione, contenuta nell'emendamento 10.5, relativamente agli addetti stampa. Il senatore BESOSTRI considera eccessivamente dettagliate alcune prescrizioni contenute in quest'ultimo emendamento e ricorda che vi sono proposte di abolizione dell'ordine dei giornalisti. Il senatore PELLEGRINO ritiene non sufficientemente chiarita la natura dei regolamenti previsti dal capoverso 4-bis, sia in rapporto agli altri regolamenti considerati nel comma 2 dell'articolo 10, sia soprattutto in relazione alle direttive previste nel comma 3 dello stesso articolo. Secondo il senatore ARLACCHI, l'articolo 10 non è pienamente coerente all'impostazione complessiva del disegno di legge, la cui efficacia è strettamente connessa alla prescrizione di principi generali. Il senatore GUERZONI ricorda che la questione degli uffici alle dirette dipendenze del Ministro è dibattuta da tempo ed esige una soluzione efficace. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che la let-

tera *a*) in esame si riferisce a funzioni già esistenti e regolate da leggi, ritenendo opportuno considerare anche gli uffici di collaborazione con i Sottosegretari di Stato. Il relatore VILLONE conferma che l'articolo 10 si propone di modificare il sistema delle fonti regolamentari di organizzazione dei Ministeri, dopo un'esperienza di proliferazione delle fonti che ha dato luogo a numerosi inconvenienti; ritiene opportuno, pertanto, non considerare tutte le possibili evenienze, ma limitarsi a una disciplina di carattere generale. Ad avviso del senatore ROTELLI la lettera *a*) impropriamente si riferisce agli uffici, mentre dovrebbe indicare i responsabili delle relative funzioni; osserva, inoltre, che le disposizioni si riferiscono inopinatamente anche ai Ministri senza portafoglio, in sostanziale difformità rispetto alla legge n. 400 del 1988, che ha previsto una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri come organizzazione dei servizi comuni anche per tali incarichi di Governo. Il ministro BASSANINI propone una nuova formulazione della lettera *a*) (emendamento 10.200). Il senatore ANDREOLLI condivide l'emendamento 10.100, il senatore LISI riformula l'emendamento 10.5 (10.5 nuovo testo). Viene posto in votazione, e accolto, l'emendamento 10.100, sul quale il ministro BASSANINI si era rimesso alla Commissione. È approvato anche l'emendamento 10.200, risultando così precluso l'emendamento 10.5 (nuovo testo).

Quanto alla lettera *b*) del comma 1, il relatore VILLONE non considera opportuno integrarne il testo secondo le indicazioni contenute nel parere della Commissione istruzione, poichè in tal modo vi sarebbe un improprio riferimento a uno specifico Ministero. Concorda il ministro BASSANINI. Il relatore VILLONE, quindi, comunica l'intenzione di presentare, come proprie proposte emendative, quelle desumibili dal parere della Commissione istruzione relativamente all'articolo 15, comprendendovi anche la disposizione aggiuntiva che riguarda il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e i consigli scolastici territoriali.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 10.8, dopo un chiarimento del ministro BASSANINI sulla compatibilità della verifica dei carichi di lavoro con il vincolo finanziario, reso su sollecitazione della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Quanto all'emendamento 10.4, esso viene sottoscritto anche dal senatore RECCIA e riformulato dal senatore LUBRANO DI RICCO, su invito del relatore VILLONE, prevedendo che il decreto viene comunque emanato, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri parlamentare (10.4 nuovo testo). Il ministro BASSANINI si rimette alla Commissione, che accoglie l'emendamento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 10.3.

Il senatore ROTELLI, quindi, si sofferma sul contenuto del comma 3 dell'articolo 10, che suscita riserve sia quanto alla prescrizione di omogeneità, che può risultare non funzionale all'efficienza amministrativa, sia quanto al rapporto tra le direttive del Presidente del Consiglio e i regolamenti di organizzazione dei Ministeri. Il ministro BASSANINI

considera fondate tali obiezioni e il relatore VILLONE, che parimenti le condivide, presenta l'emendamento 10.300, soppressivo del comma 3.

La Commissione approva l'emendamento, nonchè l'articolo 10 nel testo modificato.

Quanto all'articolo 11, l'emendamento 11.1 viene fatto proprio dal RELATORE e accolto con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO. Gli emendamenti 11.2 e 11.3 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti. L'articolo 11 è approvato con la modifica accolta.

Sull'articolo 12, dichiarato decaduto l'emendamento 12.1, la Commissione si pronuncia per l'approvazione senza modifiche dell'articolo.

L'articolo 12.0.1 è ritirato dal proponente.

Si passa ad esaminare gli emendamenti relativi all'articolo 13. Sull'emendamento 13.2, fatto proprio dal senatore LISI in assenza delle proponenti, il RELATORE e il MINISTRO si dichiarano contrari: posto in votazione, esso non risulta accolto.

Il RELATORE avverte che l'emendamento 13.100, presentato dal Governo, corrisponde al parere pronunciato dalla 7<sup>a</sup> Commissione. La Commissione approva l'emendamento, sostitutivo dell'intero articolo. Ne risulta precluso l'emendamento 13.1.

Il ministro BASSANINI presenta un nuovo testo dell'emendamento 13.0.1, che si riferisce alle organizzazioni sindacali, piuttosto che alle confederazioni. Il senatore ROTELLI considera preferibile l'espressione «associazioni». Il relatore VILLONE ricorda che in altra parte del testo è stato accolto un emendamento analogo, riferito alle «organizzazioni» sindacali. Il senatore LISI, quindi, presenta il subemendamento 13.0.1 (nuovo testo)/1, che viene posto in votazione e respinto. La Commissione accoglie l'emendamento 13.0.1 (nuovo testo).

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

L'emendamento 14.2, fatto proprio dal senatore LISI in assenza dei proponenti, viene posto in votazione e respinto. L'emendamento 14.1 è ritirato dal proponente. Gli emendamenti 14.3, 14.6, 14.4 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

Senza discussione la Commissione accoglie l'emendamento 14.5, approvando successivamente anche l'emendamento 14.100, che corrisponde sostanzialmente al parere reso dalla Commissione pubblica istruzione.

Il ministro BASSANINI, quindi, presenta un emendamento all'allegato al disegno di legge, diretto a sopprimere il punto 2 (14.All.2), mentre il relatore VILLONE presenta un altro emendamento relativo all'allegato.

gato, diretto ad aggiungere un ulteriore procedimento, in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali (14.All.3). I predetti emendamenti sono posti separatamente in votazione, e accolti dalla Commissione, così come l'emendamento 14.All.1, già presentato dal Governo.

Il relatore VILLONE, quindi, si riserva di formulare, in ordine all'articolo 14 e al relativo allegato, ulteriori emendamenti conformi al parere reso dalla Commissione istruzione.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 24.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1124****Art. 8.**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riordinare le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).*

**8.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) riordinare le attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

*Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne la lettera a-bis), sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano».*

**8.6**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**8.3**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

*«d)-bis. riordinare le autorità indipendenti, che svolgono i compiti di cui all'articolo 1, comma 4, in base ai seguenti criteri, ferma la competenza attribuita dalla legge a ciascuna autorità:*

*a) la determinazione dei compiti di regolazione e controllo deve essere realizzata in modo da assicurare la massima efficienza;*

*b) devono essere uniformati i criteri che presiedono la scelta dei componenti e il regime del relativo incarico, sotto i profili della durata, della rinnovabilità, delle garanzie, del trattamento economico, prevedendo in ogni caso che l'incarico abbia carattere esclusivo;*

*c) deve essere garantita autonomia organizzativa e funzionale».*

**8.4** (Nuovo testo)

DE LUCA Michele

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine del parere da parte delle Commissioni competenti per le materie interessate. Le Commissioni rendono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, indicando specificatamente le eventuali norme che non ritengono rispondenti alle direttive della delega.

*2-bis.* Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che va espresso nel successivo termine di quindici giorni, decorso il quale il Governo emana comunque i decreti legislativi».

**8.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, dopo la parola: «correttive» inserire le seguenti: «e integrative».*

**8.5**

IL GOVERNO

## **Art. 9.**

*Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in particolare, riordinare e conferire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione autonomia organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed autonomia finanziaria, nell'ambito di uno stanziamento fissato dalla legge di bilancio, articolandone l'attività e fissando come sua esclusiva finalità istituzionale, da svolgere anche in collaborazione con analoghe istituzioni europee e sotto la direzione didattico-scientifica di un collegio di non oltre cinque esperti, la formazione teorico-pratica dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e il reclutamento selettivo di giovani laureati destinati alla dirigenza, con esclusione dei compiti di ricerca, coordinamento e sovrintendenza in materia di formazione;»*

**9.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e finanziaria».*

**9.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, anche mediante *authorities*, in modo che siano organizzati a livello sovraregionale, e se ne assicuri la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale».

**9.3** COVIELLO, MICELE, BISCARDI, VALLETTA, CASTELLANI Pierluigi, BRIENZA

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standard* dimensionali impongano accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve esser comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione».

**9.3** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) riordino delle piante organiche anche attraverso l'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale del personale assunto nella VII qualifica funzionale con concorsi per i quali la legge prevedeva il requisito della laurea e attraverso l'inquadramento nella IX qualifica funzionale del personale inquadrato nell'VIII qualifica funzionale assunto con concorso per il quale la legge richiedeva il possesso del diploma di specializzazione post-universitaria o proveniente da corsi di reclutamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;».

**9.4**

SCHIFANI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) riordinare, sopprimere e fondere ministeri, nonché amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo, con priorità per i seguenti settori: turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, beni culturali, edilizia residenziale pubblica e formazione professionale;».

**9.5**

SCHIFANI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) riordinare, sopprimere e fondere ministeri, nonché amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;».

**9.5** (Nuovo testo)

LISI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«l-bis) Conferire le funzioni di Commissario del Governo al Presidente della giunta regionale o provinciale».

**9.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«l-bis) realizzare gli eventuali processi di mobilità del personale ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

**9.7**

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«l-bis) riordinare le autorità indipendenti, che svolgono compiti di regolazione e controllo, in modo da assicurarne la massima efficienza; uniformare i criteri che presiedono alla scelta dei componenti e il regime del relativo incarico, sotto il profilo della durata, della rinnovabilità, delle garanzie, del trattamento economico, prevedendo in ogni caso che l'incarico deve avere carattere esclusivo; garantire autonomia organizzativa e finanziaria, nell'ambito di un apposito stanziamento annuale; prevedere un organico adeguato e la possibilità di avvalersi di contratti di collaborazione a tempo determinato».

**9.6**

DE LUCA Michele

## **Art. 10.**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**10.1**

MARCHETTI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Fatta salva la determinazione con legge delle attribuzioni e delle competenze dei Ministeri, l'organizzazione e la disciplina dei loro uffici sono determinate con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazione e integrazioni, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri che seguono:

a) istituzione di uffici del Ministro, in funzione ausiliaria dell'organo di direzione politica, prevedendo in ogni caso l'ufficio di gabinetto, l'ufficio legislativo, la segreteria particolare e l'addetto stampa;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

1-bis. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «i regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1,» con le altre: «I regolamenti di cui al comma 1».*

**10.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, nell'alinea, sopprimere le parole: «dipartimento della funzione pubblica».*

**10.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) istituzione di uffici del Ministro e, ove esistente, del Sottosegretario di Stato, in funzione ausiliaria dell'organo di direzione politica;».

**10.200**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) istituzione di uffici del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione, prevedendo in particolare l'Ufficio giuridico e degli affari istituzionali, l'Ufficio legislativo, la Segreteria particolare, l'Ufficio stampa e la figura dell'addetto stampa, scelto tra soggetti iscritti all'ordine professionale».

**10.5**

SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) istituzione di uffici del Ministro e del Sottosegretario, in funzione ausiliaria dell'organo di direzione politica, prevedendo in ogni caso l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio legislativo, la Segreteria particolare e l'addetto stampa, scelto tra i giornalisti iscritti all'ordine professionale».

**10.5** (Nuovo testo)

LISI

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e previa consultazione con le organizzazioni sindacali e senza maggiori oneri finanziari».

**10.8**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione».

**10.4**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti».

**10.4** (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO, RECCIA

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**10.3**

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 3.*

**10.300**

IL RELATORE

### **Art. 11.**

*Al comma 1, capoverso, lettera a), quarto rigo, sostituire la parola: «organo» con l'altra: «ufficio».*

**11.1**

MARCHETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**11.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di norma».*

**11.3**

SPERONI, PREIONI

### **Art. 12.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*e-bis*) Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un suo delegato, riferisce annualmente al Parlamento circa le risultanze dell'attività di cui alla lettera *e*) ed individua le opportune misure da adottare per una migliore gestione dell'attività dei pubblici uffici».

**12.1**

SPERONI, PREIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 31 maggio 1997».

**12.0.1**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 13.**

*Sopprimere l'articolo.*

**13.2**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 13.**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 11 del presente disegno di legge, favorendo inoltre la mobilità del personale».

**13.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, nel penultimo rigo, sopprimere la lettera: «b».*

**13.1**

MARCHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente Capo, sono sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative».

**13.0.1**

IL GOVERNO

*All'emendamento 13.0.1 (nuovo testo), sostituire le parole: «maggiormente rappresentative», con le parole: «che raggiungano almeno 500 iscritti».*

**13.0.1** (Nuovo testo)/1

LISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente Capo, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

**13.0.1** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

**Art. 14.**

*Sopprimere l'articolo.*

**14.2**

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 14.**

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi indicati nell'allegato 1 e di quei procedimenti che risultino ad essi strettamente connessi o strumentali, anche sotto il profilo di cui al comma 5, lettera *b*).

2. I regolamenti sono emanati, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri (dipartimento della funzione pubblica), di concerto con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza, sentito il parere del Consiglio di Stato e, in sede di prima emanazione, quello delle competenti commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

4. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

*a)* semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le

funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozioni ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelli di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale in sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, ovvero anche di soggetti diversi altrimenti interessati; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

5. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi formulando osservazioni e proponendo suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. I risultati delle verifiche svolte e le misure proposte sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 maggio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e da questa alle Camere».

#### 14.1

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome».*

#### 14.3

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 5».*

**14.6**

SPERONI, PREIONI

*Sopprimere il comma 2.*

**14.4**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione».

**14.5**

IL GOVERNO

*Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In dette materie i relativi provvedimenti sono finalizzati a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandoni degli studi, a determinare una percentuale massima della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa - secondo criteri di equità e di solidarietà - in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguate per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari».*

**14.100**

IL GOVERNO

**Allegato 1 (articolo 14, comma 7)**

*Sopprimere il n. 2).*

**14.All.2**

IL GOVERNO

*Dopo il n. 40, aggiungere il seguente:*

«40-bis. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:  
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238».

**14.All.1**

IL GOVERNO

*Dopo il n. 40, aggiungere il seguente:*

«40-bis. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi  
a determinate attività industriali:

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e  
successive modificazioni».

**14.All.3**

IL RELATORE

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**37ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1246) Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore BUCCIERO, espresso apprezzamento per l'intervento di ieri del collega Fassone, preannuncia la presentazione di emendamenti, anche per contribuire a delineare i contorni della nozione dei «meriti insigni»; altresì reputa opportuno specificare le materie insegnate che legittimano i professori alla nomina, essendo, infatti, a suo dire, troppo generica la dizione «professore in materie giuridiche».

Il senatore CALLEGARO mostra scarso entusiasmo per il provvedimento in titolo, giacchè lo reputa di scarsa praticabilità, specie per gli avvocati.

Il senatore GASPERINI si sofferma sull'estrema difficoltà a configurare in concreto i contenuti della nozione dei «meriti insigni»: pertanto, la valutazione di tali meriti andrebbe rimessa anche ad altri organi – come ad esempio agli Ordini forensi – e non solo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore CENTARO prende spunto dall'opportuno intendimento di dare finalmente attuazione al dettato costituzionale; tuttavia reputa necessario specificare con maggiore precisione alcuni aspetti, come ad

esempio le modalità di individuazione dei meriti insigni che potrebbero essere valutati sulla base delle comparse depositate (per gli avvocati) e degli interventi a convegni scientifici (per i professori), in modo da garantire lo spessore culturale del nominando. Reputa al contempo che siffatta normativa, se approvata, non incontrerà una larga applicazione, giacchè crede che pochi professionisti e pochi docenti saranno disponibili ad abbandonare il foro o la cattedra per svolgere le funzioni in un organo collegiale. Condivide comunque la finalità di fondo del provvedimento, giacchè potrà arricchire di nuove prospettive culturali e di ricche esperienze professionali la Corte di Cassazione.

Il senatore RUSSO invita a prestare particolare attenzione al carattere d'eccezionalità sotteso alla norma costituzionale cui si sta per dare attuazione: concorda quindi con la soluzione prospettata dal governo che fissa il limite quantitativo di tali nomine nell'ordine di un decimo. Manifesta la massima attenzione, poi, al problema posto dal collega Fassone, che aveva sottolineato come la Costituzione contempra espressamente la chiamata all'ufficio di consigliere di Cassazione, ossia accentuando la posizione passiva dell'interessato; pertanto, non sarebbe necessariamente da ipotizzare una preventiva domanda in tal senso da parte del diretto interessato. Auspica infine di coinvolgere nel processo decisionale anche gli Ordini forensi e le facoltà di giurisprudenza.

Il presidente CIRAMI concorda con chi ha sottolineato il carattere attuativo della Costituzione da parte del provvedimento in titolo; reputa estremamente utile il progetto di arricchire di nuove componenti il supremo giudice ordinario.

Lamenta però l'inevitabile genericità della nozione «meriti insigni», quale adottata dal Costituente, ma reputa poco proficuo soffermarsi con eccessiva attenzione su questa nozione, dai contenuti che sarebbero troppo variegati. Auspica poi opportuno prevedere che la nomina scaturisca dall'iniziativa di terzi – come l'Ordine forense e la facoltà universitaria –, e non su richiesta del diretto interessato.

Il senatore BERTONI aderisce allo spirito informatore del provvedimento, pur non nascondendo le difficoltà a configurare in concreto le norme ordinarie di attuazione. Ricorda che il principio di nominabilità in Cassazione di insigni giuristi affonda le radici lontano nel tempo e ritiene che tale principio non ha mai inteso incidere in modo significativo sulla funzionalità della Cassazione –come invece avviene per il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti –, bensì ha inteso manifestare un apprezzamento della comunità dei giuristi per i suoi migliori esponenti e, al contempo, arricchire la qualità di quel supremo organo giurisdizionale. Insiste in particolare sull'incremento del ruolo istituzionale della Cassazione che da tale legge discenderebbe; auspica quindi una sollecita approvazione del provvedimento, che non dovrebbe però indulgere in una enunciazione attraverso la legge di tutte le modalità attuative, bensì riservare ad uno o più atti amministrativi l'enunciazione di molte di queste modalità.

Replica il relatore FOLLIERI, concordando con chi ha sottolineato il carattere precettivo del dettato costituzionale, ritiene di poter sintetiz-

zare che la nozione di «meriti insigni» è stata sufficientemente delineata e reputa così bastevole la configurazione adottata dall'articolo 2, comma 2, che evidenzia i «particolari meriti scientifici» per i professori e «la ricchezza dell'esperienza professionale» per gli avvocati. Si sofferma poi sull'idea di chi ha voluto dare un particolare significato alle parole del Costituente «chiamata all'ufficio di consigliere», per farne discendere la conseguenza che l'avvocato o il professore non può prendere l'iniziativa di chiedere tale nomina. Pur rispettando tale impostazione, reputa preferibile la soluzione adottata dal governo, che prevede l'attivazione da parte del diretto interessato: fare altrimenti esporrebbe a difficoltà pratiche, come ad esempio l'eventuale nomina di persone non interessate alla nomina.

Replica il sottosegretario AYALA evidenziando che l'espressione «meriti insigni» è praticamente immutabile, proprio perchè l'intero progetto discende direttamente dal testo costituzionale. Dichiaro di condividere, ma solo in linea di principio, la fine osservazione di chi ha auspicato la soppressione dell'iniziativa del diretto interessato - e ciò in ragione del fatto che sarebbe esaltato il prestigio del nominando-; tuttavia, ritiene tale soluzione del tutto impraticabile e difende quindi la soluzione proposta dal governo.

Il presidente CIRAMI propone come limite temporale per la presentazione degli emendamenti mercoledì 23 ottobre 1996, alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(1389) Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola

**(1371) BATTAGLIA. Soppressione dell'albo dei procuratori legali**  
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore GRECO propone la discussione congiunta dei due disegni di legge. La Commissione concorda. Dopo aver brevemente descritto il contenuto dei provvedimenti in esame, preannuncia la presentazione di un limitato numero di emendamenti, riguardanti essenzialmente il testo approvato dalla Camera dei deputati. Fa presente che la vecchia distinzione fra avvocati e procuratori risulta ormai superata specialmente dopo l'approvazione della legge n. 399 del 1984 e della recente normativa europea in proposito.

Termina la sua esposizione sottolineando una incongruenza tecnica contenuta nell'articolo 2 che sembra limitare l'iscrizione all'albo degli avvocati a coloro che hanno superato l'esame di Stato solo successivamente alla riforma del 1989 escludendo quindi coloro che l'hanno superato prima del 1989 e che oggi, per vari motivi, non risultano iscritti.

Il senatore BUCCIERO manifesta perplessità in ordine al contenuto dei disegni di legge in discussione perchè i due progetti non sembrano aver distinto fra le funzioni di difensore a quelle di rappresentante: tale possibile confusione potrebbe portare a conseguenze negative in ordine al regime tariffario.

Il senatore BATTAGLIA sottolinea come sia ormai attualissimo l'adeguamento della normativa sugli avvocati e procuratori rispetto a quella che è la situazione di fatto dopo le recenti modifiche normative in sede nazionale e internazionale.

Rinunciano alle repliche il relatore e il Rappresentante del Governo.

La Commissione delibera di assumere come testo base per gli emendamenti il provvedimento n. 1389, approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per gli emendamenti a mercoledì 30 ottobre prossimo, alle ore 15. Concorda la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02ª, 0009ª)

Su richiesta della senatrice SALVATO, la Commissione delibera di prorogare il termine per gli emendamenti sul disegno di legge n. 964 a martedì 22 ottobre, alle ore 17 e il termine per gli emendamenti sui disegni di legge n. 1407 e n. 1409 a venerdì 18 ottobre, alle ore 12.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani 17 ottobre 1996, alle ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 18.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**16ª Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE DELIBERANTE**

**(1340) Deputati OCCHETTO ed altri.** - *Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione e approvazione)

Il presidente MIGONE ricorda la discussione sospesa il 9 ottobre scorso e dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª, 6ª e 10ª Commissione. Dà lettura inoltre del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, precisando che nella prima stesura esso conteneva una restrizione che avrebbe ostacolato la rapida approvazione del testo: essendo stato tolto il riferimento all'articolo 81 della Costituzione potrà valutarsi in questa stessa sede il fondamento del rilievo formulato.

Il senatore SERVELLO rileva che la formulazione del parere appare comunque problematica e si domanda se esista una condizione ostativa sotto l'aspetto tecnico o sotto quello politico, e il senatore PORCARI chiede chiarimenti circa l'esistenza o sotto meno della copertura finanziaria.

Il sottosegretario SERRI coglie l'occasione per esprimere vivo ringraziamento alla sensibilità dimostrata dal Parlamento per questo atto politico che aiuta il processo di pace in Medio Oriente.

Il presidente MIGONE dopo aver fornito i chiarimenti tecnici relativi al parere della 5ª Commissione, pone ai voti separatamente l'articolo 1 e l'articolo 2 che sono approvati all'unanimità. Pone quindi in votazio-

ne il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento: la Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(892) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tramsø il 1° dicembre 1994**

(Esame e rinvio)

Il relatore BOCO presenta il *Memorandum* d'intesa con la Norvegia per le ricerche nell'Artico sottolineando come esso apra interessanti possibilità allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica e permetterà di travasare le esperienze raggiunte dalle istituzioni scientifiche italiane verso i risultati ottenuti nell'Artico. In questa parte del pianeta infatti, si sono aperte notevoli possibilità scientifiche in materia di studio, di tutela dell'ecosistema, e già da tempo il CNR ha preso contatti per localizzare una base. Questo *Memorandum* faciliterà l'ingresso dell'Italia nel Comitato delle scienze dell'Artide destinato ad evolversi in una struttura analoga a quella esistente per l'Antartide. Per quanto riguarda l'onere relativo è precisato che esso graverà sui bilanci degli enti che parteciperanno ai programmi di ricerca quali il CNR, l'ENEA, e l'Istituto nazionale di geofisica; per la definizione dei programmi di ricerca è stato istituito un gruppo di lavoro *ad hoc* le cui spese sono indicate nella relazione tecnica di cui segnala un errore materiale in relazione al percorso aereo considerato nelle spese di viaggio.

Il senatore SERVELLO ravvisa anche in questo testo elementi che inducono a sospettare il pretesto di quelle forme di turismo utilizzate per sporadiche riunioni indicate pretestuosamente come luoghi di collaborazione scientifica: una spesa irrisoria per un incontro di poco tempo si denuncia da sè come priva di fondata serietà. Meglio sarebbe, come già è stato fatto rilevare in casi analoghi, responsabilizzare il personale diplomatico *in loco* e attivare i contatti fra gli stessi istituti interessati.

Il senatore PORCARI sottolinea la sciatteria più volte notata nella redazione della relazione tecnica, come si evince dal *lapsus* dell'indicazione di Bogotà quale destinazione in Norvegia. Più in generale questo denota una tattica che tende a responsabilizzare di tutto il Parlamento, che si trova chiamato ad approvare un testo di legge con annesso bagaglio di spese dettagliate che non si è in grado di valutare nè di verificare tecnicamente: si continua a confondere il ruolo del Parlamento con quello degli organi di controllo contabile. Voterà pertanto tutti questi provvedimenti con la riserva di non voler comprendere nel voto il merito della spesa, rammaricandosi che le norme vigenti obblighino il Parlamento a sottostare a questa situazione.

Il senatore VERTONE concorda con quanto testè lamentato per il mancato rispetto della divisione dei compiti istituzionali, quasi a voler coinvolgere il Parlamento nelle malefatte dell'Amministrazione e nella superficialità della burocrazia. Passando al merito del provvedimento ri-

leva il carattere di dissipazione che esso riveste per un malcelato desiderio di presenzialismo in una zona priva di interesse per l'Italia.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che una serie di critiche si levò a suo tempo per l'esclusione dell'Italia dalle ricerche da quest'area, cosa cui ora si pone rimedio in senso positivo. Sul problema delle relazioni tecniche che accompagnano questo tipo di provvedimenti, come già altre volte suggerito, è opportuno che il Governo si faccia carico di modificare le norme in modo di permettere la copertura di piccole spese direttamente in un capitolo del bilancio del Ministero degli esteri, evitando di svilire il merito e la serietà dei provvedimenti.

Il senatore D'URSO esprime il proprio favore all'approvazione di questo *Memorandum* con la Norvegia rilevando l'opportunità di approfondire accordi tecnici e scientifici per divulgare sistemi di avanguardia colà sperimentati ed applicabili in Italia.

Il senatore CONTE sottolinea l'importanza per la ricerca scientifica italiana a contatto con le caratteristiche sanitarie ed ambientali dell'Artico, valutando positivamente questo tipo di contatti bilaterali volti a sviluppare la trasversalità dell'evoluzione scientifica.

Il presidente MIGONE precisa che i dubbi sollevati e gli auspici per una diversa struttura dell'individuazione delle spese connesse con i trattati internazionali è valido *de iure condendo*, ma allo stato attuale la legge n. 362 del 1988 sulla contabilità dello Stato prevede espressamente che relazioni tecniche dettagliate siano annesse ai disegni di legge. Concorda peraltro pienamente con l'urgenza della soluzione del problema in quanto questo impegno del Parlamento sulle quisquilie ne mortifica il ruolo contribuendo al cattivo funzionamento delle istituzioni.

Il relatore BOCO replicando agli intervenuti precisa di aver verificato che questa spesa di pochi soldi apre di fatto la via ad importantissime possibilità prevedendo la riunione di dieci esperti dell'una e dell'altra parte per definire idee e programmi. Ricorda che la ricerca internazionale nell'Antartide ha apportato enormi sviluppi in campo scientifico con risvolti positivi per tutti i paesi e che pertanto l'Italia può attendersi lo stesso risultato nella zona dell'Artide in quanto si tratta di luoghi unici per svolgere determinati esperimenti.

Il sottosegretario SERRI intende aggiungere che sulla base di questo accordo il CNR sta per aprire una base nelle isole Svalbard e la ricerca potrà evolversi con notevoli potenzialità, affiancandosi a quanto già svolto in Nepal e nell'Antartide. Quanto al problema dell'obbligo di fornire una relazione tecnica al disegno di legge osserva che così come è strutturato il bilancio del Ministero la rigidità dei capitoli non permette un cambio di imputazione delle spese, cosa che si ripercuote negativamente in particolare sulla politica estera che necessita di un seguito rapido all'evolversi degli avvenimenti. Concorda comunque sulla necessità di riforma dell'intero sistema ma sollecita l'approvazione di questi provvedimenti per i quali non vi è altro mezzo di procedere.

Passando alle dichiarazioni di voto, il senatore SERVELLO si dichiara contrario a causa della vaghezza dei requisiti e della episodicità degli incontri del gruppo di lavoro, mentre il senatore CORRAO suggerisce di chiedere al Governo di approfondire questo problema aggiornandosi alla prossima seduta; il senatore VERTONE ritenendo che non vi sia altro da chiarire, annuncia il voto contrario rilevando ancora una volta la mancanza di politica estera italiana definita nei mezzi e negli intenti.

Dopo che il presidente MIGONE ha ricordato la mancata espressione dei prescritti pareri da parte della 1ª e della 5ª Commissione, si conviene di rinviare l'esame del provvedimento.

**(1106) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 dicembre 1956, e loro esecuzione**

(Esame e rinvio)

Il relatore BOCO ricorda che dal dopoguerra la Convenzione sulla protezione delle balene è in vigore con discreto successo per limitare il dramma della sparizione di questa specie di cetacei. In questo ambito la Commissione internazionale per la caccia alle balene di cui l'Italia entrerà a far parte con questa adesione ha svolto una eccellente funzione di protezione della specie, permettendone la cattura limitata da parte degli aborigeni e della caccia giustificata da motivi scientifici esercitata da Norvegia e Giappone. Si sono creati parchi di protezione tra i quali nel 1992 anche il «Santuario mediterraneo dei cetacei» nel Mar ligure e nel Mar di Provenza con l'impegno e la partecipazione dell'Italia. Dopo aver ricordato che la relazione tecnica specifica la ripartizione degli oneri, anche qui modesti, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il senatore PORCARI pur annunciando piena adesione ai problemi che toccano la sensibilità della tutela ambientale, ribadisce quanto già lamentato sull'esiguità degli strumenti finanziari che appaiono validi solo per l'aspetto turistico camuffato dalla nobiltà dell'impegno.

Il senatore BRATINA rileva l'esigenza più generale di presentare un atteggiamento coordinato alle istanze della politica estera, riflettendo sull'insieme dei problemi che vedono la necessità per l'Italia di partecipare e di essere presente alle iniziative internazionali e la conseguente difficoltà di reperire i fondi per questo scopo: per questo il moralismo che si vuole suscitare risulta troppo miope mentre varrebbe la pena di organizzare un dibattito con il Governo per capire in che modo possa attivarsi una procedura diversa e più congrua per questi casi.

Il senatore SERVELLO trova ancor più grave questo provvedimento rispetto al precedente: infatti l'Italia non ha alcun interesse diretto alla materia e si tratta semplicemente di aderire ad una Convenzione

per motivi di presenza: ripete che si può ben fare a meno di inviare presunti esperti utilizzando il personale diplomatico *in loco*.

Il senatore VERTONE si associa a queste considerazioni rilevando che l'esiguità della cifra stanziata ridicolizza le conseguenti iniziative.

Il sottosegretario SERRI ribadendo la mancanza di possibilità di scelta procedurale nell'ambito delle norme esistenti, osserva che le missioni all'estero, per esperienza personale, sono estremamente ridotte all'osso e che comunque affidare agli ambasciatori le questioni scientifiche non appare soluzione adeguata in quanto tutti gli altri paesi inviano sempre tecnici della materia: è comunque sbagliato voler allontanare l'Italia da questi momenti di incontro scientifico a livello internazionale per l'evidente interesse generale che la conoscenza reciproca riveste.

Il relatore BOCO pur nel rispetto delle diverse opinioni espresse osserva come sia necessario imboccare una strada logica per sostenere anche la credibilità di un paese: si tratta di riunioni di scienziati da non ridurre a dei meri fatti organizzativi, e pertanto non sono queste spese che devono essere accusate di sperpero.

Il senatore PORCARI intervenendo per dichiarazione di voto chiarisce che il Gruppo di Alleanza nazionale non intende contestare nè la validità della Convenzione nè l'interesse alla presenza italiana. Il problema è invece l'impressione meschina che scaturisce dalla visione d'insieme del piccolo provvedimento con il piccolo stanziamento, sporadico, marginale. Ricorda per esperienza personale di aver partecipato in epoche di finanza più rigorosa a svariate riunioni internazionali su argomenti di ogni genere con carattere piuttosto organizzativo cui poi seguiva il supporto tecnico. Per questione di principio, per protesta e per attirare l'attenzione del Governo, voterà contro. Anche il senatore VERTONE annuncia il voto contrario.

Dopo che il presidente MIGONE ha ricordato la mancanza di espressione dei prescritti pareri da parte della 1ª e della 5ª Commissione, si conviene di rinviare l'esame del provvedimento.

*La seduta termina alle ore 17.*

**DIFESA (4ª)**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**24ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04ª, 0021º)

Il PRESIDENTE informa che le Commissioni esteri e difesa sono state invitate dal Segretariato generale della NATO e dall'Ambasciatore Jannuzzi, rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio atlantico, a visitare il Quartier Generale dell'Alleanza atlantica a Bruxelles e il Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa presso Mons. La visita avrà luogo il 12, 13 e 14 novembre 1996 e la delegazione della Commissione difesa potrà essere composta da un ristretto numero di parlamentari. Invita quindi i senatori a far pervenire le loro adesioni.

*IN SEDE REFERENTE***(46) BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(223) SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(1249) PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 9 ottobre.

Interviene il senatore DE GUIDI per il quale il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo è la questione più rilevante connessa con la riforma della legge n. 772 del 1972. Occorre infatti considerare che nella coscienza si compiono le scelte tra il giusto e

l'ingiusto e che la responsabilità morale misura l'agire umano. Ne discende che imporre a una persona di andare contro la propria coscienza non è possibile, tanto meno con una legge; l'appartenenza ad un gruppo sociale comporta peraltro obblighi volti al miglioramento e alla salvaguardia della comunità stessa, dei quali uno è senz'altro il dovere di difesa della patria. L'obiezione di coscienza rappresenta un modo diverso ma non per questo meno nobile di adempiere al suddetto obbligo.

Il senatore De Guidi sostiene che vanno senz'altro perseguiti gli abusi e poste in essere regole che impediscano scelte non dettate da motivazioni ideali, ma soltanto dalla convenienza; a questo proposito occorrerebbe prevedere verifiche della sussistenza delle motivazioni che hanno spinto ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza, anche nel corso di svolgimento del servizio civile, e procedere inoltre a controlli preventivi e successivi delle strutture abilitate ad impiegare gli obiettori per evitare eventuali abusi da parte degli enti utilizzatori.

Il senatore PALOMBO chiede al relatore di fornire informazioni in ordine all'entità dei fondi disponibili per la gestione degli obiettori e ai controlli formali e di merito ai quali sono sottoposti gli enti utilizzatori. Chiede inoltre di sapere se e in quale misura l'8 per mille destinato alla Chiesa cattolica viene poi attribuito agli enti che impiegano gli obiettori. Infine sarebbe utile conoscere se esistono strumenti per verificare l'effettiva utilizzazione degli obiettori.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Palombo che, in relazione ad analoghe richieste avanzate dal senatore Pellicini nella seduta precedente, ha già investito il Governo che si appresta a fornire le suddette informazioni.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale, e dà la parola al relatore per la replica.

Il relatore LORETO nel ringraziare gli intervenuti per gli apprezzamenti riservati alla sua relazione, rileva che è stata sua intenzione fornire il maggior numero possibile di informazioni per consentire che il dibattito si articolasse in modo esauriente e ponderato. In effetti la discussione generale ha anticipato tutti i temi che saranno successivamente affrontati in sede di esame degli emendamenti, chiarendo le diverse posizioni riguardo al problema dell'obiezione. Sembra peraltro che sia stato superato quel contrasto ideologico che ha caratterizzato il dibattito nelle passate legislature.

Facendo riferimento a quanto sostenuto dal senatore Manca, ammette che la riforma debba sancire legislativamente il riconoscimento dell'obiezione di coscienza quale diritto soggettivo. Non ritiene peraltro opportuno collegare la nuova disciplina dell'obiezione alla definizione del nuovo modello di difesa, poichè la prima è senz'altro una legge di principi che va tenuta distinta dai temi più squisitamente organizzatori propri del modello di difesa. Sempre riferendosi a quanto sostenuto dal senatore Manca, riconosce che la riforma dell'obiezione di coscienza deve tutelare i diritti dei veri obiettori; egli ritiene che i disegni di legge in titolo rispondano a questa esigenza poichè sono volti a dare risalto a quei valori della libertà di coscienza e dell'impegno sociale che sono al-

trettanto nobili quanto quello della difesa della patria in armi. Nel rilevare che la proposta di riforma non può demotivare il personale in divisa, nè tanto meno intaccare l'immagine delle Forze armate presso l'opinione pubblica, ribadisce che essa piuttosto rappresenta il tentativo di definire una legge di principi che regolamenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo.

Il relatore Loreto prosegue dichiarando di condividere quanto sostenuto da più parti circa l'esigenza di distinguere la riforma dell'obiezione di coscienza dalla istituzione del servizio civile nazionale per non snaturare le motivazioni che spingono i giovani a chiedere l'obiezione di coscienza. Dopo aver svolto alcune preliminari considerazioni sugli emendamenti presentati, rileva che la maggioranza è aperta alle osservazioni che potranno venire dall'opposizione riguardo all'esigenza di non penalizzare coloro che adempiono gli obblighi di leva svolgendo il servizio militare. Del resto il Governo in alcuni disegni di legge collegati alla manovra finanziaria ha già previsto un arricchimento di opportunità che rendano più appetibile la prestazione del servizio militare. Riguardo poi a quanto sostenuto dal senatore Palombo circa il fenomeno di meridionalizzazione della leva, la sua parte politica ha presentato un emendamento volto proprio a garantire una più capillare informazione sull'obiezione di coscienza. Non ritiene poi realistiche le preoccupazioni circa riduzioni drastiche del contingente di leva collegate con l'avvio della riforma dell'obiezione, poichè il Governo avrà senz'altro gli strumenti per garantire l'equilibrato esercizio del suddetto diritto.

In conclusione ribadisce di ritenere soddisfacente nel suo complesso la riforma proposta nei disegni di legge in titolo, pur se non esclude che possa essere migliorata per raggiungere l'obiettivo di rispondere nel modo più esauriente alle diverse sensibilità che sono emerse nel dibattito.

Rispondendo poi brevemente alle richieste di chiarimento del senatore Palombo, afferma che gli enti utilizzatori degli obiettori di coscienza sono già attualmente sottoposti a controlli formali e di merito e che periodicamente l'amministrazione che gestisce il servizio civile sostitutivo procede ad ispezioni presso i suddetti enti.

Il sottosegretario BRUTTI afferma che il Governo ha seguito con attenzione il dibattito e che intende valutare accuratamente le osservazioni emerse, pur ritenendo nel suo complesso soddisfacente la riforma della legge n. 772 proposta nei disegni di legge in titolo. Nel sottolineare l'urgenza di definire finalmente tale attesa riforma, il sottosegretario Brutti si riserva di valutare le proposte emendative, esprimendo fin d'ora apprezzamento per il clima di collaborazione emerso nella discussione generale.

Il PRESIDENTE propone di assumere come testo base della discussione il disegno di legge n. 46.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, in attesa che le Commissioni consultate si esprimano sul testo e sugli emendamenti, invita i presentatori ad illustrare le proposte emendative.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.1 volto a prevedere che i cittadini possono chiedere di prestare servizio civile non soltanto per ragioni di coscienza ma anche per motivazioni di altra natura. L'emendamento prevede inoltre che il servizio civile deve comunque avere rispondenza al dovere costituzionale di difesa della Patria.

Il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 1.4 che è volto a chiarire che la prestazione del servizio civile non è del tutto equiparabile a quella del servizio militare.

Il senatore RUSSO SPENA dopo aver rilevato che gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista e dei Verdi rispondono soltanto all'esigenza di rendere più chiaro un testo che essi sostanzialmente condividono, osserva che l'emendamento 2.1 è volto a consentire che coloro che abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate o nelle Forze dell'ordine possano mutare il loro convincimento e quindi scegliere di prestare il servizio civile sostitutivo. Dà poi per illustrati gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il senatore PALOMBO illustra quindi l'emendamento 2.6 che introduce un'ulteriore causa ostativa all'esercizio del diritto di obiezione di coscienza per garantire che l'obiettole abbia un comportamento sempre coerente alle motivazioni che l'hanno indotto a scegliere il servizio civile.

Il senatore PETRUCCI rileva che con l'emendamento 3.1 si intende impegnare le Regioni in attività di promozione delle finalità e delle modalità di attuazione della riforma dell'obiezione di coscienza.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 4.3 volto a prevedere che coloro che intendono prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di arruolamento. Si prevede inoltre che nella domanda non debbano essere necessariamente espressi i motivi che spingono ad esercitare il diritto di obiezione, mentre va indicata l'insussistenza di cause ostative.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 4.9 con il quale si prevede che la domanda per prestare servizio civile deve essere presentata al competente organo di leva entro trenta giorni dalla data di arruolamento. La norma è volta a consentire all'amministrazione della difesa una razionale pianificazione dell'impiego dei militari di leva.

Dopo che il senatore Palombo ha risposto ad una richiesta di chiarimenti del relatore Loreto, il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 4.4 che consente sia agli obiettori che a coloro che prestano servizio militare di leva di indicare le proprie preferenze in ordine all'area vocazionale e ai settori di impiego. Si prevede inoltre che il Dipartimento degli affari sociali decida in merito all'impiego dell'obiettole di coscienza scegliendo prioritariamente servizi che ab-

biano maggiore attinenza con il dovere della difesa della patria, quali la protezione civile e la difesa dell'ambiente.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 4.10 volto a garantire all'Amministrazione che gestisce gli obiettori la facoltà di assegnarli anche presso enti diversi da quelli richiesti.

Il senatore MANCA illustra l'emendamento 4.1 che consente al Dipartimento degli affari sociali di impiegare l'obiettore in servizi ed enti anche diversi da quelli richiesti.

Il senatore MANFREDI illustra quindi l'emendamento 4.5 che esclude che gli abili e arruolati ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare possano presentare domanda per prestare servizio civile.

Il senatore MANCA illustra l'emendamento 4.2 volto a prevedere che gli abili e arruolati ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare possano presentare domanda per prestare servizio civile entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi; infatti la disposizione prevista nel testo che consente ai giovani che usufruiscono dei benefici del ritardo e del rinvio della leva di presentare domanda per l'obiezione di coscienza in qualunque momento, sembra volta a favorire anche le vocazioni tardive per motivi di convenienza e crea inoltre problemi connessi con la formazione automatizzata dei contingenti di leva.

Il senatore PALOMBO ritira l'emendamento 4.11 e dichiara di sottoscrivere l'emendamento 4.2 del senatore Manca.

Il senatore MANFREDI illustra infine l'emendamento 4.6 volto a prevedere che l'obiettore sia sottoposto ad un *test* psico-attitudinale finalizzato ad accertare l'esistenza delle sue motivazioni. Infatti l'attuale psicologia applicata consente di valutare la veridicità delle convinzioni che spingono i giovani a scegliere il servizio civile; si riserva di presentare una documentazione al riguardo.

Il senatore MANFREDI illustra poi l'emendamento 5.2 che prevede la istituzione di una apposita Commissione per l'esame delle domande di obiezione.

Egli dà poi per illustrato l'emendamento 5.3.

Il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 5.8 che introduce l'impugnabilità dell'ordinanza pretorile di sospensione della reiezione di domanda, evitando in tal modo ingiustificate disomogeneità nel nostro ordinamento processuale.

Dopo che i senatori MANFREDI e DE SANTIS hanno dichiarato di sottoscriverlo, l'emendamento 5.1 viene illustrato dal senatore MANCA il quale osserva che esso prevede la soppressione del comma recante l'assegnazione al Servizio civile degli esuberanti del contingente di leva: tale norma avrebbe infatti effetti di spesa difficilmente quantificabili, ma certamente assai elevati ed è pertanto preferibile rie-

saminare la questione quanto si affronterà nella sua organicità il tema della istituzione del Servizio civile nazionale.

Il senatore RUSSO SPENA e il senatore LORETO danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 5.4 e 5.5, identici all'emendamento 5.1.

Il senatore PALOMBO illustra quindi l'emendamento 5.9 il quale, anche attraverso una puntuale individuazione delle priorità di impiego degli obiettori, garantisce il rispetto di un doveroso principio perequativo tra soldati di leva ed obiettori, evitando che questi possano essere posti in congedo per mancata assegnazione.

Il senatore Palombo illustra poi l'emendamento 6.3 che intende garantire, sotto il profilo economico, quanti sopportano i rischi connessi al servizio armato.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 6.1 che viene sottoscritto dai senatori DE SANTIS e MANCA. Con esso si intende garantire una assoluta parità di condizioni tra servizio civile e civile militare ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Il senatore PALOMBO illustra quindi l'emendamento 6.4 che introduce, per la determinazione dei punteggi nei pubblici concorsi, un elemento di vantaggio in favore dei soldati di leva e degli obiettori impiegati in attività di alto rischio, rispetto ai semplici obiettori.

Il senatore MANFREDI illustra poi l'emendamento 6.2 riguardante l'erogazione dell'assistenza sanitaria agli obiettori da parte del Servizio sanitario nazionale. Si apre a tale riguardo un breve dibattito cui partecipano, oltre al senatore Manfredi, il presidente GUALTIERI e il senatore RUSSO SPENA. Si conviene sulla necessità di approfondire in altra sede la questione, anche alla luce del disegno di legge per il riordino della sanità militare.

Il senatore PELLICINI dà quindi per illustrato l'emendamento 8.9 e il senatore MANFREDI illustra congiuntamente gli emendamenti 8.2 e 10.1, laddove si definisce una precisa scala di priorità per la individuazione degli impieghi in cui utilizzare gli obiettori di coscienza, sancendo tra l'altro che l'assegnazione al Corpo dei vigili del fuoco non necessita del previo consenso degli interessati.

Il senatore PERUZZOTTI illustra a sua volta l'emendamento 8.1 con cui, oltre a prevedere l'impiego degli obiettori, anche a discrezione dell'Amministrazione, nel Corpo dei vigili del fuoco, si prevede la creazione a livello locale di formazioni miste di volontari e di effettivi di vigili del fuoco.

Il senatore MANFREDI illustra poi l'emendamento 8.3 afferente sempre l'ordine di priorità nell'assegnazione degli obiettori.

Il senatore PETRUCCI dà per illustrati gli emendamenti 8.7 e 8.8.

Il senatore MANFREDI illustra poi l'emendamento 8.4 con cui si intende sopprimere, tra i compiti assegnati all' Ufficio per il servizio civile nazionale, quello riguardante la ricerca e la sperimentazione per la difesa civile non armata e non violenta.

Il senatore PELLICINI dà per illustrato l'emendamento 8.10 identico al precedente emendamento.

Il senatore MANFREDI illustra poi l'emendamento 8.5 soppressivo del comma 3 dell'articolo 8, poichè la normativa ivi contenuta risulta assorbita nel suo emendamento 8.2 , precedentemente illustrato.

Il senatore RUSSO SPENA dà per illustrato l'emendamento 8.6, identico al precedente.

Il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 9.12 che intende equiparare il regime dei termini delle assegnazioni degli obiettori a quello dei soldati di leva.

Il senatore MANCA illustra l'emendamento 9.1 anch'esso rivolto ad evitare disparità tra obiettori e soldati di leva nel regime delle assegnazioni.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 9.6 che intende favorire il pieno impiego di quanti sono assegnati al servizio civile.

Il senatore MANCA illustra poi l'emendamento 9.2 rivolto ad ampliare le possibilità di impiego degli obiettori.

Il senatore PELLICINI dà quindi per illustrato l'emendamento 9.13 e il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 9.7 che intende garantire parità di trattamento tra obiettori e soldati di leva per quanto concerne le assegnazioni.

Il senatore PETRUCCI dà poi per illustrato l'emendamento 9.10 e il senatore MANCA dà per illustrato l'emendamento 9.3.

Il senatore PETRUCCI illustra quindi l'emendamento 9.11, conseguente alla proposta di sopprimere il comma 5 dell'articolo 5.

Il senatore MANCA illustra a sua volta l'emendamento 9.4 anch'esso susseguente alla proposta di sopprimere il comma 5 dell'articolo 5.

Il senatore MANFREDI illustra poi l'emendamento 9.8 che prevede possibilità di impiego per gli obiettori in esubero rispetto alla richiesta degli enti convenzionati e per coloro che sono esuberanti rispetto al contingente di leva.

Il senatore PELLICINI illustra quindi l'emendamento 9.14 con cui si vuole prevedere la facoltà, per le competenti autorità amministrative, di utilizzare l'obiettore, in caso di necessità, in attività

di preminente interesse dello Stato e prioritariamente di protezione civile.

Il senatore MANCA illustra poi l'emendamento 9.5 con cui si prevede nell'ambito del Servizio civile un periodo di formazione e di addestramento della durata complessiva di tre mesi e uno di attività operativa di durata pari a quella del servizio militare di leva.

Il senatore PALOMBO dà invece per illustrato l'emendamento 9.15 che stabilisce in due mesi la durata del periodo di formazione e il senatore RUSSO SPENA illustra l'emendamento 9.9 che porta da sei mesi a un anno la durata del prolungamento del servizio civile quando esso è prestato all'estero per partecipare a missioni umanitarie.

Il senatore PELLICINI illustra poi l'emendamento 10.3 riguardante la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile e il senatore RUSSO SPENA dà per illustrato l'emendamento 10.2.

Il senatore MANCA illustra quindi l'emendamento 11.1 che prevede, tra i requisiti richiesti agli enti che intendono concorrere all'attuazione del servizio civile, la disponibilità di idonee strutture per l'alloggio e il vitto degli obiettori. Dà quindi per illustrato l'emendamento 11.2.

Il senatore MANFREDI illustra quindi l'emendamento 13.1 che prevede, in caso di guerra, l'assegnazione degli obiettori di coscienza non al Dipartimento della protezione civile, che è struttura burocratica e non operativa, ma ad Enti e organizzazioni di difesa civile con concreti contenuti operativi.

Il senatore PELLICINI illustra poi congiuntamente gli emendamenti 14.3, 14.4 e 14.5 riguardanti il regime sanzionatorio e il computo delle pene ai fini dell'esonero dagli obblighi di leva.

Il senatore MANFREDI illustra poi l'emendamento 14.1 che prevede l'esonero dagli obblighi di leva solo se la pena espiata ha una durata pari al servizio militare.

Il senatore RUSSO SPENA illustra l'emendamento 14.2 il quale si muove nella linea di garantire quell'evoluzione coscienziale che già altri suoi emendamenti hanno inteso tutelare.

Il senatore MANFREDI dà per illustrato l'emendamento 15.1.

Il senatore DE SANTIS illustra l'emendamento 15.2 che intende introdurre un rigoroso criterio di divieto assoluto, per quanti hanno prestato servizio civile, di detenzione e uso delle armi e di assunzione di incarichi rilevanti nella fabbricazione e commercializzazione delle stesse.

Il senatore PELLICINI dà invece per illustrato l'emendamento 15.4, che porta da cinque a otto anni il periodo di divieto di detenzione di armi e di assunzione di incarichi di rilievo nella loro fabbricazione, e

l'emendamento 15.5 che amplia la fattispecie riguardante l'assunzione di incarichi nelle imprese di fabbricazione e commercializzazione delle armi.

Il senatore DE SANTIS dà quindi per illustrato l'emendamento 15.3 che non consente a quanti hanno prestato servizio civile la partecipazione a concorsi nelle Forze armate e nelle Forze di Polizia, infine il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 16.1 che sanziona con il trasferimento in altra regione la contravvenzione al divieto di cui al primo comma dell'articolo 16.

Il PRESIDENTE dichiara esaurita l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 46, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)

(L014 078, C04ª, 0001ª)

Il senatore PELLICINI riferisce in senso favorevole sulla proposta di nominare l'ammiraglio Rosso nella carica di vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI).

Si passa quindi alla votazione alla quale prendono parte i senatori DE GUIDI, DE SANTIS, GUALTIERI, LORETO, MANFREDI, PALOMBO, PELLICINI, PETRUCCI, ROBOL, RUSSO SPENA, UCCHIELLI e ZILIO, in sostituzione del senatore Agostini.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con undici voti a favore e un astenuto.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 46****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. I cittadini che, per motivi di coscienza o di altra natura desiderano adempiere gli obblighi di leva in modo diverso e autonomo dal servizio militare, possono chiedere di prestare un servizio civile che abbia rispondenza al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei »Principi fondamentali« della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge».

**1.1**

MANFREDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «servizio civile» inserire la seguente: «nazionale».*

**1.2**

AGOSTINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ma come questo rispondente al dovere costituzionale» con le altre: «ma come questo in grado di poter rispondere al dovere costituzionale».*

**1.4**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il servizio civile nazionale gestisce ed organizza sull'intero territorio i contingenti degli obiettori di coscienza, i quali non potranno prestare servizio presso Enti pubblici e privati di qualsiasi natura, fatti salvi i compiti di Protezione civile».*

**1.3**

AGOSTINI

**Art. 2.**

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: «ad eccezione» fino a: «legge 21 febbraio 1990, n. 36».*

**2.4**

AGOSTINI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso a chi è riconosciuto obiettore di coscienza non può essere concessa, per i successivi dieci anni, licenza o autorizzazione concernente armi ed esplosivi».*

**2.5**

AGOSTINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «abbiano presentato domanda» inserire le seguenti: «da meno di due anni».*

**2.1**

RUSSO SPENA, SEMENZATO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di primo grado» con le altre: «passata in giudicato».*

**2.2**

SEMENZATO, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di primo grado» con le altre: «passata in giudicato».*

**2.3**

RUSSO SPENA, SEMENZATO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) partecipino a qualsiasi titolo ad attività esplicitamente dirette alla progettazione, produzione e commercio di armi o sistema d'arma».*

**2.6**

PALOMBO, PELLICINI

### **Art. 3.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le Regioni predisporranno materiali informativi atti ad illustrare le finalità e le modalità di adempimento della presente legge».*

**3.1**

LORETO, PETRUCCI, DE GUIDI, FORCIERI

**Art. 4.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di previsto arruolamento. La domanda deve contenere l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa semprechè la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo».

**4.3**

MANFREDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro trenta giorni dalla data di arruolamento. La domanda è sottoposta alle limitazioni di cui al seguente comma 3 e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione sotto la propria responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione ed accertamento della insussistenza delle cause ostative la chiamata alla leva resta sospesa sempre che la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo».

**4.9**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «trenta giorni».*

**4.7**

AGOSTINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie preferenze in ordine all'area vocazionale e ai settori d'impiego indicati nell'art. 8, comma 2, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. Le stesse agevolazioni sono concesse ai cittadini che prestano il servizio militare di leva. Il Dipartimento degli Affari Sociali - Ufficio del Servizio civile Nazionale decide in merito all'impiego dell'obiettore di coscienza in servizi di utilità pubblica con priorità per quelli che abbiano attinenza con il dovere costituzionale della difesa della Patria, così come indicati nell'articolo 8, comma 2».

**4.4**

MANFREDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può elencare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore di impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato indicando fino a dieci enti e non meno di cinque nell'ambito di una regione prescelta. A tale fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titolo di studi o professionali utili. L'impiego dell'obiettore è disposto comunque a giudizio insindacabile nel dipartimento per gli affari sociali - ufficio del servizio civile nazionale, che potrà prevedere la sua utilizzazione in servizi di utilità pubblica anche presso enti diversi da quelli richiesti, in relazione alle esigenze nazionali».

**4.10**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «ivi compresa» fino a: «regione prescelta».*

**4.8**

AGOSTINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Dipartimento degli Affari sociali - Ufficio del Servizio Civile Nazionale decide in merito all'impiego dell'obiettore di coscienza in servizi di utilità pubblica e secondo le esigenze nazionali».

**4.1**

MANCA

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**4.5**

MANFREDI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento» con le altre: «nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi».*

**4.2**

MANCA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento» con le altre: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di arruolamento ovvero di fino rinvio o ritardo».*

**4.11**

PALOMBO, PELLICINI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'obiettore è sottoposto a test psico-attitudinale finalizzato ad accertarne le motivazioni, l'esistenza di caratteristiche ostative oppure di fattori di rischio psicologico per determinati impieghi».

**4.6**

MANFREDI

## **Art. 5.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Un'apposita commissione, costituita nell'ambito dell'Ufficio per il servizio civile nazionale di cui all'articolo 8, comma 1, della quale fa parte un rappresentante del Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli Uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 e dei risultati dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 4, comma 3-bis, decreta entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola».

**5.2**

MANFREDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «due mesi».*

**5.6**

AGOSTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «due mesi».*

**5.7**

AGOSTINI

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».*

**5.3**

MANFREDI

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».*

**5.8**

PALOMBO, PELLICINI

*Sopprimere il comma 5.*

**5.1**

MANCA

*Sopprimere il comma 5.*

**5.4**

SEMENZATO, RUSSO SPENA

*Sopprimere il comma 5.*

**5.5**

PETRUCCI, LORETO, DE GUIDI, FORCIERI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Coloro che rientrano nell'esubero del contingente di chiamata alla leva non usufruiscono della dispensa dal servizio militare, salvo quanto indicato ai numeri 1), 2), 3) dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 15 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1994, recante approvazione di criteri per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. Essi vengono impiegati secondo una scala di priorità nazionali ed assegnati:

*a)* al servizio civile di controllo e salvaguardia delle coste, da attivare con la creazione di una apposita Direzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

*b)* al servizio civile di controllo e salvaguardia delle aree boschive forestali, dei parchi nazionali e regionali, delle zone protette, da attivare con la creazione di una apposita Direzione presso il Ministero delle risorse agricole ed ambientali;

*c)* ai corpi dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana;

*d)* ai Corpi della polizia municipali e ad Enti ed Istituzioni che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico.

*5-bis.* A tutti questi compiti, salvo quello presso la polizia municipale, possono accedere gli obiettori di coscienza, a domanda. Solo ulteriori residui di esuberanti del contingente di leva possono essere utilizzati secondo le modalità proprie per l'impiego degli obiettori di coscienza.

*5-ter.* Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi decreti legislativi per la disciplina dei servizi di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, secondo principi che perseguano il rispetto di criteri di coordinamento e di non sovrapposizione di competenze.

**5.9**

PALOMBO, PELLICINI

**Art. 6.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva armato. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva in servizio armato, con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio armato eventualmente spettanti a questi ultimi».

**6.3**

PALOMBO, PELLICINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il periodo di servizio civile o di servizio militare è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva».

**6.1**

MANFREDI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il periodo di servizio di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Al periodo di servizio civile effettivamente prestato è attribuito ai predetti fini la metà del punteggio. Gli obiettori di coscienza che hanno operato in missioni umanitarie in condizioni di alto rischio, cioè in aree di guerra e in paesi in via di sviluppo, hanno diritto allo stesso trattamento di chi ha espletato gli obblighi di leva. Nell'assunzione di posti di lavoro pubblici, a parità di punteggio e in quelli privati a parità di condizioni, deve essere data la preferenza a chi ha assolto gli obblighi di leva, fatta salva la equiparazione degli obiettori impiegati, su loro richiesta, in attività di alto rischio».

**6.4**

PALOMBO, PELLICINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'assistenza sanitaria per coloro che prestano servizio civile è assicurata dal servizio sanitario nazionale».

**6.2**

MANFREDI

**Art. 8.**

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) organizzare e gestire la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli prioritariamente a missione umanitarie in zone a rischio, alla salvaguardia delle coste e delle aree boschive e forestali, nonché dei parchi nazionali e regionali e delle zone protette, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 5, all'impiego nel Corpo dei Vigili del Fuoco e in quello della Croce Rossa presso Istituzioni ed Enti che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico, e assegnando, ove necessario, i rimanenti scaglioni agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b)».

**8.9**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli, in ordine di priorità a: Corpi nazionale, regionali e provinciali autonomi dei Vigili del Fuoco; Corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi forestali; Corpi volontari dei Vigili del Fuoco; Enti e Organizzazioni volontarie di protezione civile indicati dal Dipartimento della Protezione civile; Enti e organizzazioni, comprese anche quelle di fatto, di coltivatori diretti, che impieghino gli obiettori in attività di tutela dell'ambiente; Pubbliche Amministrazioni locali; Enti e organizzazioni, pubbliche e private, senza scopo di lucro e aventi finalità di pubblica utilità; Enti e organizzazioni con compiti di cooperazione internazionale allo sviluppo».

**8.2** (Collegato a 10.1)

MANFREDI

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera con le seguenti: «ovvero al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco organizzato a livello locale con formazioni miste di volontari ed effettivi, stabilendo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Interno e il dipartimento degli affari sociali il contingente annuo di obiettori che presteranno servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, una volta accertato che gli stessi siano idonei fisicamente ed abbiano i requisiti psico-attitudinali richiesti dalla legge».*

**8.1**

PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) stipulare convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera a), mantenendo annualmente aggiornati appositi albi presso l'Ufficio per il Servizio civile nazionale e le Regioni, al fine di garantire l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività attinenti, in ordine prioritario, a protezione civile, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;».

**8.3**

MANFREDI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «i distretti militari regionali» con le altre: «l'Ufficio per il servizio civile nazionale e le regioni».*

**8.7**

LORETO, PETRUCCI, UCCHIELLI, DE GUIDI, FORCIERI

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «tramite proprio personale ispettivo» con le altre: «tramite le regioni con loro personale ispettivo».*

**8.8**

LORETO, PETRUCCI, UCCHIELLI, DE GUIDI, FORCIERI

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**8.4**

MANFREDI

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**8.10**

PALOMBO, PELLICINI

*Sopprimere il comma 3.*

**8.5**

MANFREDI

*Sopprimere il comma 3.*

**8.6**

RUSSO SPENA, SEMENZATO

**Art. 9.**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il termine di un anno dalla presentazione della domanda» con le altre: «i termini previsti per l'assegnazione al servizio di leva».*

**9.12**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dalla presentazione della domanda» con le altre: «dall'accoglimento della domanda, agli Enti ed Organizzazioni di cui al successivo articolo 11».*

**9.1**

MANCA

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**9.6**

MANFREDI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli obiettori che risultassero in esubero sono assegnati entro il termine di un anno al Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli obiettori in ritardo di assegnazione sono collocati in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva».*

**9.2**

MANCA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva» con le altre: «è assegnato al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».*

**9.13**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire» con le altre: «L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile, così come del militare al servizio di leva, deve avvenire».*

**9.7**

MANFREDI

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito della regione di residenza» inserire le seguenti: «o di quella indicata nella domanda».*

**9.10** PETRUCCI, LORETO, UCCHIELLI, DE GUIDI, FORCIERI

*Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2».*

**9.3** MANCA

*Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**9.11** PETRUCCI, LORETO, UCCHIELLI, DE GUIDI, FORCIERI

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**9.4** MANCA

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli obiettori in esubero rispetto alle richieste degli Enti convenzionati e coloro che sono esuberanti al contingente di leva sono assegnati d'autorità anch'essi a Enti o organizzazioni di volontariato aventi finalità di protezione civile o di difesa dell'ambiente, secondo programmi concordati annualmente con il Ministro della Difesa, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni».*

**9.8** MANFREDI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È comunque facoltà delle competenti autorità amministrative di utilizzare, in caso di necessità e per la durata della stessa, gli obiettori di coscienza in attività di preminente interesse dello Stato e prioritariamente di protezione civile, adeguate alle capacità dei singoli soggetti. Tal caso, laddove non diversamente disposto dalla suddetta autorità, viene mantenuto il supporto logistico predisposto per i singoli obiettori».*

**9.14** PALOMBO, PELLICINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione e di addestramento della durata complessiva di tre mesi e uno di attività operativa di durata pari a quella del servizio militare di leva. I corsi di formazione ed addestramento sono svolti presso le stesse Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni ove sarà prestato il servizio civile».

**9.5** MANCA

*Al comma 4, dopo le parole: «e comprende un periodo di formazione» inserire le seguenti: «di due mesi».*

**9.15**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».*

**9.9**

RUSSO SPENA, SEMENZATO

**Art. 10.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole e comunitarie, da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un rappresentante del Corpo dei Vigili del fuoco, da un rappresentante del Ministero per i beni culturali, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale».

**10.3**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» inserire le seguenti: «da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato».*

**10.1** (Collegato 8.2)

MANFREDI

*Al comma 3, sostituire le parole: «due delegati di organismi rappresentativi di obiettori» con le altre: «quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori».*

**10.2**

SEMENZATO, RUSSO SPENA

**Art. 11.**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) disponibilità di idonee strutture per l'alloggio degli obiettori e per la somministrazione dei pasti agli stessi».

**11.1**

MANCA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli Enti e le Organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli obiettori in servizio civile vitto ed alloggio. Le relative spese sono rimborsate, secondo le modalità previste dall'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del Dipartimento per gli Affari Sociali, con una quota procapite di ammontare pari a quella prevista per i militari di leva».

**11.2**

MANCA

### **Art. 13.**

*Al comma 4, sostituire le parole: «sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile ed alla Croce Rossa» con le seguenti: «sono assegnati ad enti ed organizzazioni di difesa civile e di protezione civile non armati, secondo una pianificazione che è concordata annualmente con il Ministero della difesa e il Dipartimento della protezione civile».*

**13.1**

MANFREDI

### **Art. 14.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le altre: da uno a due anni».*

**14.3**

PALOMBO, PELLICINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'espiazione della pena, nei casi previsti dai commi precedenti, esonera dalla prestazione del servizio militare di leva o di quello civile, sempre che la durata della pena sia almeno pari alla durata dei predetti servizi o al tempo residuo da trascorrere in servizio di leva o in servizio civile».

**14.4**

PALOMBO, PELLICINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'espiazione della pena per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva, se la pena ha durata pari al servizio di leva».

**14.1**

MANFREDI

*Al comma 6, sostituire la parola: «tranne» con la parola: «anche».*

**14.2**

RUSSO SPENA, SEMENZATO

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «di detenzione è computato» inserire le seguenti: «per metà».*

**14.5**

PALOMBO, PELLICINI

### **Art. 15.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «in ogni caso non superiore ai dodici mesi» con le altre: «in ogni caso non superiori alla durata della leva».*

**15.1**

MANFREDI

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso».*

**15.2**

DE SANTIS

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «, per i cinque anni successivi» con le altre: «per gli otto anni successivi».*

**15.4**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «nonchè assumere» fino alla fine del periodo, con le altre: «nonchè partecipare, a qualsiasi titolo, ad attività esplicitamente dirette alla progettazione, produzione e commercio di armi o sistemi d'arma».*

**15.5**

PALOMBO, PELLICINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi».

**15.3**

DE SANTIS

**Art. 16.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidività, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1».

**16.1**

PALOMBO, PELLICINI

**BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**27ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1401) Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-remoto e proroga della gestione**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario SALES deposita presso la Presidenza una documentazione relativa all'articolo 9 del decreto-legge, nella quale si forniscono i chiarimenti richiesti nel corso della precedente seduta.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore TAROLLI osserva che sarebbe opportuno procedere all'audizione di rappresentanti delle associazioni dei costruttori e delle cooperative che operano nel settore edile, allo scopo di valutare con piena cognizione alcuni aspetti del provvedimento in esame, che presenta profili particolarmente delicati, soprattutto per ciò che concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti nelle opere in questione. Illustra quindi l'emendamento 2.1, volto a sopprimere la norma che consente di affidare alcuni lavori di ricostruzione anche ad imprese artigiane non iscritte nell'Albo dei costruttori. L'emendamento 5.2 prevede poi una diversa modulazione delle percentuali di definizione in via amministrativa delle controversie pendenti. Precisa infine che gli altri emendamenti da lui presentati sono finalizzati alla soppressione o alla modifica di norme del decreto-legge, che

pongono il problema del rispetto delle norme costituzionali in materia di tutela giurisdizionale del cittadino.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 2.2, volto a sopprimere la norma che attribuisce a commissari prefettizi competenze che in precedenza facevano capo ad enti locali.

Il senatore MORO dà per illustrato l'emendamento 2.3, di contenuto identico a quello del 2.2.

Il senatore DE MARTINO Guido illustra l'emendamento 2.4, concernente la realizzazione di interventi per il recupero edilizio del centro storico del comune di Afragola.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 2.5, finalizzato ad anticipare i termini di presentazione al Parlamento dell'apposita relazione governativa. Illustra quindi l'emendamento 3.1 (che circoscrive l'applicazione dell'articolo 3) e il 5.1 (che sostituisce al commissario straordinario una commissione).

Il relatore MORANDO illustra il proprio emendamento 4.1, finalizzato a garantire che non venga superato il tetto di spesa costituito dalla copertura finanziaria del provvedimento, pari a lire 450 miliardi. Precisa inoltre che tale specificazione consentirà di accogliere alcune delle proposte emendative che sono state formulate, assicurando il rispetto dei vincoli di bilancio.

Il senatore GIARETTA fa propri gli emendamenti 5.3, 5.7, 5.10, 6.3 e 6.6.

Il senatore FIGURELLI fa propri gli emendamenti 5.5, 5.8, 6.2, 6.5 e 6.7.

Il senatore CRESCENZIO fa proprio l'emendamento 6.9.

Il senatore MORO dà per illustrato l'emendamento 7.1.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 9.1, finalizzato alla soppressione dell'articolo 9, che introduce nel decreto-legge in esame una materia del tutto estranea, oggetto peraltro di un decreto-legge all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4.

Il senatore MUNGARI si associa alla richiesta formulata dal senatore Tarolli, sottolineando che appare fondamentale apprendere dalle categorie di operatori economici interessati i necessari elementi informativi. Ciò anche alla luce delle difficoltà di valutazione della congruità della copertura finanziaria del provvedimento.

Il PRESIDENTE ritiene che gli approfondimenti richiesti debbano essere svolti senza dar luogo a ritardi nell'approvazione del provvedimento.

Concorda il relatore MORANDO, per il quale la Commissione è già in possesso degli elementi conoscitivi sufficienti ad assumere il proprio orientamento. Si dichiara comunque disponibile ad ogni ulteriore approfondimento. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 2.1. Con riferimento all'emendamento 2.2, pur condividendone lo spirito, dichiara di rimettersi al parere del Governo, che meglio può apprezzare la situazione in cui la norma dovrà essere applicata. Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento 2.3, di contenuto identico. Si rimette alla valutazione del Governo anche per l'emendamento 2.4, che potrebbe dare luogo a richieste emulative da parte di altri comuni, nonché sull'emendamento 2.5.

Il sottosegretario SALES esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, che intende sopprimere una norma di grande utilità per il completamento dei lavori di ricostruzione da parte dei comuni. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3, sottolineando che la norma che si intende sopprimere ha natura meramente facoltativa e che le Commissioni insediate presso i comuni in numerosi casi non hanno la possibilità concreta di funzionare. Sull'emendamento 2.4, il rappresentante del Governo si rimette alle valutazioni della Commissione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 2.5, che prevede un termine troppo breve per la presentazione al Parlamento della relazione governativa.

Il senatore MORO riformula l'emendamento 2.5, fissando il termine al 30 novembre 1997.

Su tale nuova formulazione dell'emendamento 2.5, esprimono parere favorevole sia il relatore che il Governo.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.1, che è respinto.

Sono quindi messi ai voti congiuntamente gli emendamenti 2.2 e 2.3, che risultano respinti.

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti 2.4 e 2.5 (nel testo modificato).

Con il parere contrario del relatore e del Governo viene quindi posto ai voti l'emendamento 3.1, che è respinto.

Con il parere favorevole del Governo, la Commissione accoglie infine l'emendamento 4.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1401****al testo del decreto-legge****Art. 2.**

*Sopprimere il comma 1.*

**2.1**

TAROLLI

*Sopprimere il comma 2.*

**2.2**

RIPAMONTI

*Sopprimere il comma 2.*

**2.3**

MORO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A parziale modifica dell'articolo 22, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341, il comune di Afragola subentra, per quanto concerne l'intervento di recupero edilizio in corso di esecuzione sul proprio territorio, in tutti i rapporti giuridici all'IACP della provincia di Napoli, ottenendo, all'atto del trasferimento, la titolarità degli alloggi da realizzarsi, unitamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire, e procede al completamento ed al collaudo delle operazioni in corso entro il termine previsto».*

**2.4**

DE MARTINO Guido

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «30 giugno 1997».*

**2.5**

MORO

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «30 novembre 1997».*

**2.5** (Nuovo testo)

MORO

### **Art. 3.**

*Al comma 1, sopprimere dalle parole: «dopo le parole» a: «strutture scolastiche».*

**3.1**

MORO

### **Art. 4.**

*Al secondo periodo, dopo le parole: «al relativo onere» aggiungere: «nel limite massimo di 450 miliardi».*

**4.1**

IL RELATORE

### **Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «commissario straordinario» con la seguente: «commissione».*

*Conseguentemente nei commi 2 e 4 apportare le dovute modifiche.*

**5.1**

MORO

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Nel caso di controversie in corso avanti al giudice ordinario o a collegi arbitrali, o di controversie per le quali ancora non sia stato instaurato giudizio, eventuali transazioni saranno comprese tra il 25 per cento ed il 30 per cento delle somme oggetto del contenzioso al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria. Nel determinare entro i suddetti limiti la percentuale da riconoscere all'impresa il Commissario terrà conto della disponibilità di questa ad accettare il pagamento dilazionato della somma, da completarsi comunque entro un anno dall'accettazione della transazione. Il concessionario prenderà in considerazione soltanto le richieste assistite da riserve tempestivamente e regolarmente presentate.*

Nel caso di controversie decise con lodo arbitrale impugnabile a norma di legge o con sentenza non passata in giudicato, la definizione potrà avvenire entro un minimo del 60 per cento e un massimo del 70 per cento anche in questo caso tenendo conto dell'eventuale adesione dell'impresa al pagamento dilazionato della somma, da effettuarsi comunque entro un anno dalla transazione».

**5.2**

TAROLLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:*

«La proposta deve tenere conto delle decisioni giudiziali od arbitrali già intervenute salvo la proposizione di denuncia di frode processuale o in caso di collusione tra le parti processuali e i giudici o arbitri. Le definizioni non possono superare il 20 per cento delle somme oggetto del contenzioso per il quale non sia stato instaurato giudizio od arbitrato, il 40 per cento delle somme oggetto di giudizi o arbitrati radicati anteriormente al 1° luglio 1996 ed il 70 per cento delle somme già riconosciute in sentenza o lodo arbitrale al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria intervenuta. Sono nulle di diritto le proposte di definizione, ancorchè accettate, prive di copertura finanziaria, e delle quali non sia registrato l'impegno sui fondi a disposizione del commissario straordinario».

**5.3**

BESOSTRI

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Eventuali transazioni saranno definite tenendo conto anche dello stato di avanzamento dei procedimenti innanzi al giudice ordinario o ai collegi arbitrali».

**5.4**

TAROLLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La definizione transattiva delle controversie in corso può avvenire a domanda del creditore da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1996».

**5.5**

PASQUINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La definizione transattiva delle controversie in corso può avvenire a domanda del creditore da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1996».

**5.6**

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

*Sopprimere il comma 3.*

**5.7**

BESOSTRI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Non può procedersi alla definizione amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali siano in corso procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 353 e 354 del codice penale».

**5.8**

PASQUINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Non può procedersi alla definizione amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali siano in corso procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 353 e 354 del codice penale».

**5.9**

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Commissario straordinario, su parere dell'avvocatura dello Stato, può con provvedimento motivato sospendere la definizione in via amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali vi sia stato rinvio a giudizio per irregolarità nella esecuzione dei lavori. La sospensione non opera nei confronti delle imprese riunite in associazione temporanea o in consorzio non direttamente coinvolte nei fatti per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio».

**5.10**

BESOSTRI

## **Art. 6.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1996, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 2, sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento».

**6.1**

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1996, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 2, sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento».

**6.2**

PASQUINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per consentire l'istruttoria del contenzioso e l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1997 non possono essere promossi giudizi e arbitrati o procedimenti cautelari ed esecutivi. Tutti i termini sostanziali e processuali relativi a giudizi e ricorsi di cui al precedente periodo sono sospesi».

**6.3**

BESOSTRI

*Sopprimere il comma 2.*

**6.4**

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

*Sopprimere il comma 2.*

**6.5**

PASQUINI

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Salvo quanto previsto al successivo periodo, è sospesa ogni attività processuale innanzi a giudici ordinari amministrativi speciali o arbitrali nello stato del procedimento al 1° luglio 1996 e comunque non può essere data esecuzione ai provvedimenti adottati, che sono privi di ogni effetto nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia i concessionari che alla data del 31 gennaio 1997 non abbiano ricevuto proposte di definizione amministrativa o abbiano respinto tale proposta possono diffidare il commissario a formulare la proposta o a proporre definizione transattiva del giudizio; decorsi 60 giorni dalla notifica della diffida i concessionari possono riassumere o iniziare il giudizio».

«3. Tutte le azioni e procedimenti giudiziali arbitrali possono essere proseguiti o iniziati e decadono tutti gli effetti interruttivi e le sospensioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, se non interviene la nomina del commissario straordinario entro il 31 dicembre 1996, tale giorno compreso».

**6.6**

BESOSTRI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, la preclusione alla definizione amministrativa dura fino all'archiviazione dell'indagine penale ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento».

**6.7**

PASQUINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, la preclusione alla definizione amministrativa dura fino all'archiviazione dell'indagine penale ovvero all'emanazione della sentenza di proscioglimento».

**6.8**

TAROLLI, FUMAGALLI CARULLI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«7. Al fine di risolvere tutte le controversie, alle aziende municipalizzate operanti nell'area dell'hinterland napoletano, le quali, nel periodo del terremoto, non abbiano provveduto al regolare versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori utilizzati, qualunque sia stato il tipo di rapporto contrattuale, per dimenticanze e disfunzioni amministrative, è consentito il riconoscimento ed il corrispettivo versamento dei contributi agli enti previdenziali per tutti i rapporti lavorativi in essere».

**6.9**

MARINO, CARCARINO

## **Art. 7.**

*Sopprimere il comma 3.*

**7.1**

MORO

## **Art. 9.**

*L'articolo 9 è soppresso.*

**9.1**

MORANDO, GIARETTA

*L'articolo 9 è soppresso.*

**9.2**

MORO

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

**«Art. 9.**

1. Nell'ambito del programma di risanamento della Sicilcassa spa, per il personale in esubero è autorizzato il ricorso alla procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223».

**9.3**

MORO

*Al comma 1, dopo le parole: «trattamento pensionistico» inserire le seguenti: «, determinato secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso,».*

**9.4**

MORO

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**27ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1348) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La Presidente THALER AUSSERHOFER dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore ALBERTINI ritira gli emendamenti 1.1 e 1.3 e dà per illustrato l'emendamento 1.7.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 1.2, volto ad incrementare i trasferimenti erariali relativi al fondo ordinario, e l'emendamento 1.10, finalizzato a trasferire agli enti locali il beneficio attualmente goduto dallo Stato per gli interessi maturati sui fondi giacenti presso la Tesoreria unica. Rinuncia ad illustrare i restanti emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore STANISCIA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.8.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 1.9, volto a limitare la operatività del sistema della Tesoreria unica ai trasferimenti erariali.

Il Presidente THALER AUSSERHOFER dichiara inammissibile per estraneità della materia l'emendamento 1.11, dopo un breve intervento del sottosegretario VIGNERI in relazione al contenuto dell'emendamento stesso.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.8 sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario VIGNERI concorda con il parere contrario espresso dal relatore, facendo peraltro presente che l'emendamento 1.8 andrebbe meglio riformulato tecnicamente.

Il senatore STANISCIACCIA accetta di riformulare l'emendamento come proposto dal rappresentante del Governo, illustrando quindi l'emendamento 1.8 (nuova formulazione).

Il senatore PASQUINI, preso atto del parere contrario del relatore, ritira l'emendamento 1.9.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Viene invece accolto l'emendamento 1.8 nella nuova formulazione.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 1.10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 1.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, mentre viene ritirato l'emendamento 1.0.3.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.4, volto a ridefinire le disposizioni relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

Su quest'ultimo emendamento il sottosegretario VIGNERI fa presente che in sede di disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, in discussione alla Camera dei deputati, il Governo ha presentato una proposta di delega per il riordino completo di tutta la materia relativa ai trasferimenti erariali. Invita quindi il presentatore a ritirare tale emendamento, rilevandone l'inopportunità data la concomitante iniziativa governativa sulla stessa materia.

Dopo che il senatore ROSSI ha dichiarato di non condividere l'invito del Governo, intervengono successivamente i senatori PASTORE ed AZZOLLINI a giudizio dei quali la concomitante iniziativa governativa su una materia all'esame della Commissione non costituisce alcun pregiudizio all'esame parlamentare, e non definisce alcun ordine di priorità.

La Presidente THALER AUSSERHOFER dichiara inammissibile l'emendamento 1.0.4, in ragione della estraneità della materia alle norme recate dal decreto-legge: l'emendamento infatti interviene in materia sostanziale sul regime delle disposizioni relative ai trasferimenti erariali agli enti locali, definendone una profonda trasformazione, mentre invece il decreto-legge in esame si limita ad intervenire quantitativamente sui trasferimenti previsti dalla legge per il solo anno 1996.

Il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, ritenendo ormai matura la questione del riutilizzo dei residui dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il sottosegretario VIGNERI fa presente che il Governo potrebbe accogliere una modifica della normativa vigente relativa alla riutilizzazione dei residui dei mutui concessi alla Cassa depositi e prestiti a condizione che l'accorpamento venga effettuato con la possibilità di rinegoziare le condizioni di accensione del mutuo stesso.

Su quest'ultimo aspetto intervengono, criticando la interpretazione del rappresentante del Governo i senatori VENTUCCI, BIASCO, e COSTA.

A giudizio della senatrice SARTORI la rinegoziazione delle condizioni di mutuo vanifica la richiesta avanzata dagli enti locali.

Il sottosegretario VIGNERI si rimette all'orientamento della Commissione sugli emendamenti 1.01 e 1.0.2.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 1.0.1 (al quale aggiungono la propria firma i senatori Ventucci, D'Alì, Pastore, Costa, Azollini e Biasco), di identico contenuto dell'emendamento 1.0.2 del senatore Rossi.

Vengono momentaneamente accantonati gli emendamenti all'articolo 2 e si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che il senatore ALBERTINI ha ritirato l'emendamento 3.1, il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 3.2, volto a consentire la riscossione dei tributi comunali e provinciali mediante versamento diretto o tramite servizio postale alla Tesoreria comunale e provinciale.

Dopo che il senatore BOSELLO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.4, viene dichiarato inammissibile, per estraneità alla materia, l'emendamento 3.3.

Il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 3.5, volto ad obbligare i soggetti che effettuano occupazioni del sottosuolo stradale con cavi condutture ed impianti a presentare agli enti locali le planimetrie relative alla superficie occupata. L'emendamento è finalizzato a consentire una più precisa imputazione della TOSAP nei confronti delle grandi imprese erogatrici di servizi pubblici.

Su tale emendamento si apre un breve dibattito al quale partecipano i senatori BOSELLO, D'ALÌ e SARTORI, la quale fa presente che le disposizioni recate dall'emendamento 3.5 possono essere oggetto di specifica regolamentazione da parte degli enti locali.

Il senatore MONTAGNA illustra l'emendamento 3.6, di contenuto analogo all'emendamento 3.2, volto a consentire ai comuni di provvedere direttamente alla riscossione dei tributi di competenza comunale. Rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 3.8.

Dopo che la senatrice SARTORI ha illustrato l'emendamento 3.7, finalizzato a consentire la immediata rimozione di opere e manufatti che occupino abusivamente spazi ed aree pubbliche, il senatore AZZOLLINI illustra separatamente gli emendamenti 3.9 e 3.10, volti, rispettivamente, ad eliminare un inutile balzello gravante sui lucernai insistenti su aree pubbliche e a dare effetto retroattivo alle delibere consiliari che aboliscono la duplicazione della TOSAP su spazi già gravati da canoni concessori.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.11, la presidente THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 3.12.

Successivamente il senatore CADDEO illustra l'emendamento 3.13, volto a prorogare il termine per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'ICI 1994.

Il relatore BONAVITA invita a ritirare l'emendamento 3.2, in ragione del fatto che la materia è oggetto di una specifica delega al Governo per la semplificazione delle modalità di riscossione.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del sottosegretario VIGNERI, il senatore PASQUINI ritira l'emendamento 3.2.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.8, 3.10 e 3.11; invita i proponenti a ritirare invece gli emendamenti 3.6 e 3.7. Si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 3.9, 3.12 e 3.13.

Accogliendo l'invito del relatore i senatori MONTAGNA e SARTORI ritirano gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.4, 3.5, 3.11 e 3.12. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10, a condizione quest'ultimo che sia riformulato, prevedendo comunque che non si fa luogo a rimborso per le somme percepite prima del 1993. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 3.13.

Posti separatamente ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Vengono invece accolti gli emendamenti 3.9 e 3.10, quest'ultimo nel testo riformulato.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 3.11 e 3.12, mentre accoglie l'emendamento 3.13.

Si passa quindi ad esaminare un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Dopo che il senatore STANISCIA ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.0.1, il relatore BONAVIDA e il sottosegretario VIGNERI esprimono il parere contrario su tale emendamento, che viene pertanto ritirato dal presentatore.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 2.1, finalizzato ad escludere la responsabilità degli amministratori comunali per i maggiori oneri derivanti dagli espropri precedentemente effettuati. Su quest'ultimo emendamento intervengono il relatore BONAVIDA e il sottosegretario VIGNERI, facendo presente che la materia viene affrontata dal decreto-legge sulla Corte dei conti attualmente all'esame del Parlamento. Prendendo atto di questa dichiarazione il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 2.1.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 2.2, volto a consentire il riconoscimento dei debiti fuori bilancio contratti per il pagamento di prestazioni e servizi essenziali, a condizione che tale riconoscimento sia accompagnato da una relazione dei funzionari responsabili e che la deliberazione consiliare sia adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il relatore BONAVIDA si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario VIGNERI esprime parere contrario, facendo rilevare la necessità che sulla delicata questione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio si adottino disposizioni che consentano comunque di controllare effettivamente le spese degli enti locali. Preso atto della dichiarazione del Governo il relatore BONAVIDA invita il senatore Staniscia a ritirare l'emendamento 2.2.

Il presentatore insiste per la votazione e l'emendamento 2.2 viene quindi respinto.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

Il senatore STANISCIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il senatore ROSSI illustra gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, finalizzati a rivedere la materia della indennità di carica per gli assessori, nonché i requisiti per la nomina degli assessori negli enti locali.

Il relatore BONAVITA invita il presentatore a ritirare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, rilevando che in materia di donazione e lasciti agli enti locali l'articolo 16 del disegno di legge n. 1034 già dispone l'abrogazione della legge n. 218 del 1896, mentre esprime parere contrario sugli altri due emendamenti.

Dopo che il sottosegretario VIGNERI ha espresso un parere analogo a quello del relatore, il senatore STANISCIÀ ritira gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

La presidente THALER AUSSERHOFER, ancorchè già illustrati, dichiara inammissibili gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 per estraneità alla materia.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice SARTORI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1, sul quale il relatore si rimette al Governo ed il sottosegretario VIGNERI esprime parere favorevole.

Posto ai voti viene quindi accolto tale emendamento.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 4.2, volto a meglio specificare la applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni nei confronti di alcune attività agricole.

Il relatore BONAVITA invita i presentatori a ritirare l'emendamento ed a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario rilevando la perdita di gettito derivante dalla eventuale applicazione delle disposizioni in esame.

Il senatore PASQUINI ritira l'emendamento 4.2 che viene fatto proprio dal senatore D'ALÌ, unitamente ai senatori BOSELLO, BIASCO, COLLINO ed AZZOLLINI.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 4.2.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, a giudizio della quale la approvazione di emendamenti sui quali la 5ª Commissione permanente aveva espresso parere contrario potrebbe pregiudicare l'iter parlamentare del provvedimento in esame.

Su tale intervento del rappresentante del Governo si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori D'ALÌ, AZZOLLINI e STANI-

SCIA che dichiarano di non concordare con le osservazioni del Sottosegretario.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 6.1, volto a consentire la esecutività del bilancio di previsione provvisorio, ancorchè non definitivamente approvato dal Comitato regionale di controllo. Illustra inoltre l'emendamento 6.5, volto a non pregiudicare la richiesta di mutuo presso la Cassa depositi e prestiti per quegli enti locali che avevano presentato la domanda entro il termine del 30 giugno 1996 - successivamente prorogato. Rinuncia quindi ad illustrare i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Dopo che il senatore ALBERTINI ha rinunciato ad illustrare i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 6, il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 6.7, finalizzato sostanzialmente ad abolire le disposizioni del sistema di Tesoreria unica per le provincie, i comuni e le comunità montane.

La senatrice SARTORI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.10 e 6.8, al quale ultimo aveva aggiunto precedentemente la propria firma.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.9, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.8 e 6.10.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, la quale preliminarmente fa presente che il Governo ha ben presente la problematica del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, che non può non essere correlata con l'approvazione della manovra di bilancio. Se quindi, da un lato, logica vorrebbe che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione fosse definito in modo tale che i comuni possano essere pienamente informati delle decisioni del Governo sugli stanziamenti a favore degli enti locali, ragioni di opportunità legislativa consigliano di non superare il termine del 31 dicembre. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 6.8, 6.11, 6.9 e 6.10.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 6.1.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 6.2. Accetta poi di ritirare l'emendamento 6.3, aggiungendo la propria firma all'emendamento 6.10, non senza sottolineare che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali deve necessariamente essere ricordato con le decisioni del Governo in merito ai trasferimenti agli enti locali.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 6.4.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 6.5 e 6.6.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore AZZOLLINI rileva come il Governo abbia assunto una posizione contraddittoria sulla questione della tesoreria unica: invita quindi la Commissione ad approvare l'emendamento 6.7.

Posto ai voti viene quindi accolto l'emendamento 6.7.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 6.8 fatto propria dalla senatrice SARTORI, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 6.9 e 6.11.

Viene altresì accolto l'emendamento 6.10.

In sede di esame degli emendamenti volti ad aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 6, dopo la illustrazione da parte del senatore ROSSI dell'emendamento 6.0.1, finalizzato a prorogare i termini per la pubblicazione dei bandi delle gare di appalto, esprimono parere contrario su tale emendamento il relatore e il rappresentante del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 6.0.1 viene respinto.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore BOSELLO, illustrando l'emendamento 7.1, critica aspramente la previsione di disciplinare con legge la ripartizione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia; ritiene infatti che il Parlamento dovrebbe ormai procedere ad una complessiva delegificazione per incominciare a porre ordine nella confusa ed intricata giungla normativa italiana.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGNERI, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 7.1. Con il parere favorevole del rappresentante del Governo vengono invece accolti gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 7.0.1, volto a consentire la ricontrattazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGNERI la Commissione accoglie tale emendamento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che il senatore ALBERTINI ha ritirato l'emendamento 9.1, il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 9.2, che peraltro ritira dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, sui quali il RELATORE ed il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore D'ALÌ, preso atto del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'articolo 15 del decreto-legge, illustra l'emendamento 15.1 volto a sopprimere tale articolo. Aggiungono la propria firma a tale emendamento i senatori Rossi e Pedrizzi.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, la commissione respinge l'emendamento 15.1.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore MARINI illustra gli emendamenti 16.1 e 16.2 volti, rispettivamente il primo, a consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario per coprire il *deficit* di bilancio ed il secondo, a meglio specificare le modalità per la fruizione da parte degli enti locali in dissesto del contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità.

Il relatore BONAVITA invita il senatore Marini a ritirare gli emendamenti, sui quali il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare l'emendamento 16.3, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE ed il sottosegretario VIGEVANI. Posto ai voti tale emendamento viene respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Si danno per illustrati gli emendamenti 17.1 e 17.2, sui quali il RELATORE ed il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario. Tali emendamenti vengono poi respinti, con separate votazioni.

A maggioranza, si dà infine mandato al relatore Bonavita di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1348, di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.*

Il PRESIDENTE avverte che le due sedute già convocate per domani giovedì 17 ottobre, alle ore 9 e alle ore 15,30, non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1348****Art. 1.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1,288» con le parole: «3,5» e le parole: «220.400» con le parole: «599.000».*

**1.1**

ALBERTINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni» con le seguenti: «nella misura percentuale del 2,1646 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 370.400 milioni».*

*Conseguentemente: all'articolo 11 sostituire la cifra «400.000 milioni» con l'altra «550.000 milioni».*

**1.2**

ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1,288» con le parole: «2,576 per cento» e le parole: «220.400» con le parole: «440.800».*

**1.3**

ALBERTINI

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e».*

**1.4**

ROSSI

*Sopprimere il comma 4.*

**1.5**

ROSSI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il 50 per cento del contributo annuale di lire 56.650 milioni per il triennio 1996-1998 di cui al capitolo 1610 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, viene ripartito tra le otto province istituite con la legge 8 giugno 1990, n. 142 in proporzione alla popolazione. Il restante 50 per cento viene ripartito in proporzione all'estensione territoriale di ciascuna provincia».

**1.6**

ROSSI

*Al comma 5 primo periodo sostituire le parole: «al 40 per cento della detrazione» con le parole: «all'intera detrazione».*

**1.7**

ALBERTINI

*Al comma 12 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la concessione di contributi straordinari conseguenti alla fusione e alla unione di comuni, di cui agli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito per l'anno 1996 un fondo di lire 3.000 milioni».*

**1.8**

STANISCIA, GAMBINI, MONTAGNA, SARTORI, CADDEO

*Il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «È istituito un fondo, dotato per l'anno 1996 di lire 3.000 milioni, per la concessione di contributi straordinari erariali conseguenti alla fusione di comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'unione di comuni di cui all'articolo 26 della medesima legge».*

**1.8** (Nuova formulazione)

STANISCIA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni in materia di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, si applicano per quanto riguarda gli enti locali limitatamente ai contributi, ai trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato».

**1.9**

PASQUINI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Qualora il tasso medio annuo pagato per interessi passivi sul debito pubblico risulti inferiore al tasso medio dell'anno precedente, agli enti locali verrà trasferito l'importo risparmiato per interessi passivi, calcolato sull'importo medio annuo del deposito degli enti locali presso la tesoreria unica».

**1.10**

ROSSI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le regioni, gli Enti locali e gli Enti pubblici di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 65, primo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153 hanno diritto di prelazione sui beni immobili di cui all'articolo 2 del decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. A tal fine, i consorzi di banche, le società e gli altri operatori economici specializzati nel settore aventi il compito di individuare i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica e di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, sono tenuti a notificare agli enti pubblici di previdenza e assistenza predetti nonché alle Regioni e agli Enti locali, nel cui territorio siano ubicati i beni, la determinazione del valore dei beni al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sei mesi dalla notificazione. In conseguenza della notificazione gli enti pubblici di previdenza e assistenza hanno diritto di riscattare la quota dell'acquirente e di ogni successivo avente causa».

**1.11**

ALBERTINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Devoluzione dei residui dei mutui concessi  
dalla Cassa Depositi e Prestiti)*

1. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia di lavori, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1992, per essere devoluti alla realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale».

**1.0.1**

SARTORI, STANISCIÀ, MONTAGNA, PASQUINI, VENTUCCI, D'ALÌ,  
COSTA, AZZOLLINI, BIASCO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Devoluzione dei residui mutui concessi  
dalla Cassa Depositi e Prestiti)*

1. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia di lavori, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1992, per essere devoluti per la realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del citato decreto ministeriale».

**1.0.2**

ROSSI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di tesoreria unica)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette a superare il sistema di Tesoreria Unica relativamente agli enti locali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire, a partire dal 1° gennaio 1997, agli enti locali l'autonomia gestionale della Tesoreria Unica relativamente alle entrate proprie costituite da introiti tributari ed extra tributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanon, indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato;

b) armonizzare i due sistemi di tesoreria, con l'obiettivo di garantire una connessione funzionale».

**1.0.3**

STANISZIA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Trasferimenti erariali agli enti locali)*

1. A partire dal 1997 il fondo ordinario, il fondo consolidato, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono soppressi.

2. A decorrere dal 1997 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle province, dei comuni e delle comunità montane con il fondo unico per i trasferimenti correnti agli enti locali che è costituito dal complesso delle dotazioni del fondo ordinario, del fondo consolidato e del fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

3. Il fondo unico per i trasferimenti correnti agli enti locali è quantificato annualmente in occasione della legge finanziaria, con specifica indicazione dell'ammontare globale spettante alle province, ai comuni ed alle comunità montane.

4. I contributi erariali spettanti ai comuni ed alle province, a valere sul fondo unico per i trasferimenti agli enti locali, sono ripartiti, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, con parametri obiettivi secondo il sistema di riparto di cui all'articolo 37 comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni coll'eliminazione dagli stessi del parametro relativo alle condizioni di degrado.

5. I contributi erariali spettanti alle comunità montane, a valere sul fondo unico per i trasferimenti agli enti locali, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'articolo 36 lettera c) del decreto legislativo 504 del 1992 e successive modificazioni;

6. A partire dal 1997 è istituito il fondo di solidarietà agli enti locali versanti in condizioni di degrado, che è quantificato annualmente in occasione della legge finanziaria, con specifica indicazione dell'ammontare globale spettante alle province ed ai comuni, e ripartito in base al determinante relativo al parametro obiettivo delle condizioni di degrado di cui all'articolo 37 comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

7. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 1996, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province italiane (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCHEM), viene effettuata la revisione, a valere dall'esercizio 1997, dei parametri obiettivi di cui all'articolo 37 comma 2 del decreto legislativo 504 del 1992 e successive modificazioni;

8. A partire dal 1997 il Fondo nazionale speciale per gli investimenti di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 è soppresso;

9. A partire dal 1997 il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsto dal decreto legislativo n. 504 del 1992 è incrementato dai proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 e successive modificazioni al netto della parte assegnata agli enti locali delle province di Como e di Lecco e ripartito secondo le modalità di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni».

**1.0.4**

ROSSI, CASTELLI

## **Art. 2.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 6, dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, così come sostituito dal comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aggiungere infine le seguenti parole: "per i quali inoltre non è imputabile alcuna responsabilità agli amministratori comunali"».

**2.1**

ALBERTINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“f) prestazioni e servizi essenziali effettivamente goduti, a condizione che vi sia una relazione motivata dei funzionari responsabili e che

la deliberazione consiliare sia adottata a maggioranza dei componenti del consiglio"».

**2.2**

STANISCIA, SARTORI, MONTAGNA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Donazioni e lasciti agli enti locali)*

1. Le province ed i comuni per l'accettazione di lasciti e donazioni e per l'acquisto di beni stabili non sono soggetti alla autorizzazione del Prefetto di cui alla legge 21 gennaio 1896, n. 218».

**2.0.1**

STANISCIA, CADDEO, SARTORI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Gli enti locali nei limiti delle disponibilità di bilancio possono procedere, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché del secondo comma dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale per gli enti locali, siglato il 6 luglio 1995, al conferimento di incarico interinale per la copertura di posti di responsabile di area e/o di settore economico finanziario, mediante contratto di diritto privato a contenuto economico non eccedente quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per gli enti locali da stipularsi con soggetti in possesso dei requisiti speciali e generali richiesti dai singoli ordinamenti per la copertura del posto».

**2.0.2**

STANISCIA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Indennità di carica)*

1. L'articolo 5, comma 5, della legge n. 816 del 1985, è da intendersi nel senso che assessori dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, spettano l'indennità prevista per i comuni di classe superiore (da 50.000 a 100.000 abitanti), in ordine ai quali si prevede il limite del 60 per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare della indennità prevista per il sindaco, come già indicato dall'ANCI e dalla Guida normativa dei comuni».

**2.0.3**

CASTELLI, ROSSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 23, della legge n. 81 del 25 marzo 1993 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco e dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, salvo il fatto che possano comunque ricoprire la carica di consigliere in altro ente territoriale.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, salvo il fatto che possano comunque ricoprire la carica di consigliere in altro ente territoriale”».

**2.0.4**

CASTELLI, ROSSI

**Art. 3.**

*Sopprimere il comma 1.*

**3.1**

ALBERTINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. La riscossione dei tributi comunali e provinciali in vigore può essere effettuata, con apposita delibera di giunta, mediante versamenti diretti o tramite il servizio postale, rispettivamente alla Tesoreria comunale e provinciale. La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

**3.2**

PASQUINI

*Sopprimere il comma 4.*

**3.4**

COLLINO, PEDRIZZI, BOSELLO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le sanzioni pecuniarie e le soprattasse, previste per l'omesso versamento delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per l'omessa o infedele dichiarazione di cui agli articoli 7 e 47, primo e secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, irrogate a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non si applicano quando tali istituzioni non risultino più in grado, per difetto di mezzi economici e finanziari, di perseguire i propri scopi statutari. La situazione oggettiva di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari dovrà essere dichiarata in conformità alle disposizioni di legge nazionali o regionali. Non sono dovuti altresì dalle IPAB che versino nelle condizioni di cui ai commi precedenti, gli interessi per le somme tardivamente corrisposte».

**3.3**

ALBERTINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini di una corretta applicazione della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, i soggetti che effettuano occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sono obbligati a trasmettere agli enti locali interessati le planimetrie relative alla superficie occupata in Kml., contestualmente alla denuncia di variazione».

**3.5**

ALBERTINI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. È in facoltà dei comuni - fatta salva l'efficacia dei contratti di concessione in corso - di provvedere direttamente alla riscossione dei tributi di competenza comunale».

**3.6**

MONTAGNA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Nel caso di occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche, il Comune può procedere alla immediata rimozione o demolizione d'ufficio delle opere e dei manufatti privi di autorizzazione, con l'ausilio, se necessario, della forza pubblica, con l'addebito delle spese al trasgressore, indipendentemente dall'applicazione di altre sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti”».

**3.7**

SARTORI, DONISE, CADDEO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 507 del 1993, è così modificato:

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate anche negli anni precedenti al 1993 dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica».

**3.8**

MONTAGNA, SARTORI, CADDEO, STANISCIÀ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

h) le grate, i lucernai, le intercapedini insistenti sui marciapiedi o su altre aree pubbliche».

**3.9**

AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 65 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole «successive modificazioni» aggiungere il seguente periodo:

“e alle relative delibere può essere attribuito effetto retroattivo”».

**3.10**

AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 65, dell'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con delibera da adottare entro il 31 dicembre 1996, alla predetta riduzione può essere attribuito effetto anche per le occupazioni effettuate a partire dall'anno 1993; non si fa luogo, comunque, al rimborso delle somme, a titolo di tassa o maggiore tassa e relative soprattasse e interessi, già corrisposte alla data di adozione della suindicata delibera”».

**3.10** (Nuova formulazione)

AZZOLLINI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai fini della detrazione d'imposta degli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, prevista dall'articolo 13-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono compresi anche i mutui accesi per costruire l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

**3.11**

ROSSI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi qualora i costi di accertamento e di riscossione fossero superiori al gettito derivante dal tributo per i periodi d'imposta 1994 e 1995 è data facoltà ai Comuni di non riscuoterla».

**3.12**

THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il termine per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'ICI relativa all'anno 1994, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è prorogato di un anno».

**3.13**

CADDEO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenzioso sui tributi locali soppressi)*

1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali di cui all'articolo 278 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175, sono oggetto di disciplina secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sono già state definite o non pendono davanti alla Commissione tributaria centrale o davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, si intendono inderogabilmente definite sulla base di quanto già iscritto a ruolo, senza l'applicazione di ulteriori oneri a ca-

rico dei contribuenti, se non viene presentata dall'ente impositore, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, domanda di prosecuzione della vertenza da parte del contribuente o dei suoi aventi causa.

3. Agli enti impositori è comunque data facoltà di prosecuzione delle vertenze per le quali abbiano proposto gravame avverso l'ultima decisione intervenuta nel contenzioso, anche in assenza dell'istanza di cui al secondo comma, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 78 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. La volontà di prosecuzione della vertenza ai sensi del comma 3 viene comunicata dall'ente impositore al contribuente o ai suoi aventi causa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla riattivazione della vertenza ai sensi del citato decreto legislativo n. 546 del 1992».

**3.0.1**

STANISCIÀ, MONTAGNA, SARTORI, CADDEO

**Art. 4.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507, va interpretato nel senso che alla pubblicità effettuata mediante affissione diretta si applica in ogni caso la tariffa annua prevista dal 1° comma dello stesso articolo 12 senza possibilità di frazionamento mensile».

**4.1**

SARTORI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, al comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Nell'attività di cui sopra si intende ricompresa quella svolta dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni. Si intendono altresì ricompresi i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine"».

**4.2**STANISCIÀ, MONTAGNA, SARTORI, CADDEO, DONISE, PASQUINI,  
D'ALÌ, COLLINO, BIASCO, AZZOLLINI

**Art. 6.**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5. - 1. Ove non sia stato deliberato dall'organo consiliare il bilancio di previsione, è consentito, per un periodo non superiore a due mesi, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio dell'esercizio precedente. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato dall'organo consiliare il bilancio di previsione entro i due mesi, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ed in generale, limitato alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'ente. Se il bilancio di previsione deliberato dall'organo consiliare verrà annullato dall'organo regionale di controllo, sarà consentito, per un periodo massimo di due mesi, l'esercizio provvisorio e successivamente la gestione provvisoria come precedentemente previsto”».

**6.1**

ROSSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al 31 dicembre 1996».

**6.2**

ALBERTINI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. I termini per l'approvazione dei bilanci di previsione per i comuni, le province e gli altri enti locali, è fissato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione. Il bilancio approvato entro tali termini può essere rimodulato in relazione ai contenuti della legge finanziaria dello stesso anno entro e non oltre il 28 febbraio».

**6.3**

ALBERTINI

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è prorogato al 30 novembre 1996; il termine per la definitività degli atti previsto dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge è prorogato al 31 ottobre 1996. A tal fine la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui a favore di Province, Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi anche nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nel demanio degli Enti, purchè nei loro confronti siano pendenti giudizi o siano state avanzate richieste per maggiori oneri espropriativi in dipendenza di lavori appaltati ed eseguiti a qualunque titolo. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato nei limiti delle disponibilità di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

**6.4**

FERRANTE

*Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, in via prioritaria, agli enti che hanno presentato domanda documentata entro il 30 giugno 1996, nella misura del 100 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo».*

**6.5**

ROSSI

*Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.6**

ROSSI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, non si applicano alle Province, ai Comuni, ai Consorzi e Associazioni tra Regioni, Province e Comuni ed alle Comunità montane.

7-ter. Per effetto di quanto stabilito al precedente comma, dalla tabella "A" annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono eliminati i seguenti enti: Province, Comuni, Consorzi e Associazioni tra Regioni, Province e Comuni, Comunità montane».

**6.7**

AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi 1991 e 1992, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1996».

**6.8**

FERRANTE, SARTORI

*Al comma 8, sostituire le parole: «legge 8 agosto 1996» con le altre: «legge 9 agosto 1996».*

**6.11**

IL RELATORE

*Al comma 8, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, per quelli relativi all'esercizio 1991, entro la stessa data, possono essere impegnati i residui derivanti dalle economie conseguite sui progetti definitivi».*

**6.9**

ROSSI

*Al comma 9, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 1996» con le parole: «31 dicembre 1996».*

**6.10**

SARTORI, PASQUINI, CADDEO, STANISCIÀ, DONISE, ALBERTINI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Proroga termini per la pubblicazione di bandi di gara d'appalto)*

1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: "sei mesi dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 1997"».

**6.0.1**

ROSSI

**Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1**

BOSELLO, PEDRIZZI, COLLINO

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Le somme assegnate alle province possono essere utilizzate, d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche».*

**7.2**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le somme conservate a residui sul capitolo 7231 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dell'esercizio 1995 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 3, della legge 31 ottobre 1973, n. 637».

**7.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Ricontrattazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti)*

1. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti coincide con l'effettiva erogazione delle somme. La presente disposizione ha effetto immediato e si applica anche ai contratti già perfezionati.

2. I contratti di mutui degli enti locali non ancora ammortizzati possono essere, su richiesta degli stessi enti, oggetto di rinegoziazione e di nuova stipulazione al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al 30 ottobre dell'anno in corso, maggiorato di un punto. La nuova stipulazione, qualora sia più favorevole agli enti locali, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo».

**7.0.1**

ALBERTINI

**Art. 9.**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. I lavoratori che sono stati impegnati per almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 390, e 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico possono essere assunti anche in deroga ai limiti di età, nell'ambito della pianta organica provvisoriamente rideterminata ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, mediante concorso riservato sui posti disponibili».

**9.1**

ALBERTINI, MARINO, PELELLA, CARCARINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

“01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla vigente normativa concernente gli enti locali disestati, i comuni, le provincie e gli altri enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche necessarie ad assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, nonché all'organizzazione e gestione del personale dipendente nell'ambito della propria autonomia normativa e nei limiti delle disponibilità di bilancio, con l'osservanza dei principi fissati dalla legge.

02. Per i Comuni non strutturalmente deficitari, il passaggio ad una classe superiore disposto da Decreto Ministeriale, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 604, comporta, a decorrere dalla stessa data, l'automatizzata riqualificazione del personale in posizione apicale ed intermedia, secondo la qualifica funzionale prevista dal combinato disposto degli articoli 2 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Il presente comma si applica in tutti i casi di passaggi di classe verificatisi nell'arco di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica predetto, con conseguente ed automatico adeguamento della pianta organica vigente al momento del passaggio di classe stesso”».

**9.2**

STANISZIA

## **Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1**

ROSSI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1996, per la valutazione di effettiva pubblica utilità; il Ministro dell'interno, se ritiene utile i lavori programmati, trasmette entro trenta giorni copia di dette relazioni e del proprio parere di assenso alle Camere, per l'approvazione dell'erogazione».

**10.2**

ROSSI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro il 30 giugno dell'anno successivo il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo dovranno trasmettere il rendiconto sulle opere pubbliche realizzate al Ministro dell'interno il quale trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti».

**10.3** ROSSI

*Sopprimere il comma 2.*

**10.4** ROSSI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante l'aumento delle rendite catastali ai fini dell'ICI sugli immobili del comune e provincia di Napoli e del comune di Palermo del 20 per cento».

**10.5** ROSSI

*Sopprimere il comma 4.*

**10.6** ROSSI

*Al comma 4, sostituire le parole: «30.000 milioni», «10.000 milioni», «40.000 milioni» con le seguenti: «30.000 lit.», «10.000 lit.», «40.000 lit.».*

**10.7** ROSSI

*Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Al finanziamento della spesa si provvede mediante l'aumento delle rendite catastali ai fini dell'ICI sugli immobili del comune e provincia di Napoli e del comune di Palermo del 5 per cento per l'anno 1996».*

**10.8** ROSSI

## Art. 15.

*Sopprimere l'articolo.*

**15.1** D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI, VENTUCCI, ROSSI, PEDRIZZI

**Art. 16.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli avanzi di amministrazione degli enti locali dissestati, per la durata del dissesto stesso dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'Ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio comunale».

**16.1**

MARINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La dichiarazione di volontà dell'ente locale di voler riammettere in organico il personale posto in mobilità sospende le procedure della mobilità stessa».

**16.2**

MARINI

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Agli enti locali dissestati ai quali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, sia stato revocato il contributo statale per il finanziamento del mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti per non aver adeguato le entrate al livello massimo consentito dalle vigenti disposizioni, può essere reintegrato il predetto finanziamento statale ove adottino provvedimenti diretti ad applicare le aliquote massime dei tributi per tutta la durata residua del mutuo».

**16.3**

ROSSI

**Art. 17.**

*Sopprimere l'articolo.*

**17.1**

ROSSI

*I commi 1 e 2 dell'articolo 17 sono sostituiti dal seguente:*

«1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, vanno ad incrementare il fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 dei comuni delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, con criterio proporzionale».

**17.2**

ROSSI

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**33ª Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali, vice presidente del Consiglio dei ministri Veltroni, il sottosegretario di Stato per l'interno Abbate e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

*IN SEDE REFERENTE***(1276) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»****(1218) D'ONOFRIO ed altri: Nuova disciplina della Biennale di Venezia**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI riferisce alla Commissione, soffermandosi in primo luogo sugli aspetti comuni ai due testi in esame: la forte consapevolezza della necessità di un diverso assetto per l'ente Biennale, a oltre 20 anni di distanza dall'ultima riforma, e l'urgenza di provvedervi, al fine di offrire nuovi modelli organizzativi e nuovo impulso alle sue attività. I disegni di legge divergono invece quanto ai modelli organizzativi. Il Governo propone infatti di dar vita ad una atipica persona giuridica privata, denominata «società di cultura», caratterizzata dall'esclusione dello scopo di lucro e dalla compartecipazione di soggetti pubblici e privati. La proposta è evidentemente ispirata all'idea di gestione del patrimonio culturale - indicata dal ministro Veltroni nelle sue dichiarazioni programmatiche - che non rifiuta aprioristicamente taluni profili di carattere commerciale, purchè inquadrati entro rigorosi controlli. A ciò si lega, nel testo in esame, anche la netta separazione fra competenze scientifico-culturali e competenze amministrative. L'assetto degli organi proposto - con un comitato scientifico composto dal presidente del consiglio di amministrazione e dai direttori dei settori di atti-

vità culturale - risponde all'esigenza di affidare la gestione delle attività culturali agli esperti del ramo e non agli amministratori, al fine di evitare un appiattimento nel carattere culturale delle attività svolte. Il relatore giudica quindi importante che nel testo governativo siano salvaguardati gli interessi tradizionalmente caratteristici della Biennale e segnala - come notevole elemento positivo da recepire - la particolare attenzione dedicata dal disegno di legge dei senatori D'Onofrio ed altri alla danza. Si sofferma quindi sui diversi settori in cui dovrebbe essere articolata la Biennale: senz'altro un settore arti visive, competente anche per la fotografia, stante il rilevante patrimonio fotografico della Biennale; in secondo luogo occorrerebbe prevedere un settore cinema, anche in connessione con l'annuale mostra cinematografica che ha luogo a Venezia; ancora, un settore musica, che assicuri il dovuto riconoscimento anche alla musica popolare; oltre ad un settore teatro, dovrebbe essere poi previsto un settore danza, come suggerito nel testo di iniziativa del senatore D'Onofrio; infine, il settore culturale dovrebbe avere competenza sulle tradizionali manifestazioni periodiche e sull'archivio storico delle arti contemporanee.

A giudizio del relatore è peraltro di capitale importanza valorizzare adeguatamente le attività di ricerca, nonché la circolazione e fruizione massima del patrimonio della Biennale, a tal fine anche recependo gli spunti contenuti nel disegno di legge D'Onofrio. I beni culturali, ivi compresi quelli artistici, devono infatti essere promossi in una particolare ottica multidisciplinare e in una prospettiva interculturale, pur nel rispetto delle singole specificità.

Il relatore conclude auspicando una sollecita approvazione dei disegni di legge per i quali, stante l'urgenza ampiamente condivisa, propone di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente OSSICINI chiede se qualcuno dei Gruppi rappresentati nella seduta odierna si opponga alla richiesta di trasferimento di sede avanzata dal relatore, avvertendo che il senatore Cortiana gli ha comunicato il consenso del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

Il senatore BRIGNONE fa presente che il Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente ha delegato a seguire i provvedimenti in titolo il senatore Jacchia, al momento impegnato presso un'altra Commissione. Chiede pertanto che il seguito dell'esame sia rinviato.

Il senatore D'ONOFRIO ritiene indispensabile conoscere gli orientamenti del Governo in ordine alla possibilità di apportare modifiche al disegno di legge n. 1276 prima di esprimersi sulla richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il ministro VELTRONI manifesta ampia disponibilità a ricercare ogni convergenza possibile, ferma restando l'esigenza, a suo giudizio irrinunciabile, di conferire alla Biennale uno *status* giuridico a carattere privatistico. Per altro verso, i due disegni di legge in titolo presentano, prosegue il Ministro, numerosi punti in comune che inducono a ritenere

possibile l'individuazione di un testo che riscuota un consenso unanime.

Il senatore JACCHIA, sopraggiunto nel frattempo, chiede un rinvio dei provvedimenti in titolo al fine di poter valutare approfonditamente le due diverse proposte di legge.

Il ministro VELTRONI sottolinea la necessità di procedere sollecitamente alla riforma della Biennale affinché, alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione, non si debba procedere al suo commissariamento.

Con tale obiettivo concorda il senatore D'ONOFRIO, il quale tuttavia insiste sulla sua richiesta di un confronto tra le diverse parti politiche sui temi in discussione, confronto che potrebbe essere rapidamente svolto tanto in una prossima seduta della Commissione quanto anche in Assemblea.

Il presidente OSSICINI fa presente che i lavori dell'Assemblea sono molto intensi e che difficilmente sarà possibile trovare uno spazio adeguato prima della fine dell'anno, anche a causa dell'imminente discussione dei provvedimenti di bilancio.

Il senatore D'ONOFRIO si impegna a sollevare la questione nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari prevista per domani.

Il senatore MELE si dichiara favorevole al raggiungimento di una intesa che eviti il commissariamento della Biennale. La richiesta di trasferimento alla sede deliberante non implicherebbe peraltro una preventiva unanimità sul merito della questione, ma sarebbe espressione di una convergenza sull'opportunità di procedere con sollecitudine.

Il senatore BEVILACQUA paventa il rischio di un «inciucio», nel qual caso il Gruppo di Alleanza nazionale sarebbe contrario al trasferimento di sede.

Il presidente OSSICINI ritiene che la richiesta di passaggio alla sede deliberante potrà essere utilmente ripresa in considerazione dopo la discussione generale, da svolgersi al più presto, e rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1385) *Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri

**(85) *GIOVANELLI ed altri: Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale***

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore BASINI illustra i due disegni di legge in titolo, sottolineando come quello approvato dalla Camera dei deputati risulti a sua

volta dall'unificazione di due proposte di legge presentate da parlamentari di schieramenti politici diversi. La bandiera nazionale ha d'altronde sempre accomunato tutti i cittadini italiani, al di là della rispettiva appartenenza politica e rappresenta un imprescindibile patrimonio comune. Nel raccomandare l'approvazione del testo già licenziato dall'altro ramo del Parlamento, invita il Governo a valutare, per il futuro, la possibilità di rendere festiva la giornata celebrativa del Tricolore e di attivarsi per rinvenire nell'ambito dei fondi statali più consistenti finanziamenti per tale finalità.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE rileva come l'iniziativa in esame appaia in evidente contrapposizione rispetto alle posizioni di alcuni movimenti politici.

L'urgenza dei problemi di carattere economico non consente peraltro, a suo giudizio, di destinare finanziamenti per una festività che rischia di essere celebrata in modo banale, attraverso una vacanza scolastica, cerimonie di carattere militare o il bando di concorsi scolastici. In questo momento di particolare dibattito politico, il disegno di legge pare invece ispirato alla volontà di accentuare il divario tra schieramenti politici.

Il presidente OSSICINI fa presente che nella seduta odierna non si può comunque procedere alle votazioni, non essendo pervenuti ancora i prescritti pareri.

Il senatore BRIENZA ritiene che il Tricolore potrebbe essere onorato anche in forma più stabile rispetto a quanto previsto dai provvedimenti in esame, ad esempio facendo obbligo a tutti gli edifici pubblici di esporlo permanentemente. Preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in tal senso.

Il senatore BISCARDI si dichiara favorevole all'iniziativa del senatore Brienza.

Interviene infine la senatrice BUCCIARELLI, la quale ricorda come l'obiettivo di celebrare adeguatamente il bicentenario della bandiera nazionale preceda l'insorgenza dei contrasti politici sottolineati dal senatore Brignone, come dimostrano le proposte di legge già presentate nelle scorse legislature. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prevede peraltro la costituzione di un comitato nazionale, che rappresenta la sede più idonea per l'individuazione delle più corrette modalità di celebrazione.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato a emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente OSSICINI ricorda che sono stati annunciati due schemi di parere, dei quali quello presentato dal senatore D'Onofrio ed altri è già stato illustrato nella seduta di ieri.

La relatrice PAGANO dà quindi conto dello schema di parere da lei presentato, secondo il quale la Commissione valuta come molto opportuna la scelta di trasferire alle regioni, in forza dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la facoltà di emanare norme attuative in tutte quelle materie già non previste nello stesso articolo 117.

In tale quadro appare assai realistico prevedere che il processo di decentramento possa essere realizzato nell'arco di un triennio.

Lo schema di parere formula poi le seguenti osservazioni e rilievi.

Nell'ambito dell'articolo 1, il decentramento realizzato ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione, per quanto riguarda il settore scolastico, necessita di qualche puntualizzazione perchè non sono ben chiare le funzioni amministrative di competenza dello Stato. Infatti non è congrua l'espressione: «Ordinamenti scolastici e organizzazione generale dell'organizzazione scolastica».

L'articolo 15 tratta dell'autonomia scolastica e lo fa nell'ambito dello spirito generale del provvedimento, ancorando la realizzazione dell'autonomia alla realizzazione del decentramento alle scuole di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica amministrazione. Appare evidente che l'individuazione di tali funzioni dovrà avvenire nel contesto e con le medesime procedure che determineranno il decentramento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali.

L'autonomia in questo modo si sostanzia nell'attribuzione della personalità giuridica a quelle scuole che attualmente non la posseggono e nell'estensione delle prerogative già attualmente attribuite alle scuole. Personalità giuridica e autonomia ampliata richiedono scuole con determinate dimensioni ottimali che saranno stabilite nell'ambito di un apposito regolamento. Lo stesso regolamento determinerà le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa e della autonomia didattica secondo i principi indicati nei commi 8 e 9 del medesimo articolo 15. Lo schema giudica molto importante che il testo in esame stabilisca che la dotazione finanziaria delle scuole con autonomia riguardi le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, e che tale dotazione continui ad essere garantita dallo Stato, prevedendosi a tale riguardo un contributo ordinario e un contributo straordinario in funzione perequativa. Non appare invece opportuno (comma 13) prevedere l'abolizione delle tasse scolastiche e l'introduzione, in loro vece, di un obbligo, differenziato secondo il reddito delle famiglie, a versare alle istituzioni scolastiche contributi sostitutivi.

Lo schema di parere valuta assai positivamente la contestualizzazione dell'autonomia nell'ambito del decentramento dell'amministrazione statale e la scelta della gradualità nella realizzazione di tale impegnativa riforma. I problemi, volutamente non affrontati nel provvedimento, quali la ridefinizione degli organi collegiali, lo statuto degli studenti e la dirigenza scolastica, potranno avere una adeguata soluzione solo quando il processo qui previsto avrà avuto un concreto avvio.

In particolare, per quanto riguarda il settore università e ricerca, lo schema valuta positivamente che il disegno di legge proponga due obiettivi largamente sentiti dalla comunità universitaria e dagli enti, perchè viene rafforzato il processo autonomistico delle università, mediante una accentuata scelta delegificatoria mirante allo snellimento delle procedure e viene rilanciata l'esigenza improrogabile di superare sovrapposizioni e duplicazioni nel campo degli interventi per il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica.

Per quanto riguarda il complesso del disegno di legge il parere della commissione è quindi senz'altro favorevole, a condizione che siano apportate le modifiche testualmente indicate.

All'articolo 1, comma 3, la lettera *o*) va integrata menzionando lo stato giuridico del personale.

L'articolo 13 deve essere riformulato, precisando che nell'attuazione della delega di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 8, il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, riordinando gli enti operanti nel settore con criteri di programmazione e di valutazione in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 11, favorendo inoltre la mobilità del personale.

Nella tabella allegata all'articolo 14 devono essere soppressi i numeri 33, 34, 35 e 39 e va precisato che i numeri 37 e 38 non devono trattare degli esami di maturità o di diploma finale.

All'articolo 14, comma 7, la lettera *a*) va integrata dal previo parere delle Commissioni parlamentari.

La lettera *b*) deve fare riferimento agli strumenti di intervento per il diritto allo studio e, limitatamente agli anni accademici 1997-98 e 1998-99, ai contributi universitari. In dette materie i relativi provvedimenti, su cui va acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono finalizzati a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso degli abbandoni degli studi, a determinare percentuali massime della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa - secondo criteri di equità e di solidarietà - in relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari.

All'articolo 15, il comma 1 deve precisare che l'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di realizzazione di autonomia dell'intero sistema formativo e che le disposizioni dell'articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

Al comma 2 i regolamenti vanno adottati nel termine di nove mesi dall'entrata in vigore della legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere

comunque emanati. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con quelle della legge.

Al comma 3 occorre un riferimento alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione.

Il comma 4 si riferisce alle istituzioni scolastiche che raggiungano i requisiti dimensionali di cui al comma 3 nei piani di dimensionamento della rete scolastica. Le singole istituzioni con personalità giuridica non sono più soggette alle disposizioni in materia di razionalizzazione della rete scolastica.

Al comma 7, gli obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi possono essere assolti, invece che in cinque giorni settimanali, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

Al comma 9, vanno menzionati il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica.

Al comma 11, le disposizioni vigenti da abrogare sono indicate dai regolamenti.

Il comma 13 va soppresso.

La relatrice ricorda infine che il senatore Biscardi ha avanzato una proposta di modifica relativa all'articolo 10 e conclude chiedendo che il parere della 7ª Commissione sia stampato in allegato alla relazione per l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

Il presidente BISCARDI ritiene fondamentale conseguire un ampliamento dei poteri delle regioni e degli enti locali, nonché una definizione dell'articolazione periferica del Ministero della pubblica istruzione. Propone pertanto una breve sospensione della seduta al fine di pervenire ad una formulazione sulla quale si possa registrare un ampio consenso.

*La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,20.*

Prima che si passi alle votazioni dei due schemi di parere, il senatore D'ONOFRIO precisa che lo schema da lui illustrato nella seduta di ieri reca un testo da intendersi come interamente sostitutivo degli articoli 1, comma 3, lettera o), 2, 8, 10, 13, 14 e 15 del disegno di legge n. 1124.

Successivamente il presidente OSSICINI pone ai voti lo schema di parere dei senatori D'Onofrio ed altri, che risulta non approvato.

Passandosi alla votazione dello schema di parere della relatrice, il senatore BISCARDI propone di integrarlo, nel senso di richiedere l'inserimento di due disposizioni aggiuntive nell'articolo 10. In particolare, con la prima si propone di aggiungere al comma 1, capoverso, lettera b), un periodo secondo il quale il riordinamento degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzato armonizzando e coordinando le funzioni e le competenze attribuite, anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica, alle regioni e agli enti locali. Dopo il comma 1 - prosegue il senatore Biscardi - si dovrebbe inserire un comma, secondo il quale entro un anno dall'entrata

in vigore della legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riordino delle funzioni e delle attribuzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali, al fine di armonizzarle con le nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome.

La relatrice PAGANO si dice favorevole, integrando di conseguenza lo schema di parere.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore D'ONOFRIO, il quale, nell'auspicare un ripensamento da parte della maggioranza sul testo in esame prima delle votazioni in Assemblea, osserva che la Commissione sta dimostrando un senso delle istituzioni che certo non può essere paragonato al trattamento che a suo tempo fu riservato al Governo Berlusconi. Rileva poi che delle quattro grandi questioni segnalate nello schema di parere dell'opposizione - il ricorso alla delega legislativa e non alla delegificazione, il nodo delle risorse per attuare l'autonomia, la riforma degli organi collegiali, la questione della parità della scuola privata - la maggioranza non ha voluto raccoglierne alcuna nel proprio parere. Suscita preoccupazione, inoltre, il silenzio della maggioranza su quei nodi, come la riforma degli organi collegiali e l'approvazione dello statuto degli studenti, che da un quadriennio sono al centro dei dibattiti e delle rivendicazioni studentesche. Deplorata poi l'assenza di ogni riferimento anche alla dirigenza scolastica, rileva che la mancanza di qualsiasi previsione finanziaria per consentire la pratica attuazione dell'autonomia, oltre a confermare tutte le critiche dell'opposizione a un disegno di legge che solo impropriamente il Governo vuole considerare collegato alla manovra finanziaria, trasforma l'autonomia stessa in una sorta di inganno destinato a suscitare le fondate proteste degli studenti.

Il senatore CASTELLANI Pierluigi annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano sia sul testo predisposto dalla relatrice, sia sulle integrazioni del senatore Biscardi, rilevando che essi recepiscono anche molte indicazioni dell'opposizione, sicchè le severe critiche del senatore D'Onofrio e il suo richiamo alle proteste di piazza non paiono congrue. Il parere, infatti, accoglie un principio significativo come l'affermazione che l'autonomia scolastica deve riguardare tutto il sistema, investendo tanto le scuole statali quanto quelle non statali, anche se per una compiuta articolazione del principio di parità sarà necessaria l'apposita legge. Merita una valutazione positiva anche il fatto che la delegificazione non si estenda alla riforma degli organi collegiali, alla quale dunque si provvederà con una legge cui il Gruppo del Partito popolare italiano intende contribuire attivamente. Ancora, va apprezzato il ridisegno della mappa dei poteri del sistema scolastico a livello locale; va invece rilevato come, sopprimendo il comma 13 dell'articolo 15, non si sia colta l'opportunità di modificare l'attuale sistema di tassazione scolastica che impone a tutte le famiglie di contribuire al sistema scolastico nella medesima misura, nonostante le differenze di reddito.

Il senatore BERGONZI annuncia il voto favorevole del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti, precisando tuttavia che il testo in

esame consiste essenzialmente nel conferimento di autonomia alle singole istituzioni scolastiche ed è cosa ben diversa dalla auspicata riforma in senso autonomistico dell'intero sistema formativo. Nel comma 1 dell'articolo 15, quale proposto dal parere, vi sono infatti forti limiti, primo fra tutti quello delle risorse economiche; peraltro il suo voto favorevole è legato in misura determinante alla proposta soppressione del comma 13, norma a suo avviso inaccettabile perchè avrebbe potuto comportare il rischio di accollare alle famiglie nuovi oneri. Quanto alla criticata delegificazione, egli dichiara che non potrebbe accettarla in ordine ad una complessiva riforma del sistema formativo ma, nei limiti del testo in esame, può essere approvata, anche perchè temperata dal previsto parere delle Commissioni parlamentari. Formula infine due proposte di integrazione allo schema di parere, che la relatrice PAGANO dichiara di accogliere.

Il senatore BISCARDI annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo Sinistra democratica-L'Ulivo, sottolineando che per la prima volta il tema dell'autonomia scolastica trova una sua compiuta espressione e la scuola viene inserita in un organico quadro di relazioni con le istituzioni locali, superando la sua storica separatezza. Le integrazioni accolte dalla relatrice, poi, aggiungono una forte indicazione per la riforma del Ministero, concorrendo a disegnare un quadro ancora più completo.

Il senatore OCCHIPINTI dichiara il voto favorevole del Gruppo Misto, rilevando che lo schema di parere della relatrice, oltre ad aver recepito varie istanze dell'opposizione, non si cimenta in una riforma onnicomprensiva della scuola, ma affronta in termini positivi una serie di nodi concreti. Dichiara infine apprezzamento per le integrazioni al testo proposte dal senatore Biscardi.

Il senatore BRIGNONE, a nome del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente, afferma di apprezzare lo sforzo compiuto dalla relatrice per venire incontro all'opposizione, tuttavia rileva la contraddizione fra quanti dichiarano trattarsi solo di un decentramento e quanti parlano di una compiuta autonomia scolastica, portata ai limiti estremi del federalismo possibile. Conclude rilevando che il testo in esame non sembra adeguato ad affrontare direttamente i grandi nodi della vita scolastica.

Il senatore BEVILACQUA annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza nazionale e, richiamandosi allo schema di parere da lui presentato insieme al senatore D'Onofrio e agli altri Gruppi dell'opposizione, rileva che la maggioranza non ha minimamente accolto nessuna delle questioni ivi segnalate: la necessità di finanziare l'autonomia, l'inopportunità della delegificazione, l'esigenza di introdurre la parità insieme all'autonomia e di riformare gli organi collegiali. Rileva infine la contraddittorietà nelle valutazioni espresse sul testo in esame dai vari Gruppi della maggioranza.

Il senatore MANIS, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo Forza Italia, giudica contraddittorio il comportamento di quelle forze

politiche, oggi al Governo, che per un cinquantennio hanno invocato sui temi della scuola la più ampia partecipazione e il più largo coinvolgimento parlamentare, attaccando duramente su questi temi il Governo Berlusconi. Il disegno di legge in esame, strumentalmente spacciato come una grande riforma della scuola, in realtà è ben poca cosa e non corrisponde affatto alla dichiarata volontà del Governo di fare dell'istruzione un tema centrale della propria azione. Va deplorata poi la scelta di procedere a colpi di maggioranza su un tema, come la scuola, di cruciale importanza per il futuro della società italiana, così come va criticata la decisione di sottrarre alla scuola quelle risorse finanziarie che essa ha saputo risparmiare al proprio interno. La maggioranza, invece, non solo non ha saputo rivolgere un appello al Paese per un grande sforzo collettivo volto a trovare le risorse necessarie alla riforma della scuola, ma non ha neppure saputo dare un piccolo segnale in direzione della riforma del Ministero della pubblica istruzione. È grave anche il silenzio sugli organi collegiali, la cui gravissima crisi - cita l'irrisoria partecipazione degli studenti alle assemblee, l'incapacità dei vari organi di raggiungere il numero legale, la pletorica composizione dei distretti scolastici, privi di poteri sostanziali - ne imporrebbe la rapida riforma. Il parere della maggioranza tace sul rapporto fra Stato, enti locali e scuole rese autonome, sulla carta dello studente e sull'aggiornamento del personale, tema - quest'ultimo - di cruciale importanza se si vuole che l'autonomia abbia successo. Ma soprattutto grave è il silenzio sulla parità fra scuole private e scuole pubbliche, argomento sul quale la maggioranza è tutt'altro che unita e che invece andrebbe finalmente affrontato non solo per rispetto della Costituzione, ma anche in nome della libertà educativa delle famiglie e al fine di attivare quelle virtuose logiche di mercato capaci di promuovere il miglioramento del sistema scolastico.

Il senatore CORTIANA, a nome del Gruppo Verdi-L'Ulivo, esprime apprezzamento per l'opera di coordinamento tra istanze diverse compiuta dalla relatrice e giudica non grave la contrapposizione fra due schemi di parere, se significa il superamento di tradizionali prassi consociative. Esprime infine apprezzamento sul testo elaborato poichè, evitando la frammentazione del sistema scolastico in piccole monadi isolate o tentati locali, attiva processi di coordinamento su base territoriale.

Il senatore PERA - cui il PRESIDENTE ricorda che è consentita una sola dichiarazione di voto per Gruppo - si rammarica che, nonostante le assicurazioni fornite dal Sottosegretario, non siano state recepite le sue osservazioni circa la necessità di formulazioni più precise negli articoli 8 e 14, comma 7.

Posto quindi ai voti, lo schema di parere della relatrice, con le integrazioni accolte e la richiesta di pubblicazione nella relazione all'Assemblea, è approvato.

*La seduta termina alle ore 19.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**31ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
PALUMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (n. 13)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: esame e rinvio)  
(L014 078, C10ª, 0003ª)

Il relatore NIEDDU si sofferma dettagliatamente sul *curriculum* del dottor Giovanni Barezzi, designato a presidente della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, nonché sulle funzioni di tale ente.

Si apre la discussione.

Interviene il senatore DI BENEDETTO il quale, richiamandosi all'articolo 2 della legge n. 14 del 1978, che prevede un parere parlamentare motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire, chiede un'integrazione della documentazione pervenuta da parte del Governo.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che la proposta di parere in titolo possa costituire l'occasione per una riflessione sulle funzioni delle Stazioni sperimentali, tesa a verificare anche il livello di soddisfazione per gli utenti dell'attività da esse svolta.

Interviene quindi il sottosegretario CARPI rilevando che nel caso specifico vi sono forti vincoli poichè il presidente dell'Ente deve essere scelto all'interno del consiglio di amministrazione.

Il senatore DEMASI chiede se sia possibile disporre dei *curricula* dei diversi componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito deve essere scelto il Presidente.

Alle richieste di documentazione aggiuntiva si associano i senatori TURINI e ASCIUTTI, mentre il senatore PAPPALARDO fa notare che titolare della nomina è il Governo sentite le Commissioni parlamentari competenti

Alle considerazioni del senatore PAPPALARDO, tese a distinguere i compiti del Governo da quelli del Parlamento, si associa il presidente PALUMBO, il quale si farà comunque carico - onde consentire l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi - di chiedere al Presidente del Senato la proroga di dieci giorni prevista dall'articolo 139-*bis*, comma 2 del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (Milano) (n. 15)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: esame e rinvio)  
(L014 078, C10ª, 0004ª)

La relatrice FIORILLO precisa preliminarmente che la proposta di nomina a presidente della Stazione sperimentale per i combustibili formulata dal Governo, nella persona del dottor Raoul Milani, rappresenta una riconferma del presidente uscente. Si sofferma quindi dettagliatamente sul *curriculum* del designato e sulle funzioni dell'ente.

Si apre la discussione.

Il senatore ASCIUTTI chiede ulteriori elementi informativi da parte del Governo che consentano una più compiuta valutazione parlamentare della proposta di nomina pervenuta.

Si associano i senatori PONTONE e TRAVAGLIA, mentre la relatrice FIORILLO si pronuncia contro il rinvio.

Il presidente PALUMBO, posto che la scadenza del termine regolamentare per l'espressione del parere parlamentare sulla proposta di nomina non è imminente e che vi è quindi tempo perchè il Governo possa eventualmente far pervenire ulteriori informazioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PALUMBO comunica che, essendosi riscontrata l'esigenza di un approfondimento delle tematiche relative allo schema di de-

creto legislativo per il recepimento delle direttive europee sui rifiuti e gli imballaggi all'ordine del giorno di questa settimana, la seduta, già programmata per domani alle ore 15,30 è sconvocata.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**41ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(82) DE LUCA Michele ed altri:** *Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

**(664) SPECCHIA ed altri:** *Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro*

**(929) MULAS ed altri:** *Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni*

**(1030) MANFROI e GNUTTI:** *Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 2 ottobre 1996.

Il PRESIDENTE ricorda che nelle precedenti sedute sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 82, scelto dalla Commissione come testo base, e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso su di essi il loro parere. Informa altresì la Commissione che nella giornata di ieri è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1278, di iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri, recante norme per la costituzione di un sistema nazionale per la politica del lavoro e i servizi all'impiego: trattandosi di materia affine a quella oggetto dei disegni di legge in titolo, esso verrà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Con distinte e successive votazioni la Commissione accoglie l'emendamento 1.2 e respinge l'emendamento 1.1.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 2. L'emendamento 2.1 risulta respinto.

Degli emendamenti presentati all'articolo 3 sono accolti, con successive votazioni, gli emendamenti 3.2 e 3.3, mentre è respinto l'emendamento 3.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 4. La Commissione accoglie con successive votazioni gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 e respinge l'emendamento 4.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5. La Commissione accoglie l'emendamento 5.1.

Il senatore Roberto NAPOLI annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 5.2 precisando che esso nasce dalla necessità di chiarire che gli attuali responsabili degli uffici periferici del lavoro non hanno qualifica dirigenziale.

L'emendamento 5.2 è quindi accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.1, presentato all'articolo 6, che è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7. Con successive votazioni sono accolti gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.2, sul quale il senatore Roberto NAPOLI annuncia il voto favorevole.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore Michele DE LUCA annuncia che il Gruppo della sinistra democratica voterà a favore della proposta di stralcio, poichè ritiene prioritaria una sollecita definizione del provvedimento in titolo; si rende invece necessario un ulteriore sforzo di approfondimento sul tema del superamento del monopolio pubblico del collocamento, rispetto al quale le posizioni tra le forze politiche permangono distanti, contrariamente a quanto si è verificato sull'altro elemento qualificante del disegno di legge n. 82, ossia il trasferimento di funzioni alle regioni, sul quale si è realizzata invece un'ampia convergenza. Ribadito che la sua parte politica ritiene necessario pervenire alla realizzazione di una situazione di effettiva competizione tra pubblico e privato nei servizi all'impiego, il senatore Michele De Luca non esclude l'eventualità che su tale materia possano maturare scelte più ampiamente condivise, che potrebbero tradursi anche in una integrazione del testo che verrà presentato all'Assemblea.

Il relatore DUVA condivide l'intento manifestato dal senatore Michele De Luca di rendere quanto più possibile veloce l'*iter* di approvazione parlamentare dei disegni di legge in titolo. Rimane però fortemente

perplesso sulla proposta di stralcio, dato che, a suo avviso, il carattere realmente innovativo della riforma del mercato del lavoro consiste nell'intreccio tra i due elementi del decentramento istituzionale e della liberalizzazione dei servizi per l'impiego. Lo stralcio porrebbe una seria ipoteca sulla contestualità di tali misure e pertanto egli accoglie positivamente la raccomandazione del senatore De Luca di adoperarsi affinché si possa pervenire ad una integrazione del disegno di legge nel corso della discussione in Assemblea, auspicando che in una nuova formulazione possano trovare piena cittadinanza le indicazioni contenute per questa materia nel Patto per il lavoro recentemente siglato dal Governo e dalle parti sociali. Per le illustrate perplessità, egli si asterrà nel voto sulla proposta di stralcio dell'articolo 8.

Il senatore Roberto NAPOLI guarda con favore all'ipotesi di pervenire ad una riscrittura dell'articolo 8 intesa a corroborare la prospettiva di liberalizzazione dei servizi per l'impiego e sottolinea che anche gli emendamenti da lui presentati all'articolo 8 andavano nel senso di superare l'impostazione, a suo avviso eccessivamente riduttiva.

A favore della proposta di stralcio dell'articolo 8 si pronunciano, ciascuno a nome della parte politica, i senatori MONTAGNINO, ZANOLLETTI e BONATESTA.

Dopo che il sottosegretario MONTECCHI ha fatto presente che il Governo si rende fin da ora disponibile agli approfondimenti sul tema del superamento del monopolio pubblico del collocamento, sollecitati dall'intervento del senatore Michele De Luca, la Commissione accoglie la proposta di stralcio (8.9).

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento della proposta di stralcio dell'articolo 8, risultano preclusi tutti gli emendamenti presentati allo stesso articolo.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 9, si passa alla votazione della proposta di stralcio dell'articolo 10 (10.2).

Il senatore Michele DE LUCA annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica alla proposta di stralcio, rilevando che il riassetto dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro potrà essere realizzato attraverso l'esercizio delle deleghe previste nel disegno di legge n. 1124, di iniziativa del Governo.

La proposta di stralcio dell'articolo 10 è quindi accolta.

Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente precluso l'emendamento 10.1. Avverte altresì che la votazione degli emendamenti si è conclusa e richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di introdurre alcune modifiche in sede di coordinamento finale del testo. Rinvia pertanto ad altra seduta la votazione del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, tenendo anche presente la necessità

di procedere prima all'esame e all'eventuale congiunzione del citato disegno di legge n. 1278.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (n. 34)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C11<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MONTAGNINO illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La 11<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole per le motivazioni e con le osservazioni seguenti:

la normativa contenuta nel provvedimento del Governo, in coerenza con i principi ed i contenuti della delega, realizza l'adeguamento del regime pensionistico del Fondo in questione a quello dell'Assicurazione generale obbligatoria, «armonizzando» retribuzione imponibile, aliquote contributive (che vengono elevate con gradualità), e trattamenti pensionistici;

tuttavia, la realizzazione dell'obiettivo dell'«armonizzazione» dei regimi pensionistici, non può ritenersi esaurita soltanto con l'eliminazione, dal Fondo speciale, di istituti e trattamenti contrastanti con la normativa contenuta nella legge 8 agosto 1995, n.335 e con il loro allineamento al regime generale; appare necessaria, infatti, nei limiti dei principi sanciti dalla legge di riforma, l'estensione al personale iscritto al Fondo «telefonici» di istituti previsti nel regime generale (non contemplati nel regime speciale in relazione alle sue peculiarità), quali la rivalutazione dei contributi volontari e delle retribuzioni antecedenti il 1 gennaio 1993; in tale modo si realizzerebbe un compiuto «allineamento» e verrebbero garantite condizioni di parità tra le diverse categorie di lavoratori;

inoltre, il computo della contribuzione in misura e su base giornaliera, allineato alla «settimana» con il provvedimento in titolo, suggerirebbe l'opportunità della riapertura dei termini, ovviamente per un periodo limitato, per il riscatto delle assenze brevi, nell'ambito della vigente normativa e con onere a carico dei lavoratori interessati;

la soppressione dell'istituto dell'arrotondamento del periodo contributivo (di cui all'articolo 16 - ultimo comma - della legge n. 1450 del 1956 e dell'articolo 10 - quinto comma - della legge

n. 672 del 1973) stabilito dal comma 9 dell'articolo 3, a decorrere dal 1° febbraio 1997, dovrebbe operare, trattandosi di statuizione del regime transitorio, dal sesto mese dall'entrata in vigore del decreto legislativo, in coerenza con quanto espresso nella relazione illustrativa allo schema in oggetto».

La Commissione 11<sup>a</sup>, infine, rileva l'esigenza che, in prospettiva ed in sede diversa dall'attuazione della delega, si ridefiniscano i confini del Fondo speciale che, in relazione ai profondi mutamenti del mercato delle telecomunicazioni ed alla forte innovazione tecnologica del settore, non potrà continuare a riferirsi, nel futuro, soltanto agli ambiti, praticamente superati, di società concessionarie e di telefonia.

I senatore ZANOLETTI, DE LUCA e DUVA dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi politici, il voto favorevole allo schema di parere illustrato dal relatore.

Il senatore BONATESTA esprime forti perplessità sullo schema di decreto legislativo in titolo e sulle modalità con cui esso è stato predisposto dal Governo. In sede di stesura del provvedimento, infatti, non è stata ascoltata una organizzazione sindacale firmataria dell'accordo che ha portato alla riforma previdenziale, in violazione delle norme procedurali recate dalla legge n. 335 del 1995.

La Commissione si accinge peraltro ad esprimere un parere favorevole prescindendo quasi del tutto dalle considerazioni negative e dalle critiche avanzate da numerose organizzazioni sindacali. Inoltre, per l'espressione di un parere favorevole, manca un elemento di valutazione a suo avviso essenziale, dato che il Governo non ha voluto esprimersi sulla possibilità di accogliere, in sede di emanazione del provvedimento definitivo, i rilievi mossi dalla Commissione. L'esplicitazione del punto di vista del Governo avrebbe consentito alla Commissione di orientarsi in modo più congruo in sede di formulazione del parere. Pertanto, permanendo forti motivi di perplessità sul metodo e sul merito, il Gruppo di Alleanza nazionale si asterrà nel voto sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il PRESIDENTE ricorda quanto da lui già fatto rilevare nella seduta di ieri, relativamente alla necessità di mantenere ferma la distinzione di ruoli tra la Commissione, chiamata ad esprimere un parere non vincolante, e il Governo, che deve esercitare la delega accogliendo o non accogliendo le osservazioni della Commissione; la preliminare concertazione con l'Esecutivo su di esse comporterebbe invece una poco auspicabile confusione dei ruoli.

Posto ai voti, il parere illustrato dal relatore è quindi approvato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*  
(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0021<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 15 è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1278, istitutivo di un sistema nazionale per la politica del lavoro e i servizi all'impiego.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 82****Art. 1.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere delegate» con le seguenti: «sono delegate».*

**1.2**

MANZI, DUVA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nel rispetto della presente legge, forme, estensione e modalità della delega sono disciplinate in un'intesa tra Giunta regionale e Governo, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale e su quello regionale. L'intesa è recepita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

**1.1**

MANZI

**Art. 2.**

*Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».*

**2.1**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

**Art. 3.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, le Regioni definiranno, con proprie leggi, il sistema organizzativo dei servizi per la formazione professionale e per l'impiego operante nel proprio territorio».

**3.2**BATTAFARANO, DE LUCA, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO,  
DUVA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Servizio regionale».*

**3.3** TAPPARO, PILONI, PELELLA, GRUOSSO, DE LUCA, BATTAFARANO,  
DUVA, BEDIN

*Al comma 2, inserire le seguenti lettere:*

«a-bis) promuovere l'equa distribuzione delle occasioni di lavoro, senza distinzione di sesso, razza, lingua, nazionalità, credo politico, sindacale e religioso».

«d-bis) realizzare pari opportunità di occupazione in favore dei soggetti svantaggiati, in particolare dei portatori di handicap fisico e psichico, dei lavoratori immigrati, dei disoccupati di lungo periodo».

«f-bis) determinare le possibilità occupazionali del proprio territorio ai fini della programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

**3.1** MANZI, BEDIN

#### **Art. 4.**

*Sopprimere il comma 1.*

**4.1** DE LUCA, BATTAFARANO, PILONI, TAPPARO, GRUOSSO, PELELLA,  
DUVA, BEDIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La direzione del servizio regionale è attribuita ad un ente regionale per la formazione e l'impiego dotato di personalità giuridica ai cui organi partecipano rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché uno o più membri delle associazioni di categoria degli industriali».

**4.4** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I servizi regionali per la formazione e l'impiego operano nell'ambito delle direttive di carattere generale, emanate dalla Giunta Regionale».

**4.2** PELELLA, TAPPARO, PILONI, DE LUCA, GRUOSSO, BATTAFARANO,  
DUVA, BEDIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «L'ente regionale esercita» con le seguenti: «I servizi regionali per la formazione e l'impiego esercitano».*

**4.3** DE LUCA, BATTAFARANO, PILONI, TAPPARO GRUOSSO, PELELLA,  
DUVA, BEDIN

## **Art. 5.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Regioni, in accordo con le autonomie locali e nel quadro delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, determinano con legge gli ambiti territoriali e il funzionamento decentrato dei servizi per la formazione e per l'impiego, prevedendo la costituzione di appositi uffici decentrati».

**5.1** PELELLA, TAPPARO, DE LUCA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO,  
DUVA, BEDIN

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».*

**5.2** NAPOLI Roberto, MINARDO, NAVA, BOSI

## **Art. 6.**

*All'articolo 6 aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. A parziale modifica delle disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1960, n. 1369 i competenti servizi regionali per l'impiego sono autorizzati a deliberare sulle richieste di distacco temporaneo di personale da una società ad un'altra appartenenti allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-ter. Il distacco dovrà avere carattere in ogni caso temporaneo e preventivamente definito per far fronte ad esigenze straordinarie di carattere formativo, organizzativo o produttivo.

2-quater. Il distacco dovrà inoltre prevedere la normale prosecuzione dei rapporti contrattuali e di lavoro con i dipendenti distaccati da parte della società che opera il distacco stesso».

**6.1** DUVA

**Art. 7.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'Ente regionale».*

**7.1** PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO, PELELLA, GRUOSSO, DE LUCA

*Al comma 1 sopprimere le parole: «, con modalità stabilite dalla legge regionale.».*

**7.3** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed idonei sistemi informatici».*

**7.2** NAPOLI Roberto, MINARDO, NAVA, BOSI

**Art. 8.**

*Stralciare l'articolo.*

**8.9** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, a partecipazione maggioritaria della regione.».*

**8.8** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) alle società per azioni, con partecipazione della Regione competente, che abbiano tale attività come oggetto sociale esclusivo o prevalente;».

**8.2** DUVA, BEDIN

*Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«...) gli enti regionali per l'impiego possono esercitare le funzioni loro assegnate dalla legge in regime di libera concorrenza con le società private di collocamento che verranno istituite dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**8.7** FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:*

«2. L'attività di mediazione di cui al comma 1 può essere esercitata in tutti i settori ad eccezione di quelli indicati con legge regionale da parte della Regione competente».

**8.3**

DUVA, BEDIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «eccezionali» con le seguenti: «a carattere transitorio e limitato nel tempo».*

**8.6**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 2, dopo le parole: «si possono considerare eccezionali,» inserire le seguenti: «e previste con apposito atto dell'autorità competente».*

**8.1**

NAPOLI Roberto, MINARDO, NAVA, BOSI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, essa non può comunque riguardare i settori dell'edilizia e dell'agricoltura,».*

**8.10**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, secondo modalità stabilite mediante convenzione con l'Ente regionale,».*

**8.5**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 4.*

**8.4**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

## **Art. 10.**

*Stralciare l'articolo.*

**10.2**

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

*Al comma 1, dopo le parole: «della previdenza sociale,» inserire le seguenti: «, sentite le regioni,».*

**10.1** PELELLA, DE LUCA, BATTAFARANO, PILONI, TAPPARO, GRUOSSO,  
BEDIN

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**34ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco nonchè il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 16,30*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C12ª, 0014ª)*

Il senatore DI ORIO, facendosi interprete di una esigenza che è stata condivisa da tutti i componenti del comitato ristretto che ha elaborato il testo unificato sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti, chiede che venga posta all'ordine del giorno della Commissione una proposta di indagine conoscitiva sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti, in modo da consentire alla Commissione di prendere rapidamente conoscenza *in loco* dei due principali sistemi organizzativi in materia, quello spagnolo e quello britannico.

Il presidente CARELLA, acquisito il consenso dei Gruppi, assicura che la proposta di indagine conoscitiva verrà posta quanto prima all'ordine del giorno.

Il senatore MARTELLI ritiene urgente che il Governo riferisca alla Commissione sanità circa la protesta dei farmacisti contro la manovra finanziaria del Governo; egli sottolinea che l'incapacità dell'Esecutivo di elaborare un'equilibrata politica dei farmaci potrebbe produrre danni gravissimi per i cittadini, soprattutto per quelli a basso reddito che rischiano di essere le vere vittime dello scontro in atto tra il Governo e i farmacisti. Si tratta di una questione della massima urgenza che a suo parere, approfittando della presenza del Governo nella seduta in corso, dovrebbe essere trattata con priorità anche rispetto al decreto-legge sulle tossicodipendenze iscritto all'ordine del giorno di oggi.

Il senatore DI ORIO osserva che la Commissione igiene e sanità non può essere trasformata nella cassa di risonanza degli interessi di qualsivoglia corporazione, ieri i produttori di farmaci oggi i farmacisti, ma deve occuparsi prima di tutto dei diritti e dei bisogni della collettività e dei soggetti più deboli; la materia della lotta alle tossicodipendenze rappresenta senz'altro un esempio di attenzione agli interessi dei cittadini meno favoriti.

Concorda la senatrice SALVATO che ritiene comunque urgente che il Ministro della sanità comunichi alla Commissione le sue decisioni in relazione all'agitazione proclamata dai farmacisti.

La senatrice CASTELLANI fa presente, replicando al senatore Di Orio, che l'attenzione manifestata dal Gruppo di Alleanza nazionale per la questione della protesta dei farmacisti è determinata unicamente dall'esigenza di tutelare proprio i diritti dei cittadini più deboli, che sono quelli più direttamente colpiti dall'azione di protesta deliberata dalla Federfarma.

Il senatore MONTELEONE ricorda come già al tempo della discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria l'opposizione avesse sottolineato i pericoli insiti nella politica farmaceutica adottata dal Governo; in quella sede il ministro Bindi diede ampie assicurazioni circa la possibilità di trovare un punto di equilibrio che soddisfacesse le esigenze dei cittadini e del bilancio pubblico da una parte, e dei produttori di farmaci e dei farmacisti dall'altra. Così evidentemente non è stato, il che ha determinato una protesta dei farmacisti che sarebbe ingiusto e demagogico bollare come determinata da interessi meramente corporativi.

Il presidente CARELLA osserva che l'opportunità di una comunicazione su questi problemi potrà essere fatta presente al Ministro della sanità quando, la settimana prossima, parteciperà ai lavori della Commissione per l'audizione sull'assegnazione dei fondi per la ricerca sull'AIDS.

Il senatore TOMASSINI ritiene che il Governo debba essere sollecitato a riferire alla Commissione circa la questione dell'effettuazione degli esami per le idoneità primariali, per i quali si attendono ancora la definizione dei *quiz* e la nomina delle commissioni.

Il presidente CARELLA osserva che la Commissione non può farsi promotrice di dibattiti su ogni singola questione riguardante la sanità. Egli invita quindi il senatore Tomassini a servirsi degli appositi strumenti attribuiti a tutti i senatori per l'esercizio del sindacato ispettivo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre 1996.

Il presidente CARELLA dà lettura dei pareri sul disegno di legge di conversione, nonché del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati.

Egli avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1, facendo presente che gli emendamenti stessi si riferiscono al testo del decreto-legge da convertire.

Il senatore MARTELLI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, tutti riferiti al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge.

L'emendamento 1.1, in particolare, stabilisce che la richiesta di finanziamenti di progetti in materia di tossicodipendenze debba essere presentata da «Ministri» anziché da «Ministeri» al fine di individuare la titolarità effettiva delle richieste stesse, così da ridurre quelle manifestazioni di inefficienza ministeriale che derivano dalla mancata identificazione dei responsabili dei singoli atti.

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 intendono sopprimere la partecipazione dei Ministri di grazia e giustizia, lavoro e università a programmi in materia di tossicodipendenza che non sembrano rientrare nelle loro competenze.

Gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 sono diretti a formulare la norma in maniera lessicalmente più puntuale.

L'emendamento 1.8 intende inserire la realizzazione di programmi di studio delle patologie correlate tra gli obiettivi dei programmi finanziabili poichè tale materia è necessariamente collegata alle attività di controllo e recupero dei tossicodipendenti.

L'emendamento 1.9, infine, intende valorizzare l'attività di prevenzione primaria della tossicodipendenza che costituisce il vero cardine di qualsiasi seria politica di lotta alle droghe.

Il senatore NAPOLI Roberto aggiunge la propria firma agli emendamenti testè illustrati dal senatore Martelli, sottolineando in particolare l'opportunità degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, in considerazione della necessità di imputare a un solo Ministero la responsabilità di governare e coordinare le attività di lotta alle tossicodipendenze.

Il senatore TOMASSINI condivide l'importanza degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 che rispondono ad un bisogno di semplificazione amministrativa assolutamente centrale per lo sviluppo e la modernizzazione della società italiana. Egli concorda altresì con gli altri emendamenti illustrati dal senatore Martelli.

La senatrice DANIELE GALDI osserva che la longevità della normativa contenuta nel decreto-legge in conversione – successivamente reiterato da tutti i Governi degli ultimi tre anni ed integrato nelle varie edizioni con norme di diversa ispirazione e filosofia – ha fatto sì che il provvedimento stesso appaia per diversi aspetti insoddisfacente agli occhi di tutte le forze politiche, prima fra tutte la Sinistra democratica che nelle ultime edizioni aveva presentato numerosi emendamenti. Nel corso dell'ultima reiterazione è intervenuta però la nota decisione della Corte costituzionale, che costringe le forze politiche a prendere atto del-

la necessità di convertire definitivamente il provvedimento d'urgenza se non si vuole che i finanziamenti da esso previsti, e fino ad oggi solo in parte erogati agli operatori pubblici e privati, vengano definitivamente persi.

Per questo motivo la sua parte politica si adopererà affinché il provvedimento sia approvato senza emendamenti, in modo da consentirne la definitiva conversione in legge prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

La senatrice SALVATO ritiene di poter concordare con l'analisi della senatrice Daniele Galdi ma non certo con le sue conclusioni.

Ella ritiene che la Commissione igiene e sanità farebbe opera più utile se, prendendo atto delle diverse e gravi insufficienze del decreto-legge in conversione, ne determinasse la decadenza e ponesse mano ad una regolamentazione di ben più ampio respiro della politica di cura, contenimento e prevenzione delle tossicodipendenze e dei loro effetti sociali più gravi.

Anche l'esigenza di non consentire l'utilizzazione dei finanziamenti previsti dal decreto-legge potrebbe essere altrimenti soddisfatta attraverso l'inserimento di un'apposita disposizione nella legge finanziaria in discussione alla Camera dei deputati, o comunque cercando uno strumento diverso e più adeguato dell'approvazione di un provvedimento ormai non più d'urgenza e che sembra scontentare tutti.

Ella ritiene comunque importante sottolineare in questa sede che una questione socialmente e politicamente così grave come quella delle tossicodipendenze dovrebbe essere oggetto, pur nella legittima diversità tra le posizioni dei vari schieramenti, non di una contrapposizione ideologica ma di un confronto proficuo e costruttivo. Purtroppo però, in particolare per quanto riguarda la politica di riduzione del danno, tale contrapposizione ideologica è stata perseguita, apertamente da parte dell'opposizione di destra, surrettiziamente da parte del Gruppo del partito popolare italiano.

Il senatore BRUNI si associa alle considerazioni della senatrice Salvato circa l'opportunità di trovare strumenti diversi dalla conversione del decreto-legge per salvaguardare l'erogabilità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1.

Il relatore VALLETTA ritiene che l'esigenza di costruire una politica più organica di lotta alle tossicodipendenze, non giustifichi di per sé la mancata conversione di un provvedimento che appare indispensabile per regolamentare efficacemente l'esistente, pur se non può essere sconosciuto che nel corso del suo tormentato iter esso è stato modificato in maniera non sempre soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i limiti all'utilizzazione del methadone nelle attività di recupero e di riduzione del danno. Egli esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9.

Esprime invece parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 1.5 o, in alternativa, dell'emendamento 1.6.

Il ministro TURCO concorda col relatore.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1 i senatori TOMASSINI e CASTELLANI.

Il senatore DI ORIO annuncia il voto contrario della Sinistra democratica sull'emendamento 1.1.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore MARTELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento 1.8.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore MARTELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale all'emendamento 1.9 e ribadisce la necessità di valorizzare le attività di prevenzione primaria della tossicodipendenza.

La senatrice DANIELE GALDI annuncia il voto contrario della Sinistra democratica sull'emendamento 1.9, osservando che le esigenze da esso prospettate sono già soddisfatte dalla lettera *d*) del comma 2.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 1.10 diretto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1.

Egli fa presente come tale emendamento costituisca il punto focale del dibattito in corso, dal momento che la sua approvazione potrebbe comportare un diverso atteggiamento dell'opposizione nei confronti del disegno di legge nel suo complesso.

Egli osserva infatti che le questioni investite dal comma 3 - l'ammissibilità delle azioni di riduzione del danno da una parte e l'individuazione delle terapie ammesse nell'attività di recupero e nella stessa attività di riduzione del danno dall'altra - sono di tale rilievo da non poter essere affrontate e risolte in un provvedimento d'urgenza specie se si considera che su tali materie sono pendenti al Senato numerosi disegni di legge.

Egli invita quindi la Commissione ad approvare la soppressione del comma 3, così da poter discutere poi con serenità e nelle sedi più adatte le materie da esso affrontate.

Concordano il senatore TOMASSINI e il senatore MARTELLI, il quale rileva che il comma 3 fu inserito nel testo del decreto-legge in una delle sue reiterazioni e non faceva parte del testo originale. Si tratta in realtà di una norma che ha ben poco a che fare con la natura meramente organizzativa del provvedimento d'urgenza in conversione, ed è assurdo voler intervenire per legge su una materia come quella della disciplina dei protocolli terapeutici in un momento di grande trasformazione e sperimentazione nel campo della lotta alle tossicodipendenze, sperimentazione che sarà peraltro oggetto di esami in un imminente convegno di grande rilievo scientifico.

La senatrice SALVATO fa presente come la sua posizione sia antitetica rispetto a quella illustrata dai senatori Monteleone e Martelli, pur

nella comune consapevolezza che l'attuale formulazione del comma 3 non può essere in alcun modo condivisa.

Ella rileva infatti che la cosiddetta azione di prevenzione del danno non può certamente rappresentare di per sé la soluzione al problema delle tossicodipendenze, che non è riducibile ad una mera questione di ordine pubblico; essa ha costituito però un'importante strumento per migliaia di operatori, non solo pubblici, ma anche del volontariato e del privato sociale in genere nonché del mondo medico, per non tagliare i ponti con la massa dei tossicodipendenti, in modo da porre le basi in molti casi per il loro successivo accesso alle terapie di riabilitazione.

L'emendamento approvato a suo tempo dalla Camera dei deputati al comma 3 dell'articolo 1, sottraendo di fatto agli operatori privati la possibilità di realizzare programmi di riduzione del danno, rischia di determinare la fine di esperienze molto promettenti.

Il senatore VALLETTA, relatore alla Commissione, esprime parere contrario all'emendamento in esame sottolineando la necessità di non vanificare la possibilità di ridurre i rischi sanitari per i tossicodipendenti da una parte e gli effetti socialmente più negativi del fenomeno della tossicodipendenza dall'altra.

Il ministro TURCO concorda col relatore.

Il senatore MARTELLI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.10, ritiene che la posizione della senatrice Salvato non possa essere considerata antitetica a quella da lui espressa, che non tende a impedire in linea di principio la possibilità di programmi di riduzione del danno, ma è diretta invece a favorire una discussione approfondita e informata di tali problematiche nella sede più opportuna che è quella dell'esame del disegno di legge ordinario.

Il senatore TOMASSINI propone di rinviare la votazione dell'emendamento in titolo in modo da consentire ai Gruppi rappresentati in Commissione una riflessione con il relatore e il Governo per individuare una riformulazione del comma 3 tale da soddisfare le esigenze emerse nel corso del dibattito.

La senatrice SALVATO concorda con la proposta del senatore Tomassini.

Il ministro TURCO concorda ritenendo che una pausa di riflessione possa consentire una soddisfacente riformulazione del comma 3.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani 17 ottobre alle ore 16,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**EMENDAMENTI****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «I Ministeri» con le altre: «I Ministri».*

**1.1** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «della pubblica istruzione».*

**1.2** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI, TOMASSINI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «del lavoro e della previdenza sociale».*

**1.3** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».*

**1.4** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI, TOMASSINI

*Al comma 2, sostituire la parola: «indicanti» con le altre: «specificando con esattezza».*

**1.5** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI, TOMASSINI

*Al comma 2, sostituire la parola: «indicanti» con la seguente: «precisando».*

**1.6** MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «che si intendono conseguire» con le altre: «che vogliono perseguire».*

**1.7**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) alla realizzazione di programmi di studio delle patologie correlate ed altresì dei quadri clinici e di danni associati».

**1.8**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) alla realizzazione di programmi di studio della prevenzione primaria della tossicodipendenza».

**1.9**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 3.*

**1.10**

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**34ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CARCARINO

*indi del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE***(448) UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1047) MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1067) CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1133) BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il relatore CAPALDI dichiara che, da consultazioni da lui svolte e dal tenore degli interventi tenutisi nell'ultima seduta, emerge la non unanimità dei Gruppi sulla sua ipotesi di richiedere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il senatore BORTOLOTTO interviene per confermare che il Gruppo Verdi-l'Ulivo non ritiene di dover accedere alla richiesta della sede deliberante nell'attuale fase; piuttosto, ricorda che aveva già sollevato l'opportunità di svolgere audizioni di rappresentanti delle associazioni ambientaliste interessate, prima di procedere all'inizio della discussione generale.

Il senatore RIZZI ricorda altresì la propria richiesta di acquisire documentazione circa la disciplina dell'accesso ai fondi rustici negli altri principali Stati europei.

Il presidente CARCARINO produce anzitutto al richiedente copia della documentazione - in lingua straniera - acquisita dal Servizio studi circa la disciplina comparata. Quanto alla richiesta di audizioni, fa presente che essa non è stata presa in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, in ragione del calendario assai intenso dei lavori delle sedi plenaria e ristretta della Commissione, concernenti lo schema di decreto sui rifiuti.

In attesa poi che si concretizzi un orientamento unanime sulla richiesta di trasferimento alla sede deliberante, nonché sull'eventualità di scegliere un testo base, il Presidente propone di avviare la discussione generale, riferendola congiuntamente a tutti i disegni di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Si apre quindi la discussione generale, in cui interviene per primo il senatore UCCHIELLI: la legge n. 157 del 1992 rappresenta una sintesi adeguata delle tematiche venatoria ed ambientalistica, di cui è inopportuno rimettere in discussione il delicato equilibrio mediante il *referendum* proposto sull'accesso ai fondi rustici. Auspica pertanto che da tutti i Gruppi giunga un contributo di accelerazione dell'*iter* ed esprime il suo disappunto per il mancato consenso dei Verdi alla richiesta di trasferimento di sede.

Il senatore GAMBINI dichiara che il recupero della funzione del Parlamento, seppure stimolato dall'iniziativa referendaria, avrebbe richiesto un diverso atteggiamento del gruppo Verdi-l'Ulivo sulla richiesta di trasferimento di sede; ipotizza che diversa determinazione potrebbe essere assunta laddove si proponesse anche solo il trasferimento alla sede redigente.

Il senatore LASAGNA dichiara che per uscire dalla polemica politica sulla caccia, di cui i testi in esame rappresentano l'ultimo episodio, occorre un'adeguata considerazione del ruolo dei proprietari dei fondi agricoli: da tempo all'estero parte dei cespiti d'entrata dei proprietari rurali è la selvaggina prodotta sul fondo, mediante lo sviluppo di parti boschive che permettono l'accoglienza dell'avifauna e, conseguentemente, l'esercizio controllato della caccia. Rispetto a tali forme di conciliazione tra agricoltura, ambiente e caccia, in Italia si registra ancora un rapporto insufficiente della legislazione venatoria col territorio agricolo, il quale è andato sempre più depauperandosi di vegetazione d'alto fusto, in ragione della perdita di interesse dei contadini per la ricaduta venatoria dell'utilizzo dei loro fondi; richiede infine spiegazioni al relatore circa il contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 448.

Il senatore SPECCHIA, nel ricordare che il Gruppo di Alleanza nazionale si è dichiarato favorevole al trasferimento di sede, auspica un ripensamento del Gruppo Verdi-l'Ulivo: non si deve infatti prendere spun-

to dai disegni di legge presentati per iniziare una nuova, lacerante battaglia politica in materia di caccia. Nella X legislatura egli votò contro l'approvazione della legge n. 157 del 1992, per la modifica della quale il proprio Gruppo anche in questa legislatura ha presentato appositi disegni di legge: eppure, i testi in esame tendono a rimuovere un limitato motivo di incertezza giuridica, che sarebbe aggravato dallo svolgimento del *referendum* per il quale è in corso la raccolta di firme.

Dopo che il presidente CARCARINO ha invitato i senatori che intendono intervenire in discussione generale ad attenersi al merito dei disegni di legge, evitando di riproporre la questione del trasferimento di sede in termini eccessivamente sollecitatori nei confronti del Gruppo che ha negato il consenso alla deliberante, ha la parola il senatore BORTOLOTTO.

La legge n. 157 del 1992 non ebbe il voto favorevole dei Verdi: costoro non si sono assunti l'iniziativa della raccolta di firme per il *referendum* sull'accesso ai fondi rustici, ma intendono impedire una violazione del diritto dei promotori a veder sottoposto il loro quesito all'elettorato; un'eventuale legge in materia potrebbe essere accolta –ed il Gruppo Verdi-l'Ulivo potrebbe contribuirvi concedendo nel prosieguo dell'*iter* il proprio assenso al trasferimento di sede –soltanto laddove essa vada nella medesima direzione dell'esito referendario, e non intenda invece frustrarlo con modifiche non sostanziali alla legge-quadro sulla caccia.

I disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067 giustificano seri dubbi in tal senso: il principio *ad opponendum* dei proprietari di fondi rustici, infatti, parrebbe risultarne capovolto, riferendosi non più alle zone venatorie bensì a quelle protette; anche se tale interpretazione non fosse fondata, le modifiche proposte dagli articoli 2 e 3 di quei disegni di legge (pressochè identici) sarebbero quanto meno pleonastiche alla luce del fatto che già l'articolo 15, comma 3, della legge sulla caccia contempla la possibilità dell'opposizione motivata. Al contrario, il disegno di legge n. 1133 rappresenta una ragionevole ipotesi di mediazione tra coloro che mirano al divieto totale della caccia e coloro che intendono mantenere la situazione attuale: in virtù del testo proposto da tale disegno di legge, una pianificazione venatoria sarà sempre possibile, laddove si riscontrerà il consenso dei proprietari dei fondi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta di domani.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,40.*

*SUI RECENTI FENOMENI ALLUVIONALI IN CALABRIA E SUL TERREMOTO DI IERI IN EMILIA*

(A007 000, C13ª, 0007°)

Il presidente GIOVANELLI, nel ringraziare il sottosegretario Barberi per la tempestività con cui è venuto a riferire in Parlamento circa gli eventi in titolo, auspica che gli organi istituzionali sappiano soddisfare adeguatamente la particolare sensibilità che in tali circostanze si sviluppa nelle popolazioni colpite verso la presenza attiva dello Stato.

Il sottosegretario BARBERI, riservandosi di svolgere in maniera più approfondita domani in Aula le comunicazioni inerenti agli eventi sismici che hanno riguardato il Nord Italia, fa presente che l'alluvione di Crotona è la conseguenza più drammatica di un'eccellenza ondata di maltempo, attualmente ancora in atto, che dai primi giorni del mese di ottobre si è abbattuta su tutto il territorio nazionale a causa di tre principali perturbazioni che si sono avvicinate senza soluzione di continuità. Le fasi acute hanno causato fenomeni di esondazione più o meno gravi, nonché la riattivazione di dissesti idrogeologici in atto nelle varie realtà. Le situazioni più gravi si sono verificate, oltre che a Crotona, nelle province di Messina, Reggio Calabria, Cuneo, Bologna, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena, Asti, Genova ed in vaste zone della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia. A seguito degli eventi più gravi, già nella seduta di venerdì 11 ottobre il Consiglio dei ministri ha proclamato lo stato di emergenza per le province interessate, alle quali si aggiungerà nel prossimo Consiglio dei ministri la provincia di Brindisi. In considerazione della vastità delle aree colpite, il Governo sta approfondendo l'esame delle concrete situazioni prima di adottare provvedimenti di urgenza, pur avendo già disposto numerosi accrediti di fondi straordinari alle prefetture interessate per far fronte alle prime necessità: in occasione dei sopralluoghi da lui compiuti personalmente, ha comunque indicato come modello i meccanismi approntati dal Governo in occasione dell'alluvione che ha recentemente riguardato la Versilia ed il Friuli-Venezia Giulia. Dopo aver fornito alcuni dati emblematici circa il livello medio delle precipitazioni, che danno un'idea dell'intensità dei fenomeni registrati in quasi due settimane di piogge ininterrotte, fa presente che gli sviluppi della situazione meteorologica erano stati parzialmente previsti dai servizi di cui si avvale il Dipartimento della protezione civile, tanto è vero che sono stati emessi due avvisi per condizioni meteorologiche avverse nei giorni 13 e 14 ottobre, i cui testi sono allegati alla relazione scritta che lascia alla Presidenza. Tra l'altro, fa presente che sulla scorta delle esperienze maturate nell'anno in corso, entro la fine dell'anno provvederà a diramare la direttiva sulle procedure in situazioni di emergenza aggiornata e opportunamente corretta.

Soffermandosi sui danni provocati dalle precipitazioni descritte, che hanno sottoposto il Dipartimento della protezione civile ad una prova di funzionalità ancora più ardua rispetto agli eventi alluvionali del giugno scorso, ricorda che alcune delle cause principali delle degenerazioni più drammatiche sono la situazione di profondo degrado idrogeologico in Calabria, la realtà di un intervento di regimazione ancora incompleto in Piemonte, l'insufficiente manutenzione del reticolo idrografico e fenomeni di subsidenza della costa in Emilia-Romagna. Ricordato altresì che l'unità di crisi del Servizio nazionale della protezione civile è riunita in seduta pressochè permanente sin dal 4 ottobre ed è tuttora attiva, sottolinea come ancora una volta in questa occasione si sia segnalata l'abnegazione del Corpo dei vigili del fuoco, su cui è gravata la parte più pesante degli interventi di emergenza; appare sempre più pressante prevedere la ristrutturazione ed il potenziamento di tale Corpo, costretto in caso di emergenza a raddoppiare i turni di servizio, nonché a promuovere un volontariato specializzato.

Soffermandosi poi in particolare sull'alluvione di Crotona, fa presente come siano state prontamente attivate le strutture di emergenza già nel pomeriggio del giorno 14 attraverso l'invio di un nucleo di intervento al centro coordinamento soccorsi istituito presso la prefettura di Crotona, concentrandosi le prime linee operative sulla viabilità, i servizi essenziali, la ricerca dei dispersi, l'assistenza alla popolazione evacuata e la rimozione di detriti in città. I primi danni di maggiore entità sono stati individuati nel crollo di alcuni ponti - i cui detriti hanno poi creato delle dighe artificiali causando l'esondazione del torrente Esero -, l'allagamento di un intero quartiere e di molte zone della città, l'allagamento della principale via di comunicazione che ha determinato l'isolamento della città di Crotona. I primi interventi hanno riguardato l'invio di elicotteri, il ripristino della corrente elettrica nell'ospedale locale, l'invio di impacciatrici d'acqua e autobotti per far fronte al totale collasso della rete idrica cittadina, l'invio di una colonna operativa delle Forze armate per contribuire a liberare case e vie, nonché a costruire ponti di emergenza. Dopo aver descritto i danni agli altri servizi essenziali, principalmente elettrici, telefonici e ferroviari, dà conto dei dati che dimostrano la tempestività dei relativi ripristini, pur segnalando che all'emergenza dovuta al maltempo si è aggiunta un'ulteriore emergenza a causa della fuoriuscita di melassa di fosforo di alcuni impianti Enichem. Descritta altresì la situazione delle strutture sanitarie, quasi subito normalizzata e fornito il quadro delle forze globalmente impiegate nelle operazioni di soccorso, il sottosegretario Barberi comunica che il Dipartimento della protezione civile diramerà oggi stesso una circolare a tutte le otto regioni colpite per invitarle a delimitare con grande rigore l'ambito dei comuni più danneggiati e avviare le procedure della legge n. 185 del 1992 sulle calamità nel settore agricolo e della legge n. 50 del 1952 sulle calamità nel settore industriale, commerciale e artigianale, diffondendo altresì un codice di comportamento per i cittadini della zona alluvionata in Calabria, già redatto dalla commissione tecnico-scientifica mista del Dipartimento della protezione civile e della regione Calabria.

Quanto all'evento sismico registratosi nella provincia di Reggio Emilia nella giornata di ieri, il sottosegretario Barberi descrive le modalità con cui si è manifestato l'evento, del quale l'Istituto nazionale di geofisica ha informato il Dipartimento quattro minuti prima della scossa principale. Rilevato come l'intensità dell'evento sia del tutto corrispondente a quella massima possibile nell'area alla luce della sua storia sismica, afferma che l'epicentro è stato localizzato nella provincia di Reggio Emilia, ma il terremoto è stato avvertito anche in Lombardia, Veneto e Toscana. Quanto alle conseguenze, attualmente si segnalano tre vittime e numerosi feriti e risultano evacuate complessivamente 311 persone; non si sono registrati danni alla distribuzione dei servizi essenziali, tranne problemi di traffico ferroviario a causa della sospensione precauzionale della circolazione sulla linea Piacenza-Bologna. È comunque in corso il rilevamento a tappeto dei danni alle strutture, dal quale si evince che i danni maggiori si sono verificati nei comuni di Reggio Emilia, Correggio, Bagnolo e Novellara, con lesioni alle strutture pubbliche (chiese, monumenti, edifici), all'ospedale di Correggio, e nella provincia di Modena, con danni pressochè analoghi. Dopo aver descritto gli interventi disposti ed il quadro delle forze impiegate, il Sottosegreta-

rio sottolinea che il rilevamento in corso evidenzia lesioni rilevanti e un numero crescente di casi di inagibilità, anche in comuni che non sono attualmente classificati come sismici. Sulla base di tali verifiche si valuteranno con la regione Emilia-Romagna gli interventi da attuare, mentre il Dipartimento della protezione civile ha già deciso di dichiarare lo stato di emergenza.

Il Sottosegretario prosegue illustrando l'evoluzione del sistema diagnostico negli ultimi due decenni: a seguito del terremoto del novembre 1980 in Irpinia, occorsero oltre ventiquattr'ore per avere l'esatta percezione della gravità dell'evento; ieri pomeriggio alle 13,30, dopo poco più di un'ora dal terremoto in Emilia, il Servizio sismico è stato in grado di produrre una relazione tecnica con informazioni non soltanto di proiezione dei danni, ma anche relative alla gestione dell'emergenza in rapporto alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e demografiche della relativa popolazione.

Anche lo schema seguito per gli interventi di soccorso si è notevolmente affinato: quanto avvenuto in Versilia e nel Friuli, sotto questo profilo, può rappresentare un'utile indicazione su come procedere anche per le calamità in oggetto. In particolare, alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguiranno ordinanze di protezione civile emanate di intesa con gli enti locali interessati (tale modo di procedere è stato utile, in passato, per ottenere dalla regione uno stanziamento di fondi congiunto a quello statale, per cifre forse modeste ma senz'altro utilissime alle iniziative di primo soccorso); infine, una ricognizione dei danni alla luce del piano generale di interventi redatto dal commissario straordinario incaricato, consentirà entro 3-4 mesi di evitare le approssimazioni valutative del passato, consentendo un'esatta stima delle provvidenze necessarie (che, per le calamità del Friuli e della Versilia, sono in via di adozione dopo che il relativo schema è stato inviato al concerto con il Ministero del tesoro, mentre già sono in corso iniziative di mobilitazione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti).

Seguono domande da parte di alcuni dei senatori presenti.

Il senatore VELTRI, cogliendo spunto dal diverso grado di allerta registratosi tra i Servizi meteorologici delle varie regioni colpite, lamenta i differenti livelli di adempimento regionale in materia di difesa del suolo: nonostante gli impegni ad esercitare i poteri sostitutivi del Ministero dei lavori pubblici, una messa in mora della regione Calabria - nei confronti delle numerose disapplicazioni della legge n. 183 del 1989 sul suo territorio - è tuttora mancata, pur essendo addebitabile a tale diffusa inerzia manutentoria il collasso della rete idraulica regionale. Laddove si ritenga che la legge sulla difesa del suolo preveda procedure troppo macchinose, la si includa nell'ambito di operatività della semplificazione procedurale proposta dal Governo con i disegni di legge nn. 1034 e 1124; del resto, anche le competenze di protezione civile sono frammentate fra troppe amministrazioni, mentre il sistema di previsione e prevenzione delle catastrofi - più volte auspicato in Parlamento - risulta tuttora assente e richiede, per essere realmente messo in opera, di congrui finanziamenti al reperimento dei quali il Governo è chiamato.

Il senatore LASAGNA lamenta l'insufficienza ed il ritardo con cui le informazioni meteorologiche - propedeutiche a qualsiasi seria valutazione di tollerabilità pluviale e, quindi, di previsione del danno - sono reperite ed offerte alla popolazione: il sistema informativo marittimo, dal quale dipendono le sorti della navigazione di ogni tipo di natante, ha dato pessima prova di sé la scorsa estate, costringendo gli operatori a rivolgersi ai bollettini radiotrasmessi dalla Francia; del resto, i Servizi aeronautici non si valgono delle acquisizioni satellitari, nonostante il fatto che aree geografiche determinate come il Mar Ligure o il Mare Ionio sono ricorrentemente sede di depressioni atmosferiche facilmente prevenibili.

Il senatore MAGGI invita a rendere le prefetture più sollecite nell'alertare i sindaci circa i pericoli derivanti dal maltempo previsto sul territorio dei loro comuni: attualmente, la *routine* della comunicazione prefettizia in materia è tale da produrre una mera trasmissione cartacea ai vigili urbani ed all'ufficio tecnico competente, mentre la responsabilità del sindaco quale ufficiale del Governo dovrebbe essere meglio motivata con precise istruzioni sulla condotta da tenere.

Risponde agli intervenuti il sottosegretario BARBERI, ammettendo che la piena efficacia del sistema richiede una valorizzazione del ruolo dei sindaci, anche mediante una più precisa istruzione sul comportamento da tenere: in proposito, attività di preparazione dei soggetti istituzionalmente interessati alla prevenzione ed alla previsione sono in corso lungo i bacini del Po, dell'Arno e del Liri-Garigliano.

La legge sulla difesa del suolo va attuata anche imponendo disincentivi all'inerzia delle regioni, per esempio mediante la sospensione del conferimento finanziario alle autonomie locali che non provvedono ad istituire o far funzionare le Autorità di bacino. A seguito della redazione delle mappe di rischio idrogeologico, poi, si dovrebbero modificare i piani regolatori vietando l'edificazione nelle aree a rischio; in proposito, la delocalizzazione aziendale potrà essere favorita dall'approvazione, domani in Assemblea, di alcuni emendamenti proposti dal relatore sul disegno di legge n. 1244.

Ribadendo l'impegno a presentare entro la fine dell'anno appositi disegni di legge sul riordino delle competenze in materia di protezione civile e danni da calamità, il Sottosegretario conclude auspicando la modernizzazione del sistema di rilevazione meteorologica, tale da superare alcune tendenze di chiusura al contributo della comunità scientifica e dell'innovazione tecnologica.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

*Presidenza del Presidente*

Francesco STORACE

*indi del Vice Presidente*

Massimo BALDINI

*indi nuovamente del Presidente*

Francesco STORACE

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*Intervengono il Direttore generale della RAI, dott. Franco Iseppi, il Vice Direttore generale, dott. Francesco Mengozzi, ed il Direttore degli Affari legali, avv. Rubens Esposito.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che del primo punto all'ordine del giorno sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI SUL TEMA DELLA PUBBLICITÀ OCCULTA*  
(R047 000, B60<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di ieri aveva avuto inizio l'audizione del Direttore generale della RAI sul tema in titolo.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del deputato Mario LANDOLFI e del senatore Antonio FALOMI, pongono quesiti e svolgono considerazioni i deputati Giovanna GRIGNAFFINI, Mario LANDOLFI, il senatore Antonio FALOMI - cui fa seguito una precisazione del Presidente Francesco STORACE -, il deputato Paolo ROMANI ed il senatore Enrico

JACCHIA. Ad essi replicano il Direttore generale della RAI, Franco ISEPPI, nonché, limitatamente ad alcune questioni di carattere tecnico, il Vice Direttore, Francesco MENGOZZI, ed il Direttore degli Affari legali, Rubens ESPOSITO.

Intervengono quindi, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, il deputato Marco FOLLINI, i senatori Stefano PASSIGLI e Riccardo DE CORATO, il deputato Gianfranco NAPPI, i senatori Ombretta FUMAGALLI CARULLI e Stefano SEMENZATO, il deputato Paolo RAFFAELLI ed il senatore Francesco PONTONE. Intervengono altresì i deputati Mario LANDOLFI e Gianfranco NAPPI, i senatori Stefano PASSIGLI e Riccardo DE CORATO, nonché il Presidente Francesco STORACE. Replicano il Direttore generale della RAI, Franco ISEPPI, il Vice Direttore, Francesco MENGOZZI, ed il Direttore degli Affari legali, Rubens ESPOSITO.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

#### 10<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1273) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione Europea:** rinvio dell'emissione del parere

**(782) PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica:** rinvio dell'emissione del parere

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142:** rinvio dell'emissione del parere

**(938) PASQUALI e LA LOGGIA. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441:** rinvio dell'emissione del parere

**(1201) CARPINELLI ed altri. - Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali:** rinvio dell'emissione del parere

**(1366) PASQUALI ed altri. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441:** rinvio dell'emissione del parere

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(767) ARLACCHI ed altri. - Istituzione della guardia costiera:** parere favorevole con osservazioni

*alla 5ª Commissione:*

**(1401) Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-remoto e proroga della gestione:** parere favorevole con osservazioni

*alla 7ª Commissione:*

**(1276) Disciplina della società di cultura «La Biennale di Venezia»:** rinvio dell'emissione del parere

**(1218) D'ONOFRIO ed altri. - Nuova disciplina della Biennale di Venezia:** rinvio dell'emissione del parere

**(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico:** rinvio dell'emissione del parere

**(875) ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico:** rinvio dell'emissione del parere

*alla 8ª Commissione:*

**(1275) Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione:** rinvio dell'emissione del parere

*alla 11ª Commissione:*

**(1030) MANFROI e GNUTTI. - Disposizioni in materia di organizzazione del mercato di lavoro:** rinvio dell'emissione del parere

*alla 12ª Commissione:*

**(982) Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico:** parere favorevole con osservazioni

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:** parere favorevole con osservazioni

**(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche:** rinvio dell'emissione del parere

**(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche:** rinvio dell'emissione del parere

**(744) LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche:** rinvio dell'emissione del parere

*alla 13ª Commissione:*

**(448) UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli:** rinvio dell'emissione del parere

**(1047) MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli:** rinvio dell'emissione del parere

**(1067) CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli:** rinvio dell'emissione del parere

**(1133) BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio:** rinvio dell'emissione del parere

**DIFESA (4<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**8<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uccielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(830) Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura:** rinvio dell'emissione del parere.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**11<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(892) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994:** parere favorevole;

**(1106) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione:** parere favorevole;

**(1156) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:** parere favorevole con osservazioni;

**(1180) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione:** parere favorevole;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(1401) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-remoto e proroga della gestione:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(1399) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale:** parere favorevole.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**7<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per lo schema di regolamento di seguito indicato:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (n. 32):** osservazioni favorevoli con considerazioni.  
(R144 003, C12<sup>a</sup>)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

**6<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(892) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994:*** parere favorevole;

**(1106) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione:*** parere favorevole;

**(1156) *Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:*** parere favorevole con osservazioni;

**(1180) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione:*** parere favorevole;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(1401) *Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e proroga della gestione:*** parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

*Giovedì 17 ottobre 1996, ore 17*

Comunicazioni del Presidente.

---

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 17 ottobre 1996, ore 14,30*

Comunicazioni del Presidente.

*Autorizzazioni a procedere  
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro-tempore*, nonché del signor Alessandro Voci (*Doc. IV-bis*, n. 5).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro-tempore*, del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro-tempore*, nonché del dottor Severino Citaristi (*Doc. IV-bis*, n. 8).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro-tempore*, nonché dei signori Francesco

Cavallari e Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe (*Doc. IV-bis*, n. 10).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,  
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Marcello Staglieno, membro del Senato durante la scorsa legislatura (*Doc. IV-ter*, n. 2).

*Verifica dei poteri*

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Esposto relativo alla validità delle elezioni del 21 aprile 1996.

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 17 ottobre 1996, ore 15 e 21*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1237).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1227).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (1400).

### III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUALI e LA LOGGIA. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (938).
- CARPINELLI ed altri. - Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali (1201).
- PASQUALI ed altri. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (1366).

### IV. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

### *In sede consultiva*

#### I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

#### II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).
  - Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione (1401).
-

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 17 ottobre 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (1192) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (78).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (223).
- PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).
- MANFREDI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (1364).

IV. Esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Ordinamento della difesa nazionale e ristrutturazione dei vertici della difesa (1291).

V. Esame del seguente documento:

- BERTONI e PERUZZOTTI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 2*).

*Procedure informative*

Dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 10 ottobre 1996, dal Ministro della difesa sui fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 17 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la costruzione post terremoto e proroga della gestione (1401).
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 17 ottobre 1996, ore 15*

*Sui lavori della Commissione*

Comunicazioni del Presidente.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 17 ottobre 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (1242).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria (n. 12).

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 17 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

## I. Esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1263).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Sistema nazionale per la politica del lavoro e i servizi all'impiego (1278).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (1399).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (82).
- SPECCHIA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro (664).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni (929).
- MANFROI e GNUTTI. - Disposizioni in materia di organizzazione del mercato di lavoro (1030).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 17 ottobre 1996, ore 15*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (448).
- MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1047).
- CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1067).
- BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio (1133).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).